

**LENTA RESTAURACION  
DE LAS ORDENES RELIGIOSAS  
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX**

1. *Introducción.*

La mayoría de las órdenes y congregaciones religiosas, de varones y mujeres, tanto españolas como extranjeras, establecidas en España han publicado monografías, de valor científico muy desigual, donde quedan de alguna forma reseñadas las vicisitudes que atravesaron durante el siglo XIX, debidas a las disposiciones gubernativas que les obligaron primero a desaparecer de la península y les permitieron más tarde regresar lentamente, iniciando una restauración intensa que planteó serios problemas a la Iglesia y al Estado en una época de contradicciones políticas, de creciente anticlericalismo y de tensiones sociales sin precedentes. Sin embargo, aunque estas monografías aluden a las gestiones que permitieron su restablecimiento, pocas son las que desentrañan el mundo todavía oculto de las gestiones entre la Santa Sede y los gobiernos españoles para conseguir legalidad y estabilidad a beneméritos institutos que en siglos anteriores había enriquecido la historia española y a otros más recientes que se abrían a un futuro preñado de esperanzas<sup>1</sup>.

Estas páginas quieren ilustrar un capítulo, a mi juicio todavía muy oscuro, de la historia de la Iglesia en la España contemporánea, que tiene como punto de partida el concordato de 1851 y se concluye en 1904, con el convenio sobre la situación jurídica de las órdenes religiosas en España, firmado entre los plenipotenciarios del papa

---

<sup>1</sup> Prescindo intencionadamente de esta bibliografía, pero al lector interesado le recomiendo que acuda al *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, de Aldea-Marín-Vives (Madrid, C.S.I.C., 1972), vol. I, pp. XX-XXXV, y a la amplia *Nota bibliográfica*, que redacté junto con el P. Villoslada para el vol. I de la *Historia de la Iglesia en España*, por él dirigida (Madrid, Bae-maio, 1979), vol. I, pp. LXIX-LXXII. En ambas encontrará un sin fin de títulos relativos a cada instituto religioso.

Pío X y del rey Alfonso XIII; convenio que marcó el punto final de una polémica anticlerical, que con pretensiones leguleyas intentó poner en tela de juicio lo que era ya una realidad irreversible en el último decenio del XIX, es decir la presencia consolidada de frailes y monjas y su aceptación sin reservas por vastísimos estratos de la población católica<sup>2</sup>.

En este artículo mi limitaré a estudiar el lento proceso de restauración de los regulares en los cuarenta años de van desde 1851 hasta 1892, fecha del primer balance global sobre el estado de los religiosos en España, realizado por la nunciatura apostólica de Madrid, siguiendo instrucciones recibidas de la secretaría de Estado<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Véase el texto del convenio en el apéndice al vol. V de la *Historia de la Iglesia en España* (Madrid 1979), pp. 735-737. Cfr. también J. ANDRÉS GALLEGO, *El convenio concordatario de 1904 entre la Santa Sede y el Estado español*: « *Hispania sacra* » 26 (1973) 165-208, artículo recogido íntegramente en la obra del mismo autor *La política religiosa en España. 1889-1913* (Madrid, Ed. Nacional, 1975), pp. 241-275. Se trata de un estudio que considero fundamental, bien construido a base de bibliografía y prensa de la época y documentación exclusivamente española procedente del ministerio de Asuntos Exteriores. La visión de Andrés Gallego se podrá completar con los despachos del nuncio Rinaldini referentes a las negociaciones de este laborioso convenio que tengo ya listos para la imprenta, sacados del Archivo Secreto Vaticano (= ASV), archivo de la nunciatura de Madrid (= *AN Madrid*) 668, 669, 670, 671, 672, y 673, pues constituyen la fuente primordial para conocer la situación de los regulares en España, con datos estadísticos completos. Dicha documentación se integra con los despachos del encargado de negocios, Peri-Morosini, que estuvo interinamente al frente de la nunciatura desde el 14 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 1901, precisamente cuando la polémica anticlerical por la cuestión de los religiosos alcanzaba uno de sus puntos álgidos. También tengo a punto de edición estos despachos, que se hallan en ASV *AN Madrid* 677 y en SS 249 (1900-04).

<sup>3</sup> Me refiero al informe redactado por el secretario de la nunciatura, monseñor Antonio Vico en diciembre de 1892, titulado *Stato degli ordini regolari alla fine del 1892*. El cardenal Rampolla, con circular n. 5617, del 1 de febrero de 1892, pidió a la nunciatura que preparara esta amplia información. Más detalles sobre el carácter de este y de otros cinco informes que la nunciatura redactó durante los años noventa referentes a otros tantos aspectos de la vida de la Iglesia en España, pueden verse en mi artículo *Obispos, clero y católicos, prensa y legislación eclesiástica en la España del siglo XIX. Ante la edición de los informes generales sobre la Iglesia española*: « *Escritos del Vedat* » 10 (1980).

El texto original del informe sobre los regulares, base fundamental del presente artículo, se conserva en el archivo de la S. C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, *Spagna, Rapporti di Nunziature. 1890-1895*, y la minuta en ASV *AN Madrid, apéndice 3*. Original y minuta están encuadrados. Integramente transcrito espera la edición junto con los otros cinco informes entre los cuales está el jurídico, titulado *Studio sulla legislazione spagnuola in materia ecclesiastica o connessa colla ecclesiastica comparata colla legislazione canonica*, redactado en 1895 por el secretario de la nunciatura monseñor Alessandro Bavona. Este informe me ha servido también en parte de fuente para el presente artículo porque dedica dos capítulos a nuestra materia: el VIII (órdenes religiosas) y el XVIII (bienes de los institutos regulares).

## 2. De la supresión a la restauración.

Las órdenes y congregaciones religiosas vivieron su primera tragedia en España durante el trienio liberal (1820-23) y de nuevo, tras un decenio de relativa calma, durante la regencia de María Cristina, cuando los gobiernos liberales de Toreno y Mendizábal aplicaron sistemáticamente una legislación muy estudiada para acabar con la fisonomía de los institutos regulares que habían garantizado la configuración monolítica del estamento eclesiástico en el Antiguo Régimen.

El proceso de desarticulación de la Iglesia en este sector fue muy rápido desde la burocracia ministerial. El 4 de julio de 1835 fue suprimida la Compañía de Jesús<sup>4</sup> y el 21 del mismo mes y año quedaron extinguidos todos los monasterios y conventos con menos de doce religiosos profesos<sup>5</sup>. Gobernaba entonces el conde de Toreno, coadyuvado en la cartera de Gracia y Justicia por el ministro Manuel García Herreros, influidos directamente ambos por el titular de Hacienda, Juan Alvarez Mendizábal, quien unos meses más tarde completó la poda iniciada por Toreno.

El 11 de octubre de 1835 fueron suprimidos todos los monasterios de órdenes monacales, los de canónigos regulares de San Benito de las congregaciones claustrales Tarraconense y Cesaraugustana, los de San Agustín y los premonstratenses, cualquiera que fuese el número de sus monjes. Las excepciones fueron muy contadas, pues sólo se salvaron de esta medida general los monasterios benedictinos de Montserrat, San Juan de la Peña y San Benito de Valladolid, los jerónimos del Escorial y Guadalupe, los cisterciense de Poblet, los cartujos del Paular, y los basilianos de Sevilla. Pero a todos se les prohibió admitir nuevos profesos y recibir novicios<sup>6</sup>. La tala de Mendizábal quedó completada el 19 de febrero de 1836 con el célebre decreto de desamortización, que autorizó la venta pública de todos los bienes pertenecientes a las órdenes religiosas suprimidas<sup>7</sup>.

Sin embargo, el golpe definitivo contra los regulares no llegó hasta el 29 de julio de 1837. Un real decreto de gobierno presidido por José María Calatrava existinguió en la península, islas adyacentes y posesiones españolas en Africa todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, a excepción de los colegios de misioneros para las provincias

---

<sup>4</sup> *Decretos de la reina nuestra señora doña Isabel II...*, XX, p. 280.

<sup>5</sup> *Ibid.*, pp. 335-337.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 457-460.

<sup>7</sup> *Ibid.*, XXI, pp. 77-82.

de Asia, establecidos en Valladolid, Ocaña y Monteagudo; algunas casas de escolapios podían subsistir provisionalmente porque no se les consideraba ya comunidades religiosas sino centros estatales de instrucción pública y algunos conventos de hospitalarios y de monjas de la caridad de San Vicente de Paul, equiparados a establecimientos civiles de asistencia sanitaria. Se salvaron también algunas casas de beatas dedicadas a hospitalidad y enseñanza<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, XXIII, pp. 92-99. No faltaron entonces quienes defendieron y justificaron estas medidas por el estado de total corrupción de los regulares. Son afirmaciones sumarias, que deben ser probadas, aunque no carecen de fundamento, ya que los mismos nuncios (Giustiniani, Tiberi y Amat) atacaron con frecuencia la indisciplina y disolución de los frailes así como el caos que reinaba en muchos conventos. La primera impresión de Tiberi, cuando llegó a Madrid en 1827, fue la siguiente: « Si contano tra monaci e frati delle persone degnissime; ma non mancano ambiziosi, intriganti, eccitatori di discordie e facili a ricorrere al consiglio di Castiglia. Quelli che deposero l'abito religioso sono per lo più cattivi ed usano un vestiario indecente; il peggio è che costoro trovano protezione ed i vescovi soffrono e tacciono ». (Cfr. mi libro *Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834)*, Pamplona, Eunsa, 1976, p. 59). Y poco antes de finalizar su misión diplomática, cuando habían comenzado los primeros brotes de insurrección civil y militar relacionados con el pleito dinástico que enfrentó a don Carlos con Isabel II por la sucesión al trono de Fernando VII, Tiberi comentaba a propósito de los religiosos: « non le dissimulo che se tra i regolari ed i preti si contano uomini dotti, prudenti e pieni dello spirito di Dio, non mancano altri trasportati dal fanatismo e dal partito, e nulla meno che cauti, quali in voce, in iscritto, in pubblico, in privato provocano il rigore del governo e dei duri e poco docili capitani generali.

Tra mille esempi, che potrei allegare, mi limito ai tre seguenti. Due oratori carmelitani nel tessere l'elogio funebre di Ferdinando VII in mezzo ad un concorso immenso, presenti anche i capi militari e civili, l'uno encomiando lo zelo, la religione dell'augusto defunto disse: « guai a noi, è morto l'unico difensore della fede, che si perseguita »; ma gli riuscì evitare la tempesta con la fuga; l'altro, dopo avere a lungo dimostrata la soverchia docilità di carattere del buon re, e riferito che moribondo alla Granja aveva con un codicillo rivotata la prammatica sanzione dell'1830, soggiunse che per l'istesso motivo la richiamò quindi a vita con un testamento evidentemente nullo ed inefficace; onde il trono non appartiene a chi orna la fronte colla corona: costui langue nelle carceri.

Mi si presentò con istudiatto discorso un religioso a nome de' suoi confratelli, non dovendosi, disse, favorire un governo anti-cattolico, propose di abilitare quelli che usano dell'indulto della crociata, di non pagare un soldo al commissario destinato da S.S. cui incombe erogare il prodotto in cause pie, ed invece di consigliare che ciascuno che si serve della dispensa possa dare a suo arbitrio alcun denaro a qualche stabilimento, osò dire, che secondava la intenzione del papa, che ricusava riconoscere Maria Isabella.

Partì convinto de' suoi errori. Nulla accennarò de' vescovi, le di cui pastorali non ricordano gli esempi di pastori di tempi più felici, di alcuni religiosi, o canonici, e curati, i quali seguono o l'une o l'altre bandiere.

Io parlo ai superiori degli ordini; adotto, secondo le circostanze, mezzi diretti o indiretti, per persuadere, per inculcare la pace, la sommissione in tutto ciò che non è contrario alla legge di Dio e della Chiesa; in una parola nulla lascio intentato per compiere i miei penosi e difficili doveri. Mi auguro che il mio successore sia più fortunato, e che l'orizzonte si scombri delle nubi che si addensano ». (*Ibid.*, pp. 821-822).

La historia posterior de los religiosos exclaustrados ha sido estudiada como nadie por Revuelta<sup>9</sup>. Las implicaciones y consecuencias políticas de estas medidas radicales contra los religiosos traté de estudiarlas en el marco de las relaciones diplomáticas hispano-romanas, que tuvieron como motivo de fondo la grave cuestión del reconocimiento de Isabel II por parte de la Santa Sede<sup>10</sup>.

---

*Ad abundantiam* doy algunos pasajes del informe sobre el estado de los religiosos, citado en la nota 3, que describe con crudo realismo la situación de los regulares antes de la exclaustración:

« Passando ora lo sguardo alla disciplina quale stava in vigore gli anni che immediatamente precedettero la soppressione degli ordini regolari, generalmente parlando essa era deplorabile. La guerra dell'indipendenza e l'invasione francese chiamò al campo di battaglia i religiosi più giovani e ardenti, e quando tornarono al chiostro con essi cominciarono a penetrare i disordini. Più tardi, passate che furono le tristi vicende del triennio 1820-23, e allorquando i religiosi, cacciati dai loro conventi, furono autorizzati a ritornarvi, parve che i superiori non avessero altro intento che di riempire come che fosse i vuoti prodotti dalla secolarizzazione di moltissimi religiosi antichi; laonde non solo ammisero, di questi, molti che avrebbero dovuto eliminare, ma accordarono l'abito e la professione a giovani rozzi, senza vocazione e senza spirito religioso.

Ad eccezione di qualche istituto speciale (per es. la Compagnia di Gesù che ha la sua organizzazione per i tempi normali come per gli anormali) e di alcuni conventi e non pochi individui rispettabilissimi delle altre corporazioni, il detto basta per far comprendere l'abbandono in cui era caduta l'osservanza regolare, lo spirito, l'istruzione etc. nella massima parte di quelle numerose comunità. Il disordine e l'insubordinazione era comune, né mancavano, per disgrazia, gli scandali e l'immoralità. Tale era lo stato dei corpi regolari al tempo della soppressione.

Come questa ebbe luogo, gl'indisciplinati subito si sottrassero all'ubbidienza dovuta ai propri superiori; gli altri, salve sempre le eccezioni indicate, trovandosi in poco tempo con la pensione del governo, l'elemosina della messa ed altri emolumenti che si ritraevano dalla predicazione e diversi uffici che non è difficile trovare in città popolate, poco a poco perdettero il fervore religioso e si abituarono ad una vita di comodità, senza indizio di dipendenza dai superiori. Varie cause estrinseche concorsero eziandio a questo risultato. Da parte dell'ordine religioso contribuì il cambio dei superiori che i sudditi stessi avevano eletto e ai quali erano avvezzi ad ubbidire; poi le questioni sulla loro legittimità o sui maneggi od intrighi usati da alcuni per avere la nomina, e spesso affine di evitare le molestie; infine il non esser riconosciuti dal governo.

Vi contribuì in parte anche l'episcopato, astenendosi dall'ingerirsi nella condotta dei religiosi, con l'idea che la sua intervento poteva interpretarsi o come connivenza con la esclaustrazione, o come ostilità alla nomina dei commissari apostolici. La conseguenza fu che un vescovo indarno ricorreva ad un religioso perché si recasse a reggere una parrocchia priva di sacerdote: si scusava col privilegio della esenzione». (*Stato degli ordini regolari*, nn. 4-5).

<sup>9</sup> M. REVUELTA GONZALEZ, *La exclaustración (1833-1840)* (= Biblioteca de Autores Cristianos: 383) (Madrid 1976); *Id.*, *Las pagas de pensiones a los exclaustrados y a las monjas (1835-1850)*: « Estudios Eclesiásticos » 53 (1978) 47-76; *Id.*, *Vicisitudes y colocaciones de un grupo social marginado: los exclaustrados del siglo XIX* (próxima publicación en « Hispania sacra »).

<sup>10</sup> *Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840)* (= Colección de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra: 4) (Pamplona, Eunsa, 1975).

### 3. *Tímidos conatos de restauración.*

El cambio radical de la situación política que se verificó con la subida al poder de los liberales más moderados y el intento de acercamiento a la Santa Sede para resolver las numerosas cuestiones religiosas pendientes tuvieron una primera y directa repercusión sobre los regulares. Roma exigía antes de iniciar negociaciones, pruebas de buena voluntad que el gobierno de Madrid podía dar solamente con medidas concretas<sup>11</sup>. Con respecto a los religiosos, el 5 de marzo de 1845 se restauraron las Escuelas Pías, institución de carácter fundamentalmente docente<sup>12</sup>. Pero no hubo más excepción. Algunas gestiones encaminadas a conseguir el reconocimiento de otras órdenes, y en concreto, de los capuchinos, no tuvieron éxito<sup>13</sup>.

La llegada a Roma de José del Castillo y Ayensa<sup>14</sup>, plenipotenciario de Isabel II, abrió algunas esperanzas, porque el diplomático español abrigaba buenas disposiciones. En efecto, el convenio firmado en 1845 afrontó la situación de los regulares<sup>15</sup>. Pero estas promesas quedaron en letra muerta porque las Cortes españolas nunca ratificaron dicho acuerdo. Dos años más tarde, cuando monseñor Brunelli inició su misión en España sin carácter diplomático y con el solo título de delegado apostólico, recibió un paquete de instrucciones en las que se insistía sobre la necesidad de restaurar las órdenes suprimidas<sup>16</sup>. La Santa Sede confiaba en las vagas promesas

<sup>11</sup> La documentación relacionada con estas prenegociaciones está en el archivo de asuntos extraordinarios y la doy a conocer en mi artículo *Fuentes para la Historia de España en el Archivo de la S. C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. I. Desde los orígenes hasta la muerte de Gregorio XVI (1846): «Cuadernos de trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma»* (próxima publicación).

<sup>12</sup> *Colección legislativa de España...*, XXXIV, p. 100.

<sup>13</sup> M. DE POBLADURA, *Una malograda iniciativa de restaurar la orden [capuchina] en España. 1842-1854: «Estudios Franciscanos»* 79 (1978) 332-368.

<sup>14</sup> B. ROMERO, *José del Castillo y Ayensa, humanista y diplomático (1795-1861)* (Pamplona 1977); J. DEL CASTILLO Y AYENSA, *Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte de Fernando VII* (Madrid 1859); J. M. CASTELLS, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea (1767-1965). Un estudio jurídico-administrativo* (Madrid, Taurus, 1973), pp. 159ss.

<sup>15</sup> «Art. 7. Omnia quae nunc stant, sanctimonialium coenobia, uti et pauca illa quae supersunt in Hispaniae dominiis Coenobia Virorum conservabuntur. Insuper Maiestas Sua, utilitates considerans, quas Ecclesiae Hispaniarum suaeque Ditionis populus a Religiosis Ordinibus perceperunt, et promptam suam erga sanctam sedem voluntatem ostendere desiderans, alia etiam pro loco et tempore Religiosorum Coenobia inito cum Apostolica ipsa Sede consilio cum dotatione congrua instaurari curabit». Cfr. *La Iglesia en la España contemporánea*, vol. V de la *Historia de la Iglesia en España* (Madrid, Bae-maior, 1979), p. 717.

<sup>16</sup> «Talune delle facoltà contenute nei tre brevi riguardano i regolari e monsignor delegato nella sua prudenza ne userà in maniera da provvedere da

manifestadas por Castillo al cardenal Pasquale Gizzi, secretario de Estado de Pío IX, el 1 de enero de 1847<sup>17</sup>. Con todo, las instrucciones no concebían la posibilidad de resolver el espinoso problema en poco tiempo y por ello al delegado apostólico se le encomendó de modo especial la situación de los escolapios, única orden que gozaba entonces de existencia legal<sup>18</sup>. La Santa Sede trató también de cortar los abusos que había provocado la exención de los religiosos españoles del superior general residente en Roma, obtenida gracias al

---

un lato ai bisogni degl'individui, e preparare dall'altro lato la strada al ripristinamento di una qualche parte almeno degli antichi conventi. Di un tale ripristinamento si ha una qualunque siasi promessa nella nota riservata scritta dal cavalier Castillo il 1º gennaio. Le circostanze peraltro sono tali da non poterne per ora concepire fondata speranza. Intanto apparterrà allo zelo di monsignor Brunelli di aver cura perché possano sempre più prosperare quei conventi che si sono conservati per le chiese e missioni di oltremare. Anzi, per ciò che riguarda almeno la diocesi di Avana potrebbe fin da ora tentarsi di ripristinare stabilmente qualcuno dei conventi ivi pure soppressi, procurando che il governo li riguardi come comunità per le missioni. Si è detto almeno nell'Avana poiché non si sa in quale stato si trovino le cose dei regolari nel rimanente di quelle lontane regioni». (*Istruzione per monsignor don Giovanni Brunelli, arcivescovo di Tessalonica, che dalla Santità di Nostro Signore viene inviato colla qualifica di suo delegato apostolico in Madrid*, Roma 22 abril 1847 (ASV AN Madrid 305, original; AAEISS S. II Spagna 314, minuta).

<sup>17</sup> Se refiere a la nota reservada de Castillo al cardenal Gizzi, que decía con respecto a los regulares:

«Secondando di buon grado il sottoscritto inviato plenipotenziario di Sua Maestà cattolica i rispettabili cenni esternatigli dall'eminenza vostra reverendissima in diverse conferenze verbali, ha avuto l'onore di manifestarle in una nota contemporanea le massime che protesta il governo della prelodata Maestà Sua, e la condotta che si è proposto di fermamente tenere nell'avvenire riguardo a molti degli affari pendenti della Chiesa di Spagna. Siccome però ve ne sono altri de' quali non s'è fatta menzione nella indicata nota, e d'altronde deve lo scrivente anche riguardo ad essi dare evasione alle richiestegli spiegazioni, viene mediante la presente nota riservata a dichiarare a vostra eminenza con la dovuta autorizzazione trasmessagli dalla sua Sovrana:

1º. Che sebbene nella nota suddetta non si faccia menzione degli istituti regolari, nondimeno il governo e la lodata Maestà Sua, pel bene della religione e della morale, e per dimostrare la sua pronta volontà ai desideri esternati dal Santo Padre, sono decisamente risolti non solo a provvedere alla conservazione dei monasteri delle monache, e di quei pochi conventi dei religiosi che non furono distrutti dalla rivoluzione, come pure dell'istituto delle Scuole Pie ripristinato in seguito dalla regina, ma a procurare altresì in tempo e luoghi opportuni di accrescere simili pie fondazioni, principalmente di quelli che si dedicano alle missioni, o alle scuole, o ad assistere e consolare l'umanità dolente». Doc. n. 3 unido a las Instrucciones citadas en la nota anterior. Cfr. también mi artículo *Los despachos de la nunciatura de Madrid (1847-1857)*: «*Archivum Historiae Pontificiae*» 13 (1975) pp. 314-315.

<sup>18</sup> «L'istituto de' chierici regolari delle Scuole Pie (di San Giuseppe Calasanzio) è il solo che, dopo la generale soppressione, sia stato dalla regina ripristinato nel regno di Spagna. E sarà certamente cosa ben degna dello zelo di monsignor delegato l'animare i superiori dell'ordine (i quali si conoscono per uomini virtuosi) perché non trascurino di profittare col divino aiuto della favorevole posizione nella quale si trovano. Diffatti non essendovi quasi altro luogo ove possano rivolgersi i giovani spagnuoli vogliosi di abbracciare la vita regolare, non può agli scolopi mancare un gran numero di postulanti, e

privilegio de Pío VII contenido en la bula *Inter graviores*. De ahí la insistencia para que monseñor Brunelli consiguiera de los escolapios la total sumisión al nuevo general nombrado por Pío IX en 1846, habida cuenta del fallecimiento del último comisario de los escolapios españoles<sup>19</sup>.

#### 4. *Hermenéutica del art. 29 del concordato de 1851.*

La fatigosa negociación del concordato de 1851 encontró un gran obstáculo en la cuestión de los regulares. Caballo de batalla de las conversaciones previas, que desde 1844 habían mantenido a nivel oficioso los plenipotenciarios españoles y pontificios fue el patrimonio material de las órdenes religiosas suprimidas, cuyos bienes habían sido mal vendidos a privados, y aunque la Iglesia exigía su restitución íntegra, ésta presentaba dificultades prácticas insuperables. La Santa Sede tuvo que ceder en este punto a cambio de otras ventajas que los liberales moderados ofrecieron desde el poder.

El nuncio Brunelli, gran negociador del concordato, no dudó en afirmar que los artículos 29 y 30 fueron los que le crearon mayores disgustos y molestias<sup>20</sup>. En ellos estaba la clave de la restauración de los regulares de ambos sexos, que de haberse entonces conseguido

---

non essendovi certamente luogo per tutti sarà quindi loro più agevole di scegliere e ammettere quei soli che trovino veramente atti a corrispondere al santo scopo dell'istituto, i quali provati che siano ed addestrati alla regular disciplina in un buon noviziato, e quindi istruiti in un buon corso di studi, colla divina grazia, faranno rifiorire l'istituto medesimo in tutta la Spagna». (*Istruzione per monsignor don Giovanni Brunelli...*, n. 34, cfr. nota 16).

<sup>19</sup> « Allorché il suddetto istituto fu ivi ripristinato nel 1854 era morto il rispettivo superiore generale e tutti i suoi assistenti e sarebbe stato desiderabile il poterli rimettere sotto il generale di Roma, tanto più che avendo sua maestà cattolica perduto oramai irrevocabilmente i suoi estensissimi domini continentali di America non vi è più ragione di conservare il metodo stabilito nella nota costituzione di Pio VII, cioè che vi siano nella Spagna stessa i generali o vicari generali indipendenti da quelli che sono in Roma. Ma la santa memoria di Gregorio XVI prevedeva che la cosa avrebbe incontrato un'opposizione invincibile, e che anzi il solo tentarla avrebbe forse aggiunta una nuova difficoltà al bramato ripristinamento di altri ordini religiosi. Si astenne peraltro il lodato pontefice del fare sia un generale sia un vicario generale a termini della costituzione anzidetta, ma provvide in modo straordinario, con dare cioè agli scolopi spagnuoli un commissario generale da durare *ad beneplacitum Sanctae Sedis*. Ed essendo poi morto in breve intervallo il detto commissario, la santità di nostro signore papa Pio IX, nell'ottobre 1846 gli ha dato un successore nel modo e col titolo medesimo. Ora pertanto monsignor Brunelli resta incaricato di scandagliare destramente il terreno per far conoscere se la tanto desiderabile riunione sotto i generali di Roma possa in avvenire tentarsi con speranza di felice successo ». (*Ibid.*, n. 35).

<sup>20</sup> « Se le trattative di quasi tutti gli articoli sono state difficili e penose, i due de' quali si entra a parlare, possono dirsi dei più imbarazzanti e molesti » (Cfr. mi artículo *El nuncio Brunelli y el concordato de 1851*: « Anales Valenti-



les habría permitido la vuelta en pocos años a su antiguo esplendor económico e influjo político y social. Pero ésto precisamente era lo que el gobierno trataba de evitar, no obstante la buena voluntad con que se llevaron las gestiones para normalizar los asuntos eclesiásticos pendientes. De ahí que el artículo 29 resultase tan raquí-tico y las cortapisas puestas por el gobierno no se resolviesen en la práctica hasta bien entrada la restauración de Alfonso XII y, legalmente, hasta el convenio de 1904<sup>21</sup>.

Tras mil peripecias y discusiones el artículo 29 del concordato quedó redactado en los siguientes términos:

« A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán, al propio tiempo, de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos ».

Un primer análisis del texto nos permite descubrir los tres puntos fundamentales que trata: 1º, los colegios para las misiones de ultramar; 2º, las órdenes religiosas en la península; 3º, la jurisdicción de los ordinarios sobre los regulares.

##### 5. *Los colegios para las misiones de ultramar.*

La cuestión de los colegios para las misiones de ultramar fue tratada solo incidentalmente, porque el gobierno, consciente de su derecho a ejercer el patronato real en los dominios españoles de América y Asia, no quería discutir con la Santa Sede lo que consideraba un privilegio plurisecular, aunque adquirido por concesión pontificia. Y, en efecto, apenas firmado el concordato, los franciscanos consiguieron, mediante real cédula del 19 octubre de 1852 abrir en España un colegio-noviado, como los que tenían los dominicos, agustinos calzados y descalzos, para las misiones de Fili-

nos » 1 [1975] pp. 180-181. Las observaciones de Brunelli sobre estos dos artículos están *ibid.*, pp. 181-195. Bibliografía casi exhaustiva sobre dicho concordato en mi colaboración en *La Iglesia en la España contemporánea*, vol. V de la *Historia de la Iglesia en España...*, p. 154.

<sup>21</sup> Cfr. nota 2.

pinas. También los jesuitas, que desde su extinción habían abandonado las misiones de Mindanao, consiguieron volver a ellas y a las de Toló, y pudieron abrir un colegio en Loyola. Los hospitalarios de San Juan de Dios fueron sustituidos por las religiosas de la caridad, debido al escaso número de religiosos. Al mismo tiempo el gobierno concedió autorización para que se estableciesen en las misiones de Filipinas los sacerdotes de la misión, tanto para dirigir espiritualmente a las religiosas de la caridad como para formar e instruir al clero indígena en los seminarios diocesanos. Por último, tras la disputa entre España y Alemania por la propiedad de las Carolinas, se autorizó a los capuchinos que creasen misiones en dichas islas<sup>22</sup>.

Con respecto a Cuba, por real cédula del 26 de noviembre de 1852 los lazaristas recibieron la dirección de los seminarios de Santiago y de La Habana; los escolapios se encargaron de los colegios de la clase media; los jesuitas de la enseñanza secundaria superior; los franciscanos observantes pudieron volver a muchas de sus antiguas casas. En 1880 se instalaron los carmelitas descalzos, en 1890 los pasionistas, en 1891 los agustinos calzados y más tarde los dominicos.

En Marruecos, donde los alcantarinos de Córdoba habían trabajado durante muchos años antes de la exclaustración, la Santa Sede promovió las misiones de los franciscanos del colegio de Santiago, y aunque esta decisión provocó tensiones entre el gobierno español y la congregación de Propaganda Fide, en 1879 se llegó a un acuerdo y los franciscanos pudieron abrir en Chipiona (Sevilla) un convento dedicado casi exclusivamente a preparar religiosos para las misiones de Marruecos, muy favorecidas por el gobierno, que deseaba la erección de un vicariato apostólico en aquellos territorios<sup>23</sup>.

Los jesuitas fueron invitados en 1856 por el gobierno para establecerse en Puerto Rico y allí llegaron dos años más tarde y a instancias del obispo, Pablo Benigno Carrión, aceptaron la dirección del seminario diocesano. En 1886 abandonaron este puesto al faltarles la protección del nuevo obispo, Juan Antonio Puig. También a los jesuitas fue confiada en 1857 la misión de las islas españolas del golfo de Guinea; la primera misión se estableció en 1858 en Fernando Póo, pero los jesuitas la abandonaron tras la revolución del 1868 y la parroquia que había sido erigida en dicha isla pasó

---

<sup>22</sup> La documentación sobre la mediación de León XIII en la cuestión entre España y Alemania sobre las islas Carolinas, en 1885, está en ASV AN Madrid 523, *tít. II, rúbr. I, sec. I, n. 21*.

<sup>23</sup> Cfr. *Stato degli ordini regolari alla fine del 1892*, n. 11ss (cfr. nota 3).

a manos de sacerdotes seculares, que la redujeron a un estado de total abandono. En 1883 dicha misión fue restaurada y confiada a los misioneros claretianos, quienes hacia 1890 contaban con 8 residencias, dependientes de un prefecto apostólico<sup>24</sup>.

Pocos meses antes de la caída de Isabel II, el ministro de Ultramar autorizó la apertura de tres casas religiosas para las misiones en general: una de capuchinos, otra de benedictinos y la tercera de carmelitas. descalzos. Pero sólo la primera pudo funcionar en El Pardo y por pocos meses, ya que un decreto del gobierno provisional revolucionario, fechado el 18 de octubre de 1868, ordenó el cierre de todas las casas religiosas abiertas en España después de 1837<sup>25</sup>.

Como puede verse por esta apretada síntesis, las órdenes religiosas mencionadas eran las únicas que tenían existencia legal en los llamados territorios españoles de ultramar. Todos los miembros de las mismas gozaban de los derechos, ayudas y privilegios que desde los tiempos antiguos disfrutaron los primeros misioneros. El mayor privilegio era la exención del servicio militar, lo cual favorecía las vocaciones. El estado de las misiones era en 1892 el siguiente:

Franciscanos: 7 provincias.  
 Capuchinos: 3 provincias.  
 Jesuitas: 3 provincias.  
 Agustinos calzados: 2 provincias.  
 Dominicos: 2 provincias.  
 Carmelitas: 2 provincias.  
 Claretianos: muchas casas.

El estado, pues, de las misiones permitió a estas órdenes establecerse en España y orientar sus actividades hacia ultramar.

Sin embargo, el punto principal que centró la atención de los nuncios durante la segunda mitad del XIX y fue objeto de continuos contrastes con el gobierno, radicaba en el segundo aspecto del artículo 29 del concordato, es decir la restauración legal de los religiosos en la península<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* n. 14-17.

<sup>25</sup> *Ibid.* nn. 18-19.

<sup>26</sup> Las gestiones de los nuncios durante la segunda mitad del XIX quedan documentadas en el apéndice III.

## 6. *Las órdenes religiosas en la península.*

Nótese que ni el concordato de 1851 ni las instrucciones dadas a lo largo del XIX a los nuncios pretendían la solución radical del problema, sino simplemente preparar el camino con lentitud y seguridad para llegar un día al total restablecimiento de los regulares<sup>27</sup>. Y a los cuarenta años del concordato podía afirmarse que se había conseguido el objetivo, no obstante las muchas dificultades encontradas en el camino. Veamos cómo fue ésto posible.

Aunque la ley general de exclaustación no hizo excepciones, el gobierno toleró de hecho la presencia de los escolapios y de los hospitalarios de San Juan de Dios con tal de que perdieran el carácter de institución religiosa y se dedicasen a la enseñanza y asistencia sanitaria, respectivamente, porque el Estado no estaba en condiciones de sustituir a estos religiosos en sus tareas específicas.

Hemos ya visto que los escolapios volvieron a la legalidad en 1845 y lo mismo podía haber sucedido con los hospitalarios si no se hubiesen desacreditado ante la opinión pública, aunque en la práctica el gobierno toleró su existencia.

---

<sup>27</sup> En 1875 al nuncio Simeoni se le dijo al respecto: «Le case e gl'istituti religiosi non andarono esenti dagli attacchi della rivoluzione, disconoscendosi da questa diritti e privilegi sanciti da reali decreti e garantiti da solenni accordi presi con la Santa Sede e co' suoi rappresentanti. L'articolo XXX del concordato riconobbe l'esistenza canonica e civile dei monasteri di monache, e con successivi decreti esecutoriali ne fu determinato il numero e adempiute le condizioni prescritte nello stesso articolo. Ciò non ostante, avendo il ministro di Grazia e Giustizia, con decreto del 18 ottobre 1868, ridotto a metà il numero dei monasteri, molte religiose furono arbitrariamente trasferite ad altri conventi ed usurpati dal governo i locali da esse occupati. Quindi si proibì alle medesime di ricevere novizie e di ammettere queste alla professione. Con l'articolo XXIX del concordato fu convenuto che sarebbero ripristinate le congregazioni di San Vincenzo de Paoli e di San Filippo Neri, ed in esecuzione del medesimo furono aperte varie case dell'una e dell'altra. Ma per disposizione del governo rivoluzionario furono sopprese le dette case ed i locali abitati dai religiosi furono indemaniati. Finalmente, con successivo decreto ministeriale fu soppressa la Compagnia di Gesù, la quale era stata ristabilita con reale decreto della regina Isabella per le missioni delle colonie, in conformità al citato articolo del concordato. Egualmente furono sopprese una casa di cappuccini ed altre di carmelitani.

Riguardo alle religiose, monsignor nunzio si adopererà per la revoca della arbitraria proibizione del noviziato e della professione e procurerà di ottenere la immediata restituzione almeno di una parte dei monasteri tolti alle medesime. Prese poi le opportune intelligenze cogli ordinarii e coi superiori regolari si adopererà presso il governo per conseguire gradatamente il ristabilimento degli ordini e delle case sopprese, e con preferenza delle due menzionate congregazioni, che sono specialmente contemplate nel concordato». (Cfr. mi artículo *Instrucciones a Simeoni, primer nuncio de la Restauración*: «Revista española de Derecho Canónico» 33 (1977) pp. 158-159. Dos años más tarde al nuncio Cattani se le dieron instrucciones semejantes:

«L'articolo 29º del concordato che si riferisce al 'ristabilimento degli or-

En las negociaciones concordatarias se prescindió de estas dos órdenes y se centró la atención en los paúles y oratorianos, que irían estableciéndose en las diócesis en la medida en que fuesen requeridos por los obispos. Con real decreto del 25 de julio de 1852 fue restaurada la congregación de la Misión(paúles) y el 3 de diciembre del mismo año la del Oratorio de San Felipe Neri. El tiempo se encargó de demostrar que la elección había sido equivocada, porque ninguno de los dos institutos se desarrolló como se esperaba<sup>28</sup>.

En el artículo 29 aparece la frase y *otra orden de los aprobados por la Santa Sede*, que centró la polémica sobre el restablecimiento

dini religiosi' tanto necessari alla Spagna, non è stato mai adempiuto del tutto, lasciandosene l'attuazione più all'iniziativa privata dei prelati, di quello che ad una generale misura governativa. Lo stesso decreto del signor Romero Ortiz con cui nel 1868 si abolirono anche le congregazioni di san Filippo Neri e di san Vincenzo de' Paoli, è stato abrogato più di fatto che di diritto sotto l'attuale governo. Il ministro di grazia e giustizia, nel discutersi l'articolo 13º della nuova costituzione, interpellato alle cortes se ove si concede a tutti gli spagnoli la libertà di associarsi per i fini della vita umana si dovrebbero anche comprendere gli ordini religiosi, rispose che riguardo a questa sorta di associazioni si dovrebbe stare alle limitazioni apposte nel concordato. Le quali limitazioni si pretende contenersi nei termini del citato articolo in cui si dispone che si sarebbero ristabilite, ove fosse necessario, le due menzionate corporazioni ed 'otro orden de los aprobados por la Santa Sede', quasiché con siffatte parole si avesse voluto designare uno solo degli altri istituti regolari, mentre secondo le osservazioni dell'eminentissimo Brunelli quelle dovevano intendersi *demonstrative* e non *taxtative*, e tale era la pacifica intelligenza dei ministri che presero parte alla relativa compilazione.

Per venire ad un accordo l'eminentissimo Franchi propose lo scambio di due note ufficiali nelle quali, fissata categoricamente l'interpretazione della parte controversa dell'articolo 29º, nel senso delle menzionate osservazioni, si convenisse da ambe le parti su vari punti già accordati relativamente agli ordini religiosi e principalmente sulla dipendenza delle nuove case dai superiori generali residenti in Roma. Questa idea piacque al ministro di grazia e giustizia di allora, e previe alcune osservazioni, con dispaccio della Segreteria di stato 8 agosto 1868 distinto col n. 51492, fu autorizzato il nunzio a dar corso alla nota menzionata. Ora il nunzio avendo presente le istruzioni contenute nel menzionato dispaccio, potrebbe all'opportunità riallacciare le trattative e procedere allo scambio delle note ufficiali. Frattanto, poiché il governo sembra disposto ad ammettere che si possano ristabilire alcuni altri ordini nel regno, eccezion fatta delle province del nord, ed a patto che non se ne dimandi allo stesso la dotazione, non mancherà di suggerire ai prelati che a poco a poco, senza strepito, profittino della annuenza governativa e sappiano procurare alle loro Chiese così rilevante vantaggio. In quanto alla dipendenza di tutte le case dai superiori generali di Roma, bisognerebbe per ora conseguirla con molta prudenza, e meglio per via di fatto, o per mezzo ancora d'un *commissario generale* residente nella Spagna a fine di togliere al governo ogni pretesto di proibizione». (Cfr. mi artículo *Instrucciones a Giacomo Cattani, último nuncio de Pio IX en España: Ibid.* (próxima publicación).

Casi las mismas palabras se repiten en las *Istruzioni per monsignor Angelo Bianchi, arcivescovo titolare di Mira, nunzio apostolico in Spagna*, dadas por la secretaría de Estado el 15 de octubre de 1879, n. 37324, (ASV AN Madrid 504, tit. I, rúbr. I, sec. IV).

<sup>28</sup> Cfr. *Stato degli ordini regolari alla fine del 1892*, n. 20-21.

de las restantes congregaciones religiosas, aunque las razones que en realidad lo obstaculizaron fueron muchas. En primer lugar, los obispos no se mostraron abiertamente partidarios de los religiosos ni aprovecharon la posibilidad abierta por el concordato. En su mayoría se limitaron a pedir en las respectivas diócesis la apertura de una sólo casa de lazaristas o paúles y otra de oratorianos. Pero la verdadera oposición surgió del gobierno.

Tras el concordato se consiguió instalar en el monasterio del Escorial una comunidad de jerónimos<sup>29</sup>, que fue cerrada por el gobierno progresista de 1854<sup>30</sup>. Varias ordenes (benedictinos, cartujos, trinitarios, capuchinos, redentoristas, etc.) pidieron a través de los obispos la apertura de una casa, pero todas las gestiones resultaron inútiles. En Burgos y Avila, se consiguió bajo la directa responsabilidad del obispo y la tolerancia del gobierno. Sólo los misioneros del Inmaculado Corazón de María, fundados en 1849 por el padre Claret, recibieron aprobación gubernativa en 1859<sup>31</sup>, cuando el fundador era confesor de Isabel II y arzobispo titular de Trajanópolis.

El gobierno defendía su intransigente postura en una interpretación del art. 29 del concordato, que la Santa Sede consideraba errónea. Para el gobierno la frase *otra orden* se refería a una sólo, mientras que para la Santa Sede se extendía a todas las aprobadas canónicamente. Gestiones en este sentido fueron realizadas en 1867 por el nuncio Barili, que no consiguió convencer a sus interlocutores del verdadero alcance del artículo concordatario<sup>32</sup>.

Al consolidarse la revolución del 68, el ministro de Gracia y Justicia Romero Ortíz, con decreto del 12 de octubre de dicho año suprimió de nuevo la compañía de Jesús, y el 18 del mismo mes extinguió las órdenes religiosas que se habían restablecido después de 1837 y ordenó la exclaustración de sus miembros. Pero el 20 de noviembre fue aprobado por el general Serrano, presidente del gobierno revolucionario provisional, un decreto que sancionaba el derecho de asociación y reconocía existencia legal a los religiosos con

<sup>29</sup> *Colección legislativa...*, LXII, p. 9-12.

<sup>30</sup> *Ibid.*, LXIII, pp. 57-59.

<sup>31</sup> Cfr. *Stato degli ordini regolari...*, n. 22. En 1859 esta congregación no podía incluirse entre las mencionadas en el concordato, que se refería sólo a las aprobadas por la Santa Sede, porque los claretianos no obtuvieron la aprobación pontificia hasta el 21 de noviembre de 1860 (decretum laudis) y la definitiva hasta el 11 de febrero de 1870.

<sup>32</sup> «Per negarsi il governo a permettere il ristabilimento degli ordini regolari nella penisola, ebbe ricorso a una interpretazione evidentemente erronea del ridetto articolo del concordato, nella parte che si sta esaminando; lo dimostrerà anche meglio la poco buona volontà che lo guidava.

tal de que manifestasen al gobierno sus reglamentos internos y las finalidades de su existencia. Se les prohibía estar sujetos a autoridades extranjeras y se les sometía al derecho común para adquirir y poseer bienes. Esta decisión permitió la supervivencia de los colegios para las misiones de ultramar, que habían sido suprimidos

Nel 1867, stando al potere un governo moderato, parve al nunzio monsignor Barili che, mettendo a profitto le buone disposizioni del ministro di grazia e giustizia, avrebbe potuto indurre il governo a dar esecuzione a questo punto importante del concordato. Il governo cominciò con sottomettere al parere del consiglio di stato la frase relativa alla erezione di « case di altro ordine degli approvati dalla Santa Sede ». La maggioranza opinò che le parole « altro ordine » non significano un ordine religioso qualsiasi fra gli approvati, ma un ordine determinato ed unico, che i prelati dovevano indicare; e pertanto non poteva il governo acconsentire all'apertura di case religiose, (ad eccezione di quelle esplicitamente convenute) prima che i vescovi facessero questa scelta.

In conseguenza non potersi pensare al ristabilimento in genere degli ordini regolari; questi esser stati soppressi per legge e per legge dovevasi ripristinare. La minoranza del consiglio di stato interpretò quelle parole nel senso che in ciascuna diocesi potesse aprirsi *una sola casa* di un ordine qualsiasi. Ambedue le interpretazioni sono erronee: la seconda perché il testo dell'articolo dice chiaramente che « si stabiliranno, *dove sia necessario, case, conventi etc. e congregazioni* ed altro ordine »; la prima perché nulla autorizza a supporre che i prelati dovessero determinare quest'ordine *unico* da approvarsi e pertanto è gratuita.

Invece monsignor Brunelli difendeva l'interpretazione seguente; egli avea proposto al governo con molta speranza che fosse accettato un articolo, ove si leggono queste parole: « Se establecerán desde luego congregaciones de clérigos seculares y regulares, y *órdenes religiosas* de las aprobadas por la Santa Sede, y por ahora habrá en cada diócesis una casa al menos de alguna de ellas... además el gobierno de S. Majestad promete acceder a las peticiones de los pueblos al establecimiento de otras casas ». Ma poiché per grazia poté farsi accettare l'articolo 29 quale è stato citato, in esso articolo trovavasi condensata la sostanza di ciò che apertamente esprimevasi nell'anteriore, e lo stesso monsignor Brunelli lasciò scritto che « la espressione *un altro ordine* si è usata per prudenza in luogo dell'altra *ed altri ordini*, deve per altro intendersi *demonstrative* e non *taxative*, quasi che siasi voluto restringere il senso ad un altro unicamente degli istituti regolari; *ed è questa l'intelligenza pacifica con i signori ministri* ».

Nonostante queste osservazioni monsignor Barili convenne col ministro nell'interpretazione che si legge nell'articolo 1º di uno schema di decreto che di comune consenso erasi preparato per la pubblicazione: « vengo en declarar que la *otra orden* que se indica (nell'articolo 29), es la que atendidas las circunstancias se considere más útil... con tal que sea de las aprobadas », nella quale interpretazione l'equivoco non sembra tolto. Eppure le molte premure poi da lui fatte perché il decreto si pubblicasse, caddero tutte a vuoto, come furono inutili quelle che continuò a fare il suo successore monsignor Franchi.

Questi rinunziando allora al decreto affine di evitare al governo la probabile opposizione dei partiti avanzati, propose invece lo scambio di due note diplomatiche, da considerarsi come parte integrante del concordato. Piacque l'idea al governo e alla Santa Sede, e il nunzio preparò e comunicò confidenzialmente al ministro la minuta della sua nota. Riguardo all'interpretazione delle parole « altro ordine », ecco ciò che si legge: « Y primeramente queda declarado que bajo las genéricas palabras y *otra orden* que se leen en el citado art. 29, se entienden todas las órdenes y corporaciones religiosas, sin otra limitación que la de estar aprobadas par la Santa Sede ». Sopraggiunse la rivoluzione del settembre 1868, e non si poté dar seguito all'affare ». (Cfr. *Stato degli ordini regolari...*, n. 23).

por el decreto del 18 de octubre anterior<sup>33</sup>.

Sin embargo, ninguna orden religiosa aprovechó la normativa en materia de asociaciones porque en la práctica era irrealizable y porque la situación política del país no lo aconsejaba.

La restauración monárquica de Alfonso XII cambió radicalmente el panorama político y aunque el gobierno durante dos años se opuso al reconocimiento legal de los religiosos fue cediendo lentamente a las continuas presiones de obispos y religiosos y tras la aprobación de la constitución de 1876, que sancionó el derecho de asociación, toleró de hecho el establecimiento de algunas órdenes.

No fueron razones de tipo eclesial las que alteraron la rigidez inicial del gobierno moderado de Cánovas sino de interés político. La propaganda revolucionaria, acogida a la nueva normativa en materia de asociaciones, comenzaba a organizarse e intensificarse y el gobierno buscó en las órdenes religiosas un elemento que neutralizara de alguna forma los efectos nocivos de aquella. Según este criterio y habida cuenta de la rápida difusión que los movimientos sediciosos adquirían en las provincias meridionales, el gobierno facilitó la apertura de casas religiosas en las zonas más afectadas por el descontento político y social. De ahí que las primeras restauraciones tuvieran lugar en Andalucía.

Con todo, en 1877 comenzó el restablecimiento de los regulares en España. Desde el principio de dicho año hasta mediados de 1880 se abrieron en la península 32 casas de benedictinos, dominicos, franciscanos, capuchinos, jesuitas, carmelitas, trinitarios, mercedarios, paúles, redentoristas, pasionistas, hospitalarios de San Juan de Dios y hermanos de La Salle.

A partir del segundo semestre de 1880 se incrementaron sensiblemente las casas de frailes debido a la expulsión de muchos religiosos de Francia. El 1 de junio de 1880 el ministro de Gracia y Justicia dirigió una circular a los gobernadores civiles para regular la apertura de casas por parte de los religiosos franceses huidos<sup>■</sup> y también de los españoles. A los franceses se les prohibió establecerse en las provincias limítrofes con Francia y todos los religiosos, españoles y franceses, deberían obtener una especial autorización gubernativa.

Planteóse entonces una polémica jurídica, porque mientras el gobierno autorizaba de hecho la instalación de las órdenes seguía en vigor la ley general de supresión de conventos de 1837, que nunca

---

<sup>33</sup> Cfr. mi libro *Iglesia y Revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico desde la documentación vaticana inédita* (= Colección de historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra: 12) (Pamplona, Eunsa, 1979), pp.



había revocada. Existían sin embargo varias salidas legales: 1ª, las misiones de ultramar, que consentían la existencia jurídica de casi todos los institutos religiosos porque enviaban misioneros a aquellas tierras; 2ª por la interpretación que la Santa Sede daba a la frase *otro orden aprobado*, del artículo 29 del concordato, pues todas las establecidas en España eran de derecho pontificio; 3ª porque las casas religiosas existían legalmente en virtud de la ley de asociación y quedaban reconocidas por la circular del 1 de junio de 1880, y 4ª, porque, indirectamente el nuevo código civil las reconocía, habiendo legislado sobre ellas<sup>34</sup>.

### 7. Relaciones entre religiosos y obispos.

El tercer punto del art. 29 se refiere a este aspecto. La sumisión de los regulares a los ordinarios diocesanos era un tributo que debían pagar los primeros a la situación del país so pena de extinción, porque los negociadores gubernativos del concordato no cedieron en este asunto lo más mínimo y el papa se vio obligado con *motu proprio* del 12 de abril de 1851 («*Regularium personarum*») a suspender el privilegio de exención de los religiosos por un período de diez años y a someterles a los obispos, considerados delegados de la Santa Sede en esta materia

Fue una situación excepcional que estuvo en vigor hasta los albores del siglo XX, y aunque no creó graves problemas por parte de los obispos sí fue causa de algunos desórdenes y abusos en comunidades religiosas, como veremos inmediatamente.

La mente del papa al tomar esta decisión fue asegurar el normal desarrollo de las órdenes religiosas, de modo que el obispo fuese sólo la autoridad eclesiástica que garantizase la disciplina formal de cada instituto religioso de cara al poder civil, pero sin que influiese lo más mínimo en el orden interno, de modo que en cada comunidad debía seguir respetándose la autoridad del superior legítimo, el cual debería cuidar la recta observancia de las reglas y el mantenimiento del espíritu fundacional. A los obispos se les advirtió que debían limitarse a esta mente pontificia, de modo que sus intervenciones en la vida de los conventos y en el régimen general de las órdenes no fuese más allá de las limitaciones que la misma Santa Sede observaba, a través del correspondiente dicasterio que entonces era la congregación de Obispos y Regulares. Se trataba además de una facultad delegada con carácter temporal y no perpetuo. De ahí que se recomendase con insistencia a los obispos el

---

<sup>34</sup> *Stato degli ordini regolari...*, nn. 24-27.

tratar con el mayor respeto a los religiosos, procurando la máxima inteligencia con los superiores, únicos responsables del régimen interior de las comunidades y, en concreto, del exámen previo a la admisión de los novicios, de la dirección de los estudios, de los cargos u oficios internos de cada religioso y de los traslados de una a otra comunidad. Por ello, aunque los religiosos estaban formalmente sometidos a los obispos diocesanos y exentos del superior general del respectivo instituto, en la práctica los superiores locales de cada orden disponían de total libertad para dirigir y administrar la vida interna de la misma, sin que el obispo pudiera limitar su autoridad.

El balance final de esta gestión fue altamente positivo por parte de los obispos, pues usaron la facultades con tal discreción y desinterés que cuando éstas caducaron el 3 de octubre de 1884 a ninguno se le ocurrió solicitar su renovación<sup>35</sup>.

#### 8. Relaciones entre los religiosos españoles y los superiores generales residentes en Roma.

La unión de los religiosos españoles a los superiores generales residentes en Roma fue obsesión constante de la Santa Sede a lo largo del XIX. La misma Santa Sede, que había otorgado con la bula *Inter graviores* (15 mayo 1804)<sup>36</sup> un privilegio solicitado por el rey

---

<sup>35</sup> Después de esta fecha la Santa Sede siguió renovado cada tres años dichas facultades, como puede verse en el apéndice III. Cfr. también *Stato degli ordini regolari*, n. 28-29.

<sup>36</sup> La bula *Inter graviores* no fue provocada por exigencia alguna del derecho de patronato de los reyes de España sobre las órdenes religiosas existentes en las posesiones de ultramar, sino que fue dada para introducir una reforma disciplinar en todas las congregaciones existentes en los dominios de España, y especialmente en las de la península, excesivamente relajadas. La documentación relacionada con la concesión de este privilegio puede verse en el archivo de asuntos extraordinarios citada en mi artículo indicado en la nota 11 y además en ASV AN Madrid 230. Cfr. mi artículo *El archivo de Pietro Gravina, nuncio en España (1803-1817)*: «Escritos del Vedat» 9 (1979) 312-314. Dicha bula fue completada el 3 de abril de 1832 con otra de Gregorio XVI, llamada *In suprema*, que constituye con la *Inter graviores* el *corpus* jurídico para regular la situación de los religiosos en la España del XIX. Una amplia interpretación sobre el valor y alcance de ambos documentos pontificios fue dada por la Secretaría de Estado, el 11 de septiembre de 1894, en la respuesta al parecer emitido por la comisión de cuatro ministros de la corona de España. el 15 de julio de 1894, sobre el decreto de la S. C. de Obispos y Regulares, del al parecer emitido por la comisión de cuatro ministros de la corona de España con el general de la orden residente en Roma (Véase apéndice IV). Cfr. además BASILIO DE RUBÍ, *Reforma de los regulares en España a principios del siglo XIX. Estudio histórico-jurídico de la bula «Inter graviores» (15 mayo 1804)* (Barcelona 1943); MELCHIOR DE POBLADURA, *De superiorum generalium electione tem-*

de España para los regulares de sus dominios, advirtió inmediatamente las consecuencias negativas de esta concesión. Los despachos de los nuncios, las relaciones o informes de los obispos y otros documentos confirman las desventajas de este sistema. En lugar de resolver problemas se crearon tensiones y conflictos gravísimos en las comunidades religiosas<sup>37</sup>.

Tras el concordato de 1851 se trató lentamente de suprimir este

*pore regiminis alterni (1804-1885)*: «Collectanea Franciscana» 27 (1957) 166-195, 282-323; A. BARRADO MANZANO, *La bula «Inter graviore curas» de Pío VII en la orden franciscana y ulterior régimen general de la orden en España (1803-1904)*: «Archivo Ibero-Americano» (Madrid) 24 (1964) 353-396.

<sup>37</sup> Entre mil ejemplos que podría citar me limito a presentar un eloquente botón de muestra, sacado del despacho n. 503 (13 febrero 1832) del nuncio Tiberi:

«La bolla *Inter graviore* si può paragonare ad un prisma. Fra la multeplice varietà di colori ciascuno vi trova quello che cerca.

Le parole «itaque vicarius generalis cui tres aut quator assistentes sive definitores, sive consultores, alique iuxta regulas instituti adsint, in provinciis quae ab eo regendae sint, libere omnem iurisdictionem exercebit, quam ante ibidem summus ordinis magister exercebat» vengono interpretate in maniera molto diversa.

I religiosi di San Francesco sostengono non essersi fatta innovazione alcuna rispetto al numero dei definitori, sotto qualunque nome si vogliono comprendere quelli che assistono al ministro generale o al vicario. Se il legislatore si riferisce alle regole de'istituto, queste unicamente è necessario tenere in vista, ed è per ciò che ciascuna delle due famiglie nomina nulla meno che dieci definitori, e persona non vi trova nulla a ridire. *Demonstrative* e non *taxative*, per usar un poco elegante latino forense, si parlò dei *tres* o *quatuor* perché si aggiunge *alique iuxta regulas instituti*. Che se si dovesse attendere il testo letterale del *tres vel quatuor* sarebbe permesso ai scolopi ed ai carmelitani calzati, i quali non contano che due assistenti, ampliarne il numero.

Al contrarii i cappuccini sono d'avviso che il generale conserva le antiche sue prerogative. La bolla *Inter graviore* nulla altro accenna se non che «electio summi magistri iuxta leges respectivorum ordinum a capitolo generali let». Non fa motto dei delnitori, i quali debbono eleggersi dal medesimo capitolo. L'espressione *tres vel quatuor* è riferibile al solo vicario.

Infatti il cardinal protettore, nella lettera diretta al nuovo generale, non si querela punto dell'elezione di sei definitori, e Pio VIII, di gloriosa memoria, con due dispacci dell'eminentissimo Albani loda ed approva ciò che venne stabilito». (Cfr. mi *Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi...*, p. 648). A este despacho la secretaría de Estado contestó en los siguientes terminos:

«Profitto nonpertanto dei riflessi partecipatimi dalla prelodata sacra congregazione per far lei intesa di tutto ciò che può servire di replica all'ultimo dei predetti dispacci, ed intelligenza sua particolare sul dispositivo della bolla *Inter graviore*, il cui senso non sembrava ovvio e preciso.

La sacra congregazione è convenuta che debbano riconoscersi tassative le parole della bolla *tres aut quatuor assistentes sive definitores adsint*. E sebbene al capitolo 8 delle costituzioni dell'ordine si dieno facoltà di eleggerne sei, le nuove disposizioni prese nella bolla moderano questo numero, ed avendo più volte i religiosi spagnoli implorato la licenza di oltrepassarlo, la Santità Sua l'ha sempre negata. Le susseguenti parole poi *alique iuxta regulas instituti adsint*, s'intendono grammaticalmente ancora degli altri diversi uffizi da farsi nel capitolo a forma delle regole dell'istituto.

Né vale l'osservazione di essere le parole *tres vel quatuor* pediseque alla scelta del vicario generale, e non del ministro general, giacché trattandosi in

privilegio. A medida que las órdenes religiosas iban siendo restauradas se negó a los religiosos el derecho a elegir sus vicarios generales, como estaba previsto en la bula *Inter graviores* y, en su lugar, la Santa Sede nombraba comisarios apostólicos, propuestos por los superiores generales. Con el tiempo fue desapareciendo también esta figura y algunas grandes órdenes, como los dominicos y los capuchinos, aceptaron sin dificultad el regreso a la antigua disciplina y la consiguiente sumisión al general de Roma.

La Santa Sede trató por vez primera de negociar directamente este asunto con el gobierno español en 1867. Se aprovechó un momento favorable en las relaciones hispano-romanas y la amistad entre el nuncio Barili y los ministros del gobierno presidido entonces por Narváez. Se llegó incluso a redactar un proyecto de decreto, aprobado por el gobierno, pero al llegar a Madrid el nuevo nuncio, Franchi, que sustituía a Barili, creado cardenal, se prefirió comunicar a las ministros de Gracia y Justicia y de Ultramar una nota diplomática, en la cual se afirmaba que no siendo ya posible aplicar a los religiosos españoles cuanto previsto en la bula *Inter graviores*, dicha bula debía considerarse abrogada hasta la reorganización de los regulares proyectada en los acuerdos que la Santa Sede y el gobierno tomarían sobre esta materia<sup>38</sup>.

Preveía esta nota que los religiosos fuesen entre tanto gobernados por un vicario general español, nombrado expresamente por el general residente en Roma. Dicho nombramiento sería comunicado oficialmente a la reina. El vicario general no sustituía de cara al gobierno al obispo diocesano, que seguiría ejerciendo las facultades anteriormente indicadas, sino que anularía la figura del comisario apostólico, porque el vicario general tendría autoridad sobre todas las casas de la orden existentes en España y en las posesiones de ultramar. La revolución del 1868 truncó bruscamente las negociaciones para resolver este asunto, que se hallaban ya en buen punto, pues el gobierno se mostraba dispuesto a ceder a las justas pretensiones de la Santa Sede.

Después de la restauración política no se volvió a presentar ocasión favorable para concluir las gestiones iniciadas en 1867, pero

---

detto articolo della giurisdizione e privative del vicario generale, e dicendosi *quae eadem ipsae erunt quas summus magister habet*, e della successiva elezione dei superiori generali sessennio, „la surriferita disposizione comprende tanto i capitoli in cui si sceglie il vicario generale quanto quelli in cui si elegge il generale». (*Ibid.*, p. 650).

<sup>38</sup> Cfr. ASV AN Madrid 444 en mi artículo *El archivo del nuncio Barili (1857-1868)*: «*Archivum Historiae Pontificiae*» 17 (1979) 349.

la experiencia demostró la buena actitud del gobierno ante la restauración de los regulares tolerando la apertura de conventos sin oponer dificultades. Carmelitas, capuchinos, cartujos, hospitalarios y otros institutos religiosos que en el momento de regresar a España solicitaban de la Santa Sede la sumisión total al legítimo superior general no encontraban oposición por parte del gobierno. Incluso los generales podían visitar tranquilamente sus respectivas casas en España.

Sin embargo, no faltaron casos en los que el gobierno intervino provocado por los religiosos. En 1884 fue nombrado el vice-comisario apostólico de los franciscanos con un decreto de la S. C. de Obispos y Regulares. El gobierno, aunque conocía este nombramiento por comunicación directa del propio interesado, lo toleró, sin mostrar el mínimo interés por el mismo. Pero un religioso español, residente en Roma, que aspiraba al cargo y no lo había conseguido, tanto mareó al embajador ante la Santa Sede que éste denunció al gobierno el decreto de la sagrada congregación y dirigió una protesta a la secretaría de Estado porque había violado cuanto previsto en la bula *Inter graviores*. La secretaría de Estado tuvo que presentar sus excusas y aclarar el asunto.

Otro caso. En 1886 la S. C. de Obispos y Regulares, con el fin de acercar a los escolapios españoles al general de Roma, expresó a los superiores españoles el deseo de que participaran en la próxima elección del general, pero éstos se negaron a asistir y la Santa Sede no adoptó ulteriores medidas para no provocar al gobierno español.

En 1889 y en 1891 se insistió en suprimir el vice-comisario de los capuchinos, pero por temor a interferencias gubernativas la Santa Sede prefirió nombrar un nuevo vice-comisario.

Por ello, no había mas solución que tratar de resolver lentamente y con tacto el problema, de modo que fuesen los propios comisarios quienes gestionasen la unión directamente con los religiosos españoles y con el respectivo general, sin crear fracturas ni suscitar tensiones en el seno de las órdenes. Y los nuncios insistieron para que entre el general de la orden y el comisario en España existiese la máxima inteligencia y armonía<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> *Stato degli ordini regolari*, n. 29-31.

### 9. El « affaire » de los agustinos.

Los agustinos provocaron un grave conflicto diplomático entre la Santa Sede y el gobierno español por el asunto que estoy estudiando. El 4 de julio de 1893 con decreto de la S. C. de Obispos y Regulares fue sancionada la unión de los agustinos al general de Roma para poner fin a la insubordinación de algunos superiores locales. Los agustinos rebeldes acudieron al gobierno contra este decreto y en julio de 1894 un memorándum dirigido a la Santa Sede por el gabinete español exigía: 1º sumisión del decreto de la sagrada congregación al *exequatur* regio; 2º, revocación de dicho decreto porque violaba el derecho de patronato de la corona de España en las islas Filipinas; 3º, que, suspendida la ejecución de este decreto, se reanudasen las negociaciones iniciadas en 1852 e interrumpidos en 1867 para conseguir el nombramiento de vicarios generales españoles residentes en España, independientes de Roma.

La Santa Sede replicó con otro memorándum fechado el 11 de septiembre de 1894. Cuanto todo parecía resuelto surgió un nuevo incidente a raíz del capítulo general que se debía celebrar en Roma en septiembre de 1895, al que habían sido convocados los agustinos españoles. La Santa Sede se vio obligada en tal ocasión a explicar oficialmente al gobierno español el alcance de la invitación<sup>40</sup>.

El capítulo se celebró regularmente y a los religiosos españoles se les confiaron dos cargos importantes: procurador general de la orden y asistente. Todo parecía resuelto, cuando el 12 de diciembre de 1895 el ministro de Ultramar, Tomás Castellano, sin haber oído previamente al nuncio, publicó un decreto que extendía arbitrariamente a otras órdenes religiosas las declaraciones hechas por la Santa Sede a propósito de los agustinos y alteraba el sentido de la tercera declaración, ordenando que los superiores provinciales, locales y otros oficiales estuviesen sometidos exclusivamente a la autoridad del rey de España, dando a entender que no debían reconocer otro superior diverso del monarca.

La Santa Sede replicó enérgicamente al embajador en Roma y dio instrucciones al nuncio para que protestase formalmente ante el gobierno y consiguiese la revocación de esta norma, que era intolerable. Entre tanto, el ministerio del Ultramar preparaba un estudio comparado entre la disposición del ministro y las leyes de Indias

---

<sup>40</sup> La Santa Sede deploró que el gobierno español hubiese dado tanta importancia a un asunto de tan poca monta como el de los agustinos y no dudó en manifestar sus quejas en la respuesta del 11 de septiembre de 1894. (cfr. apéndice IV).

para justificar la interferencia del gobierno en este asunto. Al nuevo nuncio, monseñor Francica Nava di Bontifé que llegó a Madrid en 1896, se le dieron instrucciones precisas para acabar con este asunto, que la Santa Sede consideraba ya resuelto <sup>41</sup>.

De hecho el gobierno no insistió en sus pretensiones debido a la situación político-militar de las Filipinas. Al nuncio Rinaldini, destinado a Madrid en las postrimerías del XIX, se le insistió para que gestionase personalmente ante la reina regente, María Cristina la unión al general de Roma de los religiosos que seguían separados

<sup>41</sup> A los agustinos de España y a los problemas creados por la bula *Inter graviores* en el gobierno de los regulares está dedicado el capítulo XII de las instrucciones impartidas por la secretaría de Estado en 1896 al nuevo nuncio apostólico, monseñor Giuseppe Francica Nava di Bontifé, arzobispo de Catania, que llegó a Madrid cuando estos asuntos estaban prácticamente resueltos. Considero útil la reproducción íntegra de este importante capítulo de las instrucciones, porque sintetizan el estado de la cuestión:

«Un fatto al quale la Santa Sede annette non poca importanza e su cui perciò si richiama l'attenzione del nunzio, è quello che riguarda l'unione degli ordini religiosi esistenti in Spagna coi rispettivi superiori generali di Roma. — Gioverà esporre succintamente come siano andati i fatti fin dal principio. Nel 1801, il signor Vargas y Laguna, ministro di Spagna in Roma, in nome del suo governo presentò alla Santa Sede alcune domande, fra le quali quella della separazione dei domenicani e degli scolopi spagnoli dal rispettivo generale, per formarne corpi regolari quasi affatto separati ed indipendenti dal capo dell'ordine. A tale istanza rispose la Santa Sede opponendo un giustificato rifiuto, e proponendo un progetto che salvasse l'unità dell'ordine.

Il re Carlo IV replicò non trovare sufficienti al bisogno le concessioni proposte da Pio VII e insisteva sulla prima domanda. La Santa Sede respingeva di bel nuovo la domanda ribattendone le ragioni e proponendo altri temperamenti. Pareva che il governo volesse accedere a tali proposte; ma vi appose tali condizioni che la Santa Sede, per non rompere l'unità e integrità dell'ordine, ancora una volta si vide obbligata a rispondere con un rifiuto. La cosa rimase in sospenso per qualche tempo, finché giunse una nuova istanza, che non si limitava ai soli domenicani e scolopi, ma si estendeva a tutti gli ordini religiosi esistenti in Spagna pei quali si chiedeva che fossero posti sotto la piena e totale dipendenza degli ordinari diocesani.

Siccome fra i motivi della domanda vi era anche questo, che, cioè, negli ordini regolari di Spagna si verificavano gravi inconvenienti, ai quali il generale per la lontananza non poteva subito porre opportuni rimedi, la Santa Sede commise al cardinale de Bourbon una visita a tutti gli ordini esistenti nei domini spagnoli. Nel frattempo, nel 1803, mentre si preparava la visita, il governo faceva presentare una memoria con quattro nuove proposizioni. A queste la Santa Sede rispose formulando altre basi, che accettate diedero luogo alla Bolla 'Inter graviores', del 15 maggio 1804, con la quale, in sostanza, fu concesso agli ordini regolari esistenti in Spagna la alternativa del generale e vicario generale della stessa nazione.

Questo privilegio del tutto gratuito fu confermato nel 1832 da Gregorio XVI con la Bolla 'In suprema', nella quale espressamente era detto che le concessioni dovevano durare «sino a tanto che da questa Sede apostolica non si giudichi altrimenti doversi disporre all'occasione e tempo opportuno».

Venuta la violenta soppressione civile degli ordini religiosi, la concessione gratuita cessò di per sé, tanto che ripristinati gli ordini, la Santa Sede non permise più che i religiosi stessi si nominassero i vicari; ma essa stessa, per

con el fin de llegar a la solución definitiva del problema que las órdenes religiosas habían creado en España desde finales del siglo

---

le condizioni speciali in cui si trovava la Spagna, su proposta del generale d'ordini, nominò direttamente dei commissari apostolici. Cessate le condizioni speciali, la Santa Sede pensò sempre a togliere lo stato di cose provvisorio e ristabilire definitivamente l'unione coi generali di Roma. La cosa avvenne senza difficoltà pei domenicani e pei cappuccini.

Venne poi la volta degli agostiniani; ma sorsero difficoltà specialmente da parte di alcuni superiori locali. La Santa Sede troncò tutti gli ostacoli, e con decreto 4 luglio 1893 della sacra Congregazione dei vescovi e regolari sanzionò senz'altro l'unione. L'opposizione non cessò, aumentò invece per l'intromissione del governo nell'affare, il quale nel luglio 1894 fece presentare alla Santa Sede un memorandum redatto da quattro ministri col quale pretendeva: 1° - che il decreto dovesse esser sottomesso senz'altro al regio *exequatur*; 2° - che il decreto dovesse esser revocato perché ledente il patronato della corona di Spagna sulle Filippine; e 3° - che sospesa l'esecuzione del decreto si riannodassero le pratiche iniziate nel 1852, e sospese nel 1867 per riottenere la nomina dei vicari generali spagnoli, residenti in Ispagna e indipendenti da Roma.

Rispose la Santa Sede con altro memorandum in data 11 settembre 1894, trasmesso anche alla nunziatura col foglio 20218, di cui monsignor Francica Nava prenderà cognizione. La vertenza pareva sopita, ma venne a suscitarsi un nuovo incidente: la convocazione del capitolo generale che si doveva celebrare in Roma nel settembre 1895, e al quale erano stati convocati anche gli agostiniani spagnoli. In tale occasione la Santa Sede non ebbe difficoltà di dichiarare ufficialmente al governo, mediante una nota diretta all'ambasciatore in data 14 settembre: 1° - che la provincia romitana di sant'Agostino delle isole Filippine non sarebbe stata privata a vantaggio di altre province, dei propri beni, dei quali del resto, a tenore delle costituzioni dell'ordine, lo stesso priore generale non può disporre senza speciale autorizzazione della Santa Sede; 2° - che riguardo al personale fra gli assistenti generali, ve sarebbe uno della Spagna, col cui consiglio ed aiuto dovrà il priore generale provvedere opportunamente al miglior indirizzo delle comunità spagnole e alla tutela degli interessi religiosi e nazionali delle missioni oltremarine; 3° - che i superiori locali e provinciali ed altri ufficiali per l'anzidetta provincia sarebbero esclusivamente soggetti alla *dominazione* della Spagna (cioè sudditi di Sua Maestà Cattolica).

Il capitolo generale si tenne regolarmente e ai religiosi spagnoli furono conferite due cariche principali: quella di procuratore generale e l'altra di assistente. Tutto sembrava terminato bene. Se non che, con data del 12 dicembre 1895 il ministro d'oltremare, senza alcuna intelligenza previa con la Santa Sede, emanava un'ordinanza, la quale estendeva arbitrariamente ad altri ordini religiosi le dichiarazioni fatte dalla Santa Sede per i soli agostiniani ed alterava il senso della terza dichiarazione ordinando che i superiori provinciali, locali ed altri ufficiali « saranno esclusivamente soggetti all'*autorità* di Sua Maestà Cattolica », quasi che non dovessero riconoscere altra autorità da questa distinta.

La Santa Sede ne richiamò vivamente con l'ambasciatore spagnolo e col foglio 31025 mandò precise istruzioni al nunzio perché presentasse una protesta al governo e s'adoperasse a far revocare assolutamente l'ordinanza, non potendo la Santa Sede tollerarla.

Col foglio 427 il cardinal Cretoni fece conoscere alla Santa Sede che, per dimostrare la regolarità dell'ordinanza 12 dicembre 1895, al ministero d'oltremare si stava facendo uno studio comparativo tra le disposizioni della medesima e le così dette leggi delle Indie. Ora non tutte le leggi delle Indie sono state accettate dalla Santa Sede, la quale perciò, nell'intento che la discussione



XVIII<sup>42</sup>. Fue así como se iniciaron las gestiones previas, que llevaron más tarde a la negociación formal para la revisión del concordato de 1851 y a la estipulación del convenio de 1904 sobre la situación legal de los religiosos en España<sup>43</sup>.

### 10. Las religiosas

El concordato de 1851 se ocupó también de las religiosas y en el artículo 30 estableció cuanto sigue:

« Para que haya también casas religiosas de mujeres, en las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas a la vida con-

---

non si protragga indefinitamente e senza scopo, desidera che tale studio non vada innanzi. D'altronde la Santa Sede ritenne chiuso qualunque incidente sopra questo argomento. Perciò il nunzio adoprerà la debita vigilanza procurando di tener informata con esattezza la Santa Sede se il governo farà qualche altro passo.

Nel medesimo tempo poi monsignor nunzio adoprerà tutto il suo zelo e prudenza affinché l'unione degli agostiniani ottenga tutto il suo pieno sviluppo e, riaffermandosi sempre più, abbia a produrre i migliori effetti per la prosperità dell'ordine e pel decoro della religione cattolica ». (Cfr. *Istruzione per monsignor Giuseppe Francica-Nava, arcivescovo di Catania, nunzio apostolico in Spagna*, 7 diciembre 1896, ASV AN Madrid 616, tit. I, rúbr. I).

<sup>42</sup> « Nelle istruzioni date al suo antecessore, monsignor Rinaldini prenderà pure cognizione delle premure e pratiche fatte dalla Santa Sede per ricondurre gli ordini religiosi di Spagna sotto la direzione e dipendenza dei rispettivi superiori generali residenti in Roma. Però, mentre tale unione poté effettuarsi senza difficoltà per i domenicani e i cappuccini, incontrò, invece, per gli agostiniani viva opposizione da parte del governo. Attualmente la vertenza relativa agli agostiniani può considerarsi come chiusa, non avendo per un lato il governo insistito nelle sue pretese ed essendo per altro lato, cadute da per sé le ordinanze emanate dal ministero d'oltremare concernenti i religiosi missionari nelle colonie. Monsignor Rinaldini nella sua prudenza, attesa la contrarietà personale della regina reggente, giudicherà se sia favorevole ed opportuno il momento di tentare eziandio l'unione degli ordini ancora separati, e procurerà in ogni caso, di fomentare la perfetta soggezione di quelli già uniti ai superiori maggiori di Roma ». (Cfr. *Istruzioni per monsignor Aristide Rinaldini, arcivescovo titolare di Eraclea nunzio apostolico a Madrid*, sin fecha, pero deben ser de finales del XIX, porque Rinaldini fue nombrado nuncio en España el 7 de noviembre de 1899 (ASV AN Madrid 640, tit. I, rúbr. I, sec. III). A Rinaldini le fueron dadas estas instrucciones siguiendo las sugerencias de Francica Nava, que poco antes de abandonar España, al concluir su misión, indicó los cambios que debían introducirse en el conjunto de instrucciones que él había recibido tres años antes. Cfr. despacho n. 244, Madrid 18 noviembre 1899 (*Ibid.*).

<sup>43</sup> Recomiendo dos buenas síntesis sobre los problemas político-jurídicos planteados por los regulares en la España de comienzos de siglo, escritos por autores de aquel tiempo: J. BUITRAGO HERNANDEZ, *Las órdenes religiosas y los religiosos. Estudio jurídico sobre su existencia legal y capacidad civil en España* (Madrid, Tip. de Adolfo R. de Castroviejo, 1901) y MAXIMO, *El anticlericalismo y las órdenes religiosas en España (Historia. Crítica. Derecho)* (Madrid, Saénz de Jubera edit., 1908).

templativa y a la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los pueblos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad, bajo la dirección de los clérigos de San Vicente de Paúl, procurando el Gobierno su fomento.

También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad.

Respecto a las demás órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de enseñanza o de caridad que sea conveniente establecer en ellas.

No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma ».

El concordato se refería a las religiosas de la Caridad y a la conservación de aquellas comunidades que unieran a la vida contemplativa la activa. Los ordinarios diocesanos podrían indicar las casas que deberían conservarse y los ejercicios de enseñanza o caridad que cada día deberían practicar.

Por la exclaustación de 1837 algunas religiosas salieron de los conventos, no todas, porque la ley general de supresión fue aplicada a las monjas con gran benevolencia hasta el extremo de que muchos conventos permanecieron abiertos y cuando se iniciaron las negociaciones para el concordato de 1851 existían en España cerca de 700 casas religiosas, con número reducido de religiosas.

Tras la publicación del concordato, el nuncio Brunelli dirigió a los obispos españoles una circular fechada en agosto de 1852, que había sido redactada de acuerdo con el ministerio de Gracia y Justicia. En ella se comunicaban las decisiones concordadas entre la Santa Sede y el gobierno respecto a las religiosas, que pueden resumirse en estos puntos: 1º, donde existieran dos o más casas religiosas de una misma orden, con un número de religiosas insuficiente para asegurar la disciplina, se deberían reunir en una sóla; 2º, si en una misma casa se encontrasen ya reunidas religiosas procedentes de órdenes y comunidades diversas, éstas se deberían separar e instalarse en antiguas casas de la comunidad que se independizó; 3º, los obispos podrían encomendar libremente a cada comunidad religiosa la actividad que estimasen más adecuada, tratando de no alterar la vida contemplativa.

Con estas disposiciones los conventos comenzaron de nuevo a recibir novicias y a celebrar profesiones. Algunas comunidades abandonaron las instrucciones recibidas y se dedicaron a actividades no

consentidas, por ello la revolución de 1854 intentó de nuevo la supresión, pero se consiguió volver rápidamente a la disciplina regular y a la vida contemplativa.

En los años posteriores se repitieron los abusos precedentes y las que debían ser fundamentalmente comunidades contemplativas dedicaban excesivo tiempo a la vida activa. La Iglesia y el Estado toleraron, esta situación que realmente pasaba inadvertida, habida cuenta del sensible incremento de las nuevas congregaciones femeninas de vida activa. La revolución de 1868 renovó la persecución iniciada en 1837. Muchas religiosas fueron expulsadas de sus conventos y obligadas a unirse a otras comunidades y se prohibió de nuevo la admisión de novicias y profesión de votos. Tras la Restauración se restauró lentamente la situación anterior y las religiosas pudieron volver a su actividad normal, contemplativa y activa.

### 11. *El informe de 1892*

Según el informe redactado por la nunciatura apostólica de Madrid en 1892 las órdenes y congregaciones religiosas de hombres y mujeres ofrecían un panorama de conjunto altamente positivo, porque se había conseguido a lo largo de cuarenta años superar muchos escollos y garantizar la restauración definitiva de las antiguas y la implantación de las nuevas. Si se le compara con otros dos informes anteriores —el de 1890 dedicado a los obispos y cabildos y el de 1891 sobre los seminarios— éste de los religiosos es el más optimista. En aquellos el nuncio puso de relieve los aspectos negativos de muchos prelados en el gobierno de sus diócesis y describió con oscuros colores la situación de los seminarios conciliares. No ocurre lo mismo con los religiosos, presentados en el informe como la gran esperanza de la Iglesia española de cara al futuro.

Los datos estadísticos y los comentarios sobre las principales órdenes, que reproduzco en el apéndice I, no pueden ser más alentadores y estimulantes. Diez años después de la redacción de este informe el ministerio de Gracia y Justicia publicó, en 1902, una « Relación de las congregaciones religiosas de varones y de mujeres autorizadas gubernativamente con posterioridad a la publicación del concordato vigente » (cfr. apéndice II), que sirve de complemento al apéndice precedente y confirma con datos oficiales concretos la lenta pero segura marcha de los religiosos hacia su total restablecimiento.

La pequeña y la grande historia de cada congregación o instituto, sus grandezas y miserias, sus derechos, privilegios, con-

flictos y luchas quedaron para la posteridad en el archivo de la nunciatura. He creído por ello conveniente enriquecer este artículo, de carácter documental, indicando con precisión las fuentes vaticanas para la historia de nuestras órdenes decimonónicas. El apéndice III no es más que una guía para el investigador.

Por último, el apéndice IV reproduce el texto íntegro de la nota confidencial de respuesta dada por la Santa Sede al parecer emitido por la comisión de cuatro ministros españoles sobre el decreto de la S. C. de Obispos y Regulares del 4 de julio de 1893. Es un documento fundamental para entender el alcance de la discutida bula *Inter graviores* y la actitud de la Santa Sede frente a las pretensiones regalistas de los gobiernos españoles y a las intrigas de muchos religiosos que se valían de la célebre bula para justificar intervenciones abusivas del poder civil en el régimen interno de los regulares<sup>44</sup>.

*Junio 1980.*

VICENTE CÁRCEL ORTÍ  
via di Torre Rossa, 2  
00165 ROMA

---

<sup>44</sup> Bajo el título *Legalización de las órdenes religiosas en España a principios del siglo XX*, daré a conocer en estas mismas páginas un amplio estudio, basado en la documentación vaticana, sobre las instrucciones dadas por la Santa Sede al nuncio Rinaldini en 1899 para regularizar la situación jurídica de los religiosos en España y las negociaciones entre el nuncio y el gobierno español, que llevaron en 1904 a la firma de un convenio sobre esta materia. Será un complemento de las investigaciones realizadas por J. Andrés Gallego, citadas en la nota 2.

## APENDICE I

(Datos tomados del informe titulado *Stato degli ordini regolari alla fine del 1892*, citado en la nota 3).

## A. Datos estadísticos sobre los religiosos.

ORDINE O ISTITUTO	Case	Sacer- doti	Stu- denti	Laici	Novi- zi	Aspi- ranti
1. Benedettini	6	59	60	49	19	5
2. Certosini	1	10	—	12	—	7
3. Canonici Regolari di S. Agostino	1	8	19	3	3	—
4. Agostiniani scalzi	9	390	124	50	27	4
5. Agostiniani calzati	11	348	193	97	58	4
6. Domenicani	17	433	143	136	65	—
7. Francescani	46	518	449	270	157	—
8. Cappuccini	19	112	109	157	120	—
8 <sup>a</sup> . Cappuccini francesi	1	9	28	9	—	—
9. Carmelitani	23	209	184	133	56	—
10. Trinitari	4	28	21	8	6	2
11. Mercedari	4	18	16	18	16	—
12. Gesuiti	52	576	482	512	208	—
12 <sup>a</sup> . Gesuiti francesi	3	27	66	24	15	—
13. Filippini	8	51	—	24	2	—
14. Scolopi	48	482	321	256	129	—
15. Lazzaristi	21	153	80	102	34	—
15 <sup>a</sup> . Lazzaristi francesi	1	3	—	2	—	—
16. Redentoristi	8	41	32	21	19	—
17. Passionisti	6	39	6	31	35	—
18. Missionari del S. C. di Maria	25	217	313	300	138	—
Totale	314	3.732	2.645	2.214	1.107	22

ORDINE O ISTITUTO	Case	Sacer- doti	Stu- denti	Laici	Novi- zi	Aspi- ranti
19. Società di Maria (Ist. francese)	6	13	56	27	4	—
20. Salesiani di don Bosco	5	33	8	13	—	—
21. Oblati della Sacra Famiglia	4	10	35	13	—	—
22. Missionari del S. C. di Gesù (fr.)	1	3	1	2	—	—
23. Missionari dei SS. Cuori (Mallorca)	1	3	1	1	3	—
24. Oblati di M <sup>a</sup> Immacolata (franc.)	2	5	—	4	—	—
25. Religiosi di S. Pietro in Vinculis. Correzione di giovani discoli (Barcelona)	1	3	—	9	—	—
26. Religiosi di S. Francesco d'Assisi (Ist. Agricola. Barcelona)	1	2	—	—	—	—
27. Relig. di S. Alfonso. Scuole (Mallorca)	2	2	7	5	2	2
28. Fatebenefratelli	12	6	—	125	73	—
29. Trappisti	2	5	—	22	21	2
30. Maristi (Istituto francese)	10	—	—	77	12	—
31. Fratelli della Dottrina Cristiana	30	—	—	180	70	—
32. Fratelli della Sacra Famiglia. Scuole. Ist. nato in Tarragona	1	—	—	8	10	—
33. Terziarii cappuccini. Moralizzare giovani detenuti	2	—	—	—	—	—
34. Eremiti di San Paolo (Mallorca)	3	—	—	—	16	2
35. Anacoreti di S. Antonio (Murcia)	1	—	—	—	15	—
36. Terziarii agostiniani. Vino per messe (Mallorca)	1	—	—	—	6	4
37. Terziarii francescani. Infermi epidemia	4	—	—	16	1	1
38. Terziarii carmelitani. Scuole	2	—	—	15	—	—
Totale	91	85	108	517	246	11

*B. Datos estadísticos sobre las religiosas de clausura.*

ISTITUTO	Case	Professe di coro	Professe laiche	Novi- zie
1. Benedettine	37	606	158	29
2. S. Bernardo o cisterciensi	47	744	182	28
3. Cisterciensi (borrado en el original)				
4. Canonichesse di S. Agostino	5	92	22	2
5. Agostiniane	106	1.695	443	82
6. Girolamo o di Santa Paola	15	264	63	6
7. Domenicane	103	1.710	420	118
8. Francescane in generale, comprendendosi le terziarie regolari di Santa Isabella, Santa Orsola, della Madre di Dio, ecc.	125	1.970	409	101
9. Francescane clarisse	135	2.201	408	128
10. Francescane concezioniste	82	1.327	270	54
11. Francescane cappuccine	29	622	108	17
12. Premostratensi	2	30	5	4
13. Trinitarie	15	181	36	26
14. Mercedarie	21	344	82	21
15. Carmelitane scalze	80	1.207	252	48
16. Carmelitane calzate	31	490	102	25
17. Commendatore del S. Sepolcro	1	19	2	—
18. Commendatore di San Giovanni	8	99	24	6
Totale	842	13.691	2.986	695

ISTITUTO	Case	Professe di coro	Professe laiche	Novi- zie
19. Commendatore di Calatrava	1	3	—	—
20. Brigide	5	92	17	3
21. Di San Lorenzo Giustiniani	3	40	13	4
22. Minime di S. Francesco di Paola	9	137	35	7
23. Salesiane della Visitazione	11	277	71	27
24. Compagnia della istruzione o compagnia di Maria, fondata dalla Ven. De Lestonac.	23	599	181	104
25. Religiose schiave del S. C. di Maria. Hanno la casa madre in Lérida, e si dedicano all'insegnamento e a moralizzare le giovani cadute.	7	111	28	13
26. Religiose del Sacro e Immacolato Cuore di Maria. Istituzione diocesana di Gerona per l'insegnamento	9	119	8	4
27. Suore della Divina Provvidenza. Insegnamento. Istituz. di Tarragona	5	111	27	13
28. Terziarie regolari domenicane, dedicate all'insegnamento scelto.	7	125	24	5
29-32. 4 istituti locali, cioè di Gesù e di Maria di Tarragona, delle figlie del S. C. di Gesù (Gerona), delle servite (Valenza) e delle suore dell'insegnamento (Tarragona)	4	61	17	7
Totale	84	1.675	421	187



*C. Datos estadísticos sobre las religiosas no claustradas.*

CONGREGAZIONE	Casa	Pro- fesse	Novi- zie	Aspi- ranti
1. Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli. Si occupano negli ospedali, scuole, asili, case di beneficenza, etc. Casa madre e noviziato in Madrid	390	3.900	400	160
2. Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli. Istituto di Mallorca con noviziato. Ha lo stesso scopo della grande istituzione anteriore.	16	225	10	6
3. Figlie della Carità di S. Anna, Hanno lo stesso fine che le anteriori; nacquero in Saragozza e Barcellona nello stesso tempo in cui quelle s'introducevano in Ispagna, sulla fine del secolo passato. Casa madre e noviziato in Saragozza.	29	306	—	6
4. Suore carmelitane terziarie della Carità. Si dedicano alla educazione delle giovanette per lo più povere e alla cura dei malati. Nacquero in Vich l'anno 1826, ed ivi hanno la loro casa madre e il noviziato.	124	1.136	136	20
5. Suore della Carità del Rifugio. Casa unica in Vitoria.	1	22	9	—
6. Suore dell'Amor di Dio. Hanno internati ed esternati in Tarragona e Zamora.	3	à6	—	5
7. Religiose della SSma. Trinità. Casa unica in Madrid. Raccolgono ed istruiscono le giovani cadute o in pericolo.	1	21	—	12
8. Suore Trinitarie. Casa unica in Mallorca. Istruzione bambine.	1	5	2	1
9. Suore della Sacra Famiglia. Questo istituto, fondato in Bordeaux dal canonico De Noailles il 1822, si divide in 7 rami com'è noto, per servire i malati e per l'educazione delle giovanette delle varie classi della società, comprese quelle dei campi. Ha in Ispagna un noviziato generale in Hortaleza presso Madrid.	23	425	40	36
10. Suore della Sacra Famiglia. Istituto spagnolo fondato da Mons. Caixal, vescovo di Urgel, riformato dal sacerdote Mañanet. Le suore si dedicano alla istruzione e agli ospedali	15	121	5	—

11. Suore della Sacra Famiglia. Nascono ora a Mallorca per raccogliere orfane.	1	3	—	—
12. Figlie della Provvidenza. Mallorca. Scuole.	1	5	—	—
13. Figlie di Gesù. Fondazione recente fatta in Salamanca per provvedere alla educazione di giovanette in collegi ed alle scuole pubbliche.	6	42	21	—
14. Figlie di Cristo. Fondazione del canonico Gras del Sacro Monte di Granata. Le suore si dedicano all'insegnamento e devono tutte esser munite del diploma governativo.	5	32	14	—
15. Suore del S. Bambino. Casa unica di Barcellona; le suore si dedicano all'insegnamento de' bambini.	1	9	9	—
16. Suore amanti di Gesù. Istituite in Plasencia per l'educazione delle orfane.	2	16	2	—
17. Serve di Gesù. Cada madre in Bilbao. Hanno cura degl'infermi negli ospedali, ed anche a domicilio.	26	243	36	—
18. Suore di Gesù e Maria. Istituto francese. Non ha relazione con l'istituto dello stesso nome fondato in Tarragona ch'è di clausura.	3	121	18	—
19. Suore dei Sacri Cuori di Mallorca, per catechismo, esercizi spirituali.	1	5	1	1
20. Schiave dei SS. Cuori, dedicate alle scuole di orfane. Fondazione fatta in Palencia.	3	28	14	—
21. Oblate del SSmo. Redentore. Fondate da Mons. Serra, vescovo di Daulia, per raccogliere le giovani cadute, specialmente dell'umile ceto. Fra esse le meglio ravvedute e provate prendono poi anche l'abito religioso. La casa madre è in Ciempozuelos, diocesi di Madrid.	17	209	32	12
22. Adoratrici del SSmo. Sacramento. Fondate in Madrid dalla viscontessa de Corbalán. All'adorazione del SSmo. Sacramento uniscono la moralizzazione delle giovani cadute, specialmente del ceto più civile.	14	351	44	2
23. Schiave del SSmo. Sacramento. Casa unica in Pamplona per la educazione di orfane.	1	11	—	—
24. Religiose del S. Cuore di Gesù. Nacquero in Francia nel tempo della grande rivoluzione. Si dedicano alla educazione delle giovanette dell'aristocrazia.	12	363	—	32

CONGREGAZIONE	Case	Pro- fesse	Novi- zie	Aspi- ranti
25. Figlie del S. Cuore di Gesù. Casa di ritiro per signore in Barcelona. Non si confonde con la casa di Gerona ch'è di clausura.	1	18	—	—
26. Schiave del S. Cuore di Gesù. Hanno la stessa origine che le religiose di Maria riparatrice, dalle quali si separano anni indietro. Alla adorazione quotidiana del SSmo. Sacramento uniscono l'educazione di giovani esterne.	8	109	65	—
27. Schiave concezioniste del Divin Cuore. Casa unica fondata da Mons. vescovo di Málaga per la educazione delle giovani povere e della classe media.	1	22	11	—
28. Suore della reunion del Sacro Cuore. Istituto francese, casa unica.	1	6	—	—
29. Suore dell'apostolato del Sacro Cuore. Casa unica fondata da Mons. vescovo dell'Avana. Hanno aperto un collegio per detta città.	1	6	—	—
30. Figlie della croce. Istituzione francese per l'istruzione delle orfane.	13	128	20	—
31. Trinitarie del Calvario. Esistono solo in Valenza e danno la educazione gratis.	7	46	—	—
32. Suore della Immacolata Concezione o concezioniste. Hanno la casa madre in Reus (Tarragona). Si dedicano alle scuole di giovani esterne.	15	219	33	—
33. Suore della Immacolata Concezione e di San Filippo Neri. Fondate in Barcellona per le scuole ed opere di zelo.	2	56	—	—
34. Suore della Immacolata Concezione o del servizio domestico. Ha per fine questo istituto moralizzare le giovani e collocarle al servizio in buone famiglie. Fondazione dei signori conti di Vicuña, in Madrid.	5	39	13	8
35. Suore della Natività di Nostra Signora. Casa unica in Barcellona, aperta per assistere gl'infermi di un ospedale.	1	35	—	—
36. Figlie di Maria o scolopie. Come gli scolopi, così queste religiose si danno alla educazione delle giovanette dello classe media. Furono fondate verso il 1830 ed hanno in Barcellona la casa madre.	19	308	35	3

CONGREGAZIONE	Case	Professe	Novizie	Aspiranti
37. Serve di Maria. Hanno cura degl'infermi a domicilio ed anche negli ospedali. La casa madre trovasi in Madrid.	50	468	92	8
38. Religiose dell'assunzione od anche dame inglesi. Fondazione francese, estesa in Inghilterra e Irlanda. Le religiose si dedicano alla educazione di giovani di classe elevata.	3	60	23	—
39. Suore di Nostra Signora del Buon Pastore. Fondate in Barcellona per scuole e beneficenza.	2	26	5	—
40. Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore. Fondazione del P. Menni, provinciale de' Fatebenefratelli, allo scopo che abbiano per le inferme quella cura che i religiosi hanno per gl'infermi. La casa madre trovasi in Ciempozuelos (Madrid).	4	82	39	5
41. Suore di Nostra Signora della Consolazione. Fondazione nata in Tortosa per scuole ed altre opere di carità.	32	200	27	2
42. Suore terziarie di Nostra Signora della Mercede. Fondazione del canonico Zegrí di Málaga. Si dedicano alle stesse opere che figlie della Carità. La casa madre stà in Granata.	22	113	14	—
43. Figlie di Maria Ausiliatrice di don Bosco.	2	18	—	—
44. Figlie della Divina Pastora. Unica casa in Siviglia.	1	11	—	—
45. Suore del Cuore Immacolato di Maria. Mons. Claret, prima di essere vescovo, aprì una o due case sotto questo nome, ma le attuali non sembra appartengano e quel fondatore. Hanno centro in Barcellona e si dedicano all'insegnamento.	10	163	12	—
46. Suore della Purià della Vergine. Esistono unicamente in Mallorca per l'insegnamento.	2	20	—	—
47. Suore di Maria riparatrice. Hanno la casa madre in Vich. All'adorazione quotidiana del SSmo. Sacramento uniscono il fine di ricevere le Signore per gli esercizi spirituali.	1	112	50	—
48. Suore dell'Angelo Custode. Si dedicano all'insegnamento e alla assistenza degl'infermi.	12	132	18	—

CONGREGAZIONE	Case	Pro- fesse	Novi- zie	Aspi- ranti
49. Suore di San Giuseppe. Istituto nato in Gerona. Ha per oggetto il lavoro manuale, la riforma delle giovani cadute, l'assistenza agl'infermi.	19	163	30	—
50. Serve di San Giuseppe. Pur esse di Gerona; assistono gl'infermi, educano le giovanette.	13	168	19	—
51. Suore giuseppine della Carità. Assistono gl'infermi a domicilio. Nacquero in Barcellona.	7	39	6	—
52. Suore giuseppine trinitarie. Esistono in Plascencia per l'educazione delle bambine.	2	13	6	—
53. Teresiane di San Giuseppe. Casa unica in Barcellona per scuole ed opere di carità.	1	29	5	—
54. Compagnia di Santa Teresa. La fondò in Tortosa il sacerdote Ossó nel 1876; suo fine è la educazione delle giovanette.	16	164	25	—
55. Suore di Maria Teresa, francesi. Hanno una sola casa.	1	8	—	—
56. Suore Filippine di Nostra Signora dei Dolori. Hanno la casa madre in Siviglia. Raccolgono donne pentite, danno l'educazione a giovinette povere, etc.	9	72	21	—
57. Suore di San Mauro. Casa unica in Burgos. Internato per giovani di famiglie distinte	1	6	—	—
58. Madri dei derelitti (Desamparados). Nacquero in Málaga, poi trasferirono la casa madre in Barcellona. Hanno asili, scuole, etc.	6	43	14	—
59. Suore de' vecchi abbandonati e piccole				
60. suore de' poveri. Fondò l'istituto il canonico cantore di Huesca, López Novoa, ed ha lo stesso fine delle suore de' poveri, di fondazione francese. Questi due istituti si mettono sotto una sola rubrica perché è difficile distinguere quali siano le case spagnuole dei vecchi, quali le francesi dei poveri.	110	1.024	4	9
61. Suore di San Giovanni Nepomuceno per vecchi. Casa unica in Santiago di Cuba.	1	15	—	—
62. Suore della Dottrina Cristina. Esistono in Siviglia e Barcellona, allo scopo che indica il titolo.	4	33	12	—

CONGREGAZIONE	Case	Pro- fesse	Novi- zie	Aspi- ranti
63. Suore dell'ospedale della Santa Croce. Casa unica in Barcellona allo scopo che dice il titolo.	1	55	—	—
64. Commendatore dell'ospedale del re. Esistono unicamente in Burgos allo scopo che indica il titolo.	1	12	1	—
65. Terziarie di S. Agostino. Si dedicano alle scuole, assistenza d'infermi. Hanno la casa madre in Palma di Mallorca.	17	105	8	—
66. Terziarie domenicane. Hanno lo stesso scopo che le terziarie regolari domenicane. Casa madre a Vich.	24	337	77	1
67. Terziarie domenicane dell'Annunziata, fondate in Gerona per scuole e malati.	47	270	20	—
68. Terziarie domenicane della Presentazione, francesi	6	96	22	—
69. Terziarie francescane de' SS. Cuori. Esistono in Barcellona per scuole.	4	37	—	—
70. Terziarie francescane figlie della misericordia. Esistono solo in Mallorca per scuole e infermi a domicilio.	34	237	6	—
71. Terziarie francescane della Immacolata Concezione. Esistono solo in Barcellona per scuole.	11	101	6	—
72. Terziarie francescane della Divina Pastora. Hanno la casa madre in Madrid, e si danno a raccogliere orfane, alle scuole, etc. Probabilmente senza volerlo si sono distaccate dalle terziarie cappuccine della Divina Pastora di Barcellona (cfr. n. 76).	10	75	29	—
73. Terziarie francescane del rebaño di Maria. Esistono in Cadice al fine sopra indicato.	2	20	—	—
74. Terziarie francescane di San Francesco. Procedono da Cartagena, ma hanno la casa madre in Valenza e lo stesso scopo che le figlie della carità.	18	173	28	—
75. Terziarie francescane di Santa Rosalia (francesi). Presiedono in Barcellona a un istituto agricola.	1	11	—	—
76. Terziarie cappuccine della Divina Pastora. La casa madre è in Barcellona e si dedicano alle scuole (cfr. n. 72).	14	114	—	2

77. Terziarie carmelitane scalze. Casa madre a Saragozza. Istruiscono bambini. Assistono infermi.	17	140	23	—
78. Terziarie carmelitane scalze con casa madre a Tarragona. Si dedicano alle stesse opere che le anteriori.	10	54	2	—
79. Terziarie del Carmine e San Giovanni di Dio. Hanno una sola casa in Málaga.	3	27	2	—
80. Terziarie della Mercede. Sono differenti da quelle del canonico Zegrí (cfr. n. 42) che si estendono nell'Andalusia, mentre queste in Vittoria, Barcellona, etc.	9	72	9	—
81. Terziarie servite. Casa unica in Murcia per opere di beneficenza.	1	3	—	—
82. Terziarie di San Francesco di Paola. Casa unica in Málaga per beneficenza.	1	3	4	—
83. Terziarie trappiste. Casa unica in Avila aperta da Mons. Sancha, essendo vescovo di quella diocesi. Lavorano la terra.	1	34	—	—
84. Beaterio di terziarie domenicane in Siviglia.	2	22	—	—
85. Beaterio di terziarie francescane in Siviglia.	4	71	—	—
86. Beaterio di terziarie trinitarie in Siviglia.	1	27	—	—
87. Beaterio di terziarie carmelitane in Siviglia.	1	15	—	—
88. Infine esistono in Córdoba 8 case d'istituzione diocesana, dedicate all'insegnamento, e 6 altre alla cura degl'infermi negli ospedali.	14	90	—	—

*D. Datos totales sobre los religiosos españoles en 1892.*

*Religiosi:* Case: 405. Sacerdoti: 3.817. Studenti: 2.753. Laici: 2.731. Novizi: 1.353. Aspiranti: 33.

*Monache:* Case: 926. Professe di coro: 15.276. Professe laiche: 3.407. Novizie: 882.

*Suore:* Case: 1.259. Professe: 14.040. Novizie: 1.629. Aspiranti: 331.

*E. Fragmento del informe de 1892 sobre las órdenes religiosas.*

E' consolante e desta mille speranze la lettura della statistica che precede, atteso che gli ordini regolari soprattutto di uomini e le suore non esclaustrate hanno raggiunto lo stato attuale di floridezza nel solo spazio di 12 o 15 anni. Le monache esse stesse hanno aumentate le loro case di 200 e più. Resta a dare un'idea dello spirito, disciplina, zelo e prestigio di essi ordini e delle loro relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili.

I. - RELIGIOSI

Principiando dai religiosi, è evidente che la maggior parte dei loro ordini stanno tuttavia nel primo periodo del rinascimento, anzi alcuni nel periodo di formazione; in conseguenza non hanno avuto tempo di brillare nella società, come in altre epoche, per la scienza, pubblicazioni, eccetera, sebbene alcuni ve n'abbia che stanno dando bella mostra delle loro eccellenti disposizioni. Quanto alle qualità sopra espresse di spirito, zelo etc., senza dubbio alcuno si ha da dire che tutti gli ordini dei regolari le posseggono; peraltro fa mestieri ammettere dei gradi fra l'uno e l'altro.

[JESUITAS]

Il primo compete alla Compagnia di Gesù. Essa ha il vantaggio sugli altri ordini che, benché perseguitata e disciolta com'essi e prima di essi, pure i suoi noviziati o studentati sempre son rimasti aperti fuori di Spagna, in numero più o meno ristretto. Ond'è che appena è stata libera la Compagnia di aprire le sue case, subito ebbe pronti uomini ben formati, che si dedicarono all'insegnamento, alle arti, alle scienze, alle molteplici opere di zelo con gran competenza e profitto<sup>1</sup>.

Come da per tutto, così in Ispagna sono oggetto di grande amore per parte dei cattolici, di stima per parte degli uomini di senno e di odio per parte dei nemici della Chiesa. E' notevolissimo il frutto che ritraggono dagli esercizi che danno al clero, dalle missioni, dalla educazione

---

<sup>1</sup> Anche i domenicani e gli agostiniani, nonostante la soppressione generale, hanno avuto noviziati etc.; essi però furono sempre limitati allo scopo di mantenere le missioni delle isole Filippine.



che danno ai figli delle più distinte famiglie, dalle associazioni di giovinetti, di militari, dalla propaganda che annualmente va in aumento di buoni libri, nonché dalla pubblicazione del « Messaggero del sacro Cuore ». Dicasi altrettanto delle loro fatiche apostoliche in Cuba e nelle Filippine. Eccellenti sono le relazioni sue con l'episcopato il quale sinceramente e preferentemente la apprezza. I gesuiti non hanno tratto diretto con le autorità civili; però per mille mezzi sono da esse conosciuti, apprezzati e favoriti.

Una testimonianza di deferenza ed apprezzamento verso la Compagnia l'ha data recentemente Sua Maestà la regina reggente ed il governo al doversi riunire la congregazione generale per l'elezione del preposito generale. Non solo infatti il governo spagnolo permise che essa avesse luogo in Loyola, ma l'ebbe anzi ad onore; nel qual sentimento abbandonò eziandio la maggioranza della stampa nazionale, massime perché l'elezione ricadde sopra un suddito spagnolo.

Il numero delle case, citato nel sommario, delle province spagnuole esistenti nella penisola, deve aumentare di altre 20 case circa, dipendenti dalle stesse province, e che si trovano nel centro dell'America, nelle repubbliche dell'Equatore e Perù, del Paraguay e Chili. Il personale è di 309 sacerdoti, 265 studenti e 244 fratelli.

#### [DOMINICOS]

L'ordine domenicano è egli pure assai benemerito. Sono parecchi i religiosi che, seguendo la filosofia e teologia di san Tommaso, hanno pubblicato opere di molta lena in difesa della sana dottrina, contro gli errori moderni. E' altresì ben disciplinato non solo in Spagna, ma anche in oltremare, osservando i parroci la clausura nelle loro case; lo che non fanno i parroci di alcuni altri ordini. I domenicani, soprattutto quelli della provincia detta di Spagna, sono tuttora ristretti di numero perché possano dedicarsi molto alla predicazione, etc.; pubblicano però una rivista « Il santissimo rosario ». Da qualche anno in quà si osservano due correnti opposte nel seno di quest'ordine; l'una, formata da religiosi più in vista, dei quali almeno due sono vescovi, tende ostensibilmente verso la politica di Pidal, loro mecenate; l'altra, di resistenza, è costituita dai religiosi restanti, che sono i più numerosi e dotati di maggior spirito religioso.

#### [FRANCISCANOS]

Notevolissimo è lo sviluppo dell'ordine francescano. Le sue fondazioni si moltiplicano senza rumore e senza apparato e nelle sue case fiorisce l'osservanza regolare. I religiosi si dedicano al ministero sul pulpito, nel confessionale, nelle missioni, con contento e vantaggio dei fedeli, che molto li apprezzano, nonché nella propagazione del terzo ordine, al qual uopo pubblicano una rivista « L'eco francescano ». E' stato un bell'onore per quest'ordine, non solo che gli si restituisse il celeberrimo convento della Rábida, ma anche più, che la restituzione avesse luogo in occasione delle feste centenarie della scoperta dell'America, e con un decreto reale de' più elogiativi, firmato da Sua Maestà la regina reggente dentro le mura dello stesso convento. Sebbene non si possa dire che i france-

scani si distinguano per dottrina, nonostante alcuni di essi cominciano a pubblicar opere di merito nelle scienze sacre e profane. Nelle Filippine fanno il bene che possono, sebbene si abbia talora a notare alcuna irregolarità nella condotta di alcuni dei suoi individui.

[CAPUCHINOS]

Il detto per i francescani, quanto allo sviluppo e alle opere di zelo, può ripetersi dei cappuccini. Risorti da pochi anni, mostrano un grande slancio per la pietà e la vita religiosa, sono laboriosi, umili, osservantissimi; il popolo poi li accoglie da per tutto con dimostrazioni di simpatia e di rispetto, nella stessa maniera che gli altri francescani, e famigliarizza con essi. Fra le case che hanno è notevolissima quella di Lecaroz, diocesi di Pamplona. Dal 1886 in quà ha aperto 6 case di missione nelle isole Caroline e una in Manila. Nella statistica poi nulla s'è detto di 4 case che ha in Chile, 4 nell'Equatore, 2 in Venezuela e 2 in Colombia.

Durante qualche tempo si notò che i novizi si ammettevano in quest'ordine senza grandi precauzioni; ma a questo inconveniente s'è già posto rimedio dai superiori. Essi si adoperano ora con impegno perché oltre la pietà fiorisca nell'ordine anche la scienza, esigendo nelle scuole l'uso del latino e buoni studi di filosofia e teologia; e siffatte disposizioni cominciano già a dare buon risultato. Pubblicano poi anche la rivista cappuccina<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lo zelo che ha l'ottimo padre Llevaneras, provinciale di Castilla, di propagare le massime di consolidare il suo ordine, lo ha spinto a domandare al governo che i cappuccini siano anche riconosciuti come missionari delle Filippine. Se non che, quando tutto pareva indicare che i suoi voti erano per esser compiti, il consiglio di stato per gli affari di quelle isole vi si oppose per il motivo che non sembra conveniente diminuire il campo assegnato agli ordini regolari che da tre secoli vi si sono stabiliti. (Il padre Llevaneras per altro chiedeva territorî nei quali mai si son recati altri religiosi).

Desideroso inoltre lo stesso padre di avere in quell'arcipelago una persona autorevole che difenda gli interessi della sua missione, domandò l'erezione d'una sede vescovile nelle Caroline; però il ridetto consiglio vi fu anche contrario e la domanda non prosperò. Il padre provinciale è afflitto per queste negative, tanto più che il consiglio vi fu indotto dal voto che furono chiamati ad emettere due religiosi che vi fanno parte; laonde tutti i suoi sforzi oggi tendono ad ottenere che quelle decisioni ministeriali si considerino come non avvenute. Un terzo motivo di angustie nasce da ciò che, al dire dello stesso padre, come il defunto arcivescovo di Manila P. Payo, così l'attuale P. Nozaleda mira con indifferenza e non protegge le missioni de' cappuccini perché sa da un lato che la sacra Congregazione di Propaganda l'ha messa sotto la propria giurisdizione, alla insaputa del governo; e dall'altro che il governo diè ordine perché dipendesse dall'arcivescovo di Manila.

Vorrebbe egli pertanto che la situazione del suo ordine fosse netta affine di evitare ogni disturbo col governo. A ciò è anche spinto dal fatto che l'arcivescovo di Manila ha difeso la convenienza che la missione cappuccina dipenda dal vescovo di Cebu. Se questa proposta fosse accettata, sarebbe pregiudizievollissima al benessere e sviluppo della missione, perché priva di ogni appoggio presso le autorità centrali di quell'arcipelago.

## [AGUSTINOS DESCALZOS]

I padri agostiniani scalzi sono animati da eccellente spirito religioso, modesti, studiosi, zelanti, aspirando a raggiungere il meglio che possono il fine dell'istituto nelle missioni d'oltremare. Posseggono essi pure soggetti istruiti e di talento. Il loro sviluppo è lento, ma sicuro.

## [AGUSTINOS CALZADOS]

Più conosciuti dei precedenti sono gli agostiniani calzati, specialmente da pochi anni a questa parte. Penetrati essi della necessità di rinvigorire gli studi sacri e profani, per il proprio prestigio, come a vantaggio della società, hanno formato un nucleo di giovani religiosi di buon talento, i quali si son messi bene al corrente dello sviluppo scientifico moderno; ed alcuni di questi hanno già pubblicato varie opere scientifiche e letterarie. I superiori studiano attualmente il modo di aprire collegi di educazione nella penisola e Filippine, e di dare maggior importanza al collegio Escorial. La rivista « La Città di Dio » che prima serviva a pubblicare le notizie relative all'ordine, è diventata oggi una rivista scientifica e letteraria nella quale si esercitano a scrivere i suddetti giovani religiosi; si parla pertanto di pubblicarne una seconda che soddisfi quel bisogno. Nel frattempo l'ordine intero è andato in aumento e le missioni si sono dilatate.

Le relazioni di quest'ordine con le autorità ecclesiastiche e civili sono eccellenti. Quanto poi al prestigio di cui gode, si teme che in parte sia artificiale e che si debba forse ripetere dall'appoggio che da alcuni di loro si cerca presso gli uomini più influenti della politica, come dal movimento, chi sa eccessivo, che fa un certo giornalismo attorno ai lavori scientifici e letterari sopra accennati, i quali, mentre indubbiamente hanno del merito, addimostrano al tempo stesso che sono opera di giovani non ancora del tutto consolidati nella materia che trattano, cosa del resto ben naturale. Quanto allo spirito, disciplina, zelo, non si può dire che sia senza eccezioni, soprattutto nelle missioni filippine, ove non molto tempo addietro più individui appartenenti a quest'ordine lasciavano a desiderare riguardo alla moralità dei costumi, e si criticava che disponessero di peculio particolare. In politica infine vi hanno varie tendenze.

## [LAZARISTAS O PAÚLES]

I lazzaristi posseggono assai buono spirito; sono semplici, prudenti, docili e missionarî eccellenti per il popolo. Vanno migliorando i loro studi ed aumentano poco a poco il noviziato. La provincia spagnuola, da un anno in quà, si estende anche nel Messico, le cui poche case, prive di personale avevano urgente bisogno di nuovo vigore. Le relazioni con le autorità civili sono buone, ma non hanno luogo se non per le cose d'oltremare; con le autorità ecclesiastiche sono eccellenti.

## [ESCOLAPIOS]

L'istituto delle Scuole Pie è molto benemerito per la cristiana educazione che dà a tante migliaia di giovanetti della classe media. Possiede collegi ben organizzati e religiosi di talento e ben istruiti nelle materie

che devono insegnare e pubblica la « Rivista calasanziana ». I sacerdoti di quest'istituto poco o nulla si occupano del ministero ecclesiastico. Ottime sono le relazioni con le autorità civili, e in generale con gli uomini politici anche di partito avanzato. In qualche città, per esempio Valenza, hanno avuto luogo riunioni e banchetti di questi politici nel collegio degli scolopi. Per la qual cosa non è strano che si dica e si creda che, buona parte di questi religiosi, sono più o meno imbevuti di spirito moderno.

Buone sono in generale le relazioni degli scolopi con l'episcopato. Anni addietro erano numerosi i vescovi che si lamentavano del poco spirito e disciplina degli scolopi; oggi, da che fu nominato l'attuale vicario generale padre Perez, le cose si son modificate in meglio. Infatti può dirsi che i superiori delle case son tutti soggetti degnissimi per virtù e prudenza; però vi è ancora assai da correggere in molti individui, ai quali si rimprovera tuttora da qualche vescovo di non osservar la vita comune e di disporre d'un peculio particolare, e son pertanto soggetto di dispiaceri per i poveri superiori. In alcune case si veggono essi presso che isolati. Laonde non fa specie che in questo istituto siano abbastanza frequenti le secolarizzazioni.

#### [BENEDICTINOS]

I benedettini sono pochi tuttavia, ma si vanno organizzando e lavorano con zelo in aiuto dei vescovi. Le loro case dipendono ormai dal superiore generale della congregazione Cassinese, avendo già domandato questa dipendenza le due case di Samos e san Clodio della congregazione Vallisoletana, le uniche che fino ad ora ne stavano fuori.

#### [CARMELITAS]

I carmelitani riaprirono nel 1877 la loro prima casa, dopo la esclaustrazione, con alcuni soggetti che avevano in Francia; oggi fra gli scalzi ed i calzati ne hanno aperte 23! Si occupano in erigere associazioni del Carmine, ed esercitano il ministero nelle proprie chiese; dirigono anche quà e là le religiose del proprio ordine e pubblicano in Segovia una propria rivista. Finora il pubblico poco li conosce, né si sa di qualcuno che si distingua fra gli altri per meriti speciali. Le relazioni con le autorità civili sono le strettamente necessarie; con le ecclesiastiche sono generalmente buone.

#### [TRINITARIOS Y MERCEDARIOS]

Anche meno dei carmelitani sono conosciuti i trinitari ed i mercedari; ma è pur vero che questi due ordini hanno solo 4 case ciascuno. Lo stesso dicasi dei filippini.

#### [CLARETIANOS]

Fra gli istituti e congregazioni moderne di sacerdoti devesi enumerare in primo luogo la congregazione dei missionarî del Cuore immacolato di Maria, la quale ha ricevuto uno sviluppo molto rapido. I religiosi fanno un gran bene dando missioni, esercizi spirituali e dedicandosi al confessionale. La istruzione che ricevono è normale e nulla più, non

conoscendo soggetti di un certo valore nelle lettere o nelle scienze, nonostante che alcuni insegnino in qualche seminario. Pubblicano essi pure la loro rivista.

Il padre Xifré, da molti anni superiore generale, è assai zelante, e, malgrado la sua età avanzata, visita continuamente le case della congregazione in Ispagna, Fernando Poo e America, affinché si mantenga nelle medesime il buono spirito. Esiste peraltro nella congregazione una corrente che non gli è favorevole, come lo provano le varie lagnanze mosse contro la sua gestione innanzi alla Santa Sede, attribuendogli atti di arbitrarietà e un governo di timore. Non si sa se per questo motivo, o per la maniera come si ammettono i postulanti, sono frequenti nella congregazione le secolarizzazioni. Le relazioni con le autorità civili appena esistono; con le ecclesiastiche sono ottime.

[REDENTORISTAS, PASIONISTAS, MARIANISTAS Y SALESIANOS]

Vengono poi i redentoristi, i passionisti, i marianisti, i salesiani, i quali per il loro spirito, per lo zelo delle anime, l'insegnamento della gioventù, godono meritatamente della stima universale e sono di gran vantaggio ai diocesani. I passionisti poi son venerati in modo speciale per la rigidezza e la santità della loro vita.

[HOSPITALARIOS, DE LA SALLE Y MARISTAS]

Passando ora agli istituti di Fratelli, sono da citare quelli di san Giovanni di Dio, della dottrina cristiana e i maristi. I primi, con l'opera intelligente ed abilissima del loro provinciale padre Menni, sono giunti ad occupare un posto distinto e rispettato fra gli istituti della Spagna per lo spirito, la disciplina, abnegazione etc. di cui danno prove. A diminuire i pericoli cui potrebbero essi trovarsi esposti nell'assistenza alle inferme, il lodato padre Menni fondò anni sono una congregazione di religiose chiamate di Nostra Signora del sacro Cuore o di san Giovanni di Dio, le quali ne avessero la cura, come fanno i religiosi per gli infermi. Gli Ignorantelli prosperano essi pure visibilmente sotto l'abile e pio direttore fra Justinus, e danno oggi l'educazione cristiana a circa 7 mila giovanetti. Sono accettissimi tanto all'autorità ecclesiastica come alla civile. I maristi, dedicati essi pure all'insegnamento, soprattutto nella provincia di Catalogna, danno eccellente risultato.

Una osservazione resta a fare, ed è che in varj degli ordini od istituti citati, si è usata e si usa forse troppa indulgenza nell'ammettere agli ordini sacri giovani non ben formati negli studi, e qualcuno non bene sicuro della sua vocazione religiosa. A questo risultato conduce per una parte la condizione dei giovani stessi, ch'è d'ordinario delle più umili e rozze; per la qual cosa l'entrata in religione è l'unico mezzo di cui possono disporre per sottrarsi alla miseria e al servizio militare. A ciò dunque essi e i loro parenti fanno tendere tutti i loro sforzi.

D'altra parte certi superiori, sia per soddisfare le domande che ricevono, o il loro proprio desiderio, aumentano troppo rapidamente il numero dei religiosi e delle fondazioni. Di qui poi sorgono i tre gravi inconvenienti che seguono: il 1° che molti religiosi non posseggano la scienza dovuta, quando oggi precisamente essa sarebbe più necessaria; il 2° che le defezioni si moltiplichino; il 3° che una volta secolarizzati, i po-

veri vescovi non solo nulla potrebbero sperare dall'opera di questi tali, anzi avrebbero motivo di temere disturbi e dispiaceri; sarebbero pertanto costretti a negarsi a prenderli sotto la loro giurisdizione, anche a motivo che difficilmente potrebbero provvederli della congrua sustentazione.

Oggi, grazie a Dio, il cattivo effetto di questi inconvenienti è eclissato e vinto in parte da quello eccellente prodotto nelle masse dal fervore religioso da cui generalmente sono animati, soprattutto gli ordini nascenti; però non è difficile prevedere che col passare degli anni questo primo slancio darà giù, e allora, ove la scienza e la disciplina non venga quanto prima in appoggio della devozione, s'indebolirà lo spirito, le defezioni aumenteranno, e scomparirà il credito. Questo risultato non può esser dubbio per chi ha presenti le cose dette di sopra.

## II. - RELIGIOSE DI CLAUSURA

Innanzitutto giova riconoscere che alcuni degli ordini ed istituti di religiose di vita claustrale sono esemplarissimi e che i loro membri tendono realmente alla perfezione. Tali sono quelli delle cappuccine, delle salesiane, carmelitane scalze, francescane scalze, compagnia di Maria. Pertanto ogni elogio che si faccia di queste religiose è ben giustificato. Le salesiane ebbero qualche pena in adottare il decreto della sacra Congregazione de' vescovi e regolari relativo alla manifestazione della coscienza per credere che il santo fondatore ne facesse un punto capitale delle sue costituzioni; però vi si sono alla fine sottomesse docilmente, adottando come libero ciò che per esse era prima obbligatorio, dentro certi limiti.

Quanto agli altri istituti, è indubitato che in ogni diocesi esiste qualche casa di agostiniane, o di domenicane, francescane, carmelitane calzate, etc. le quali sono altrettanti asili di virtù, ed oltre di ciò quà e là si trovano anime di alta contemplazione. Però, tolte queste eccezioni, è parere di persone competenti che fra le religiose claustrate non nascono gravi scandali, e se non manca un certo spirito di pietà; nondimeno mancano del vero spirito giacché anche le osservanti agiscono principalmente per rutina. Da ciò nasce che l'osservanza regolare, la obbedienza, la concordia sono assai imperfette. Quindi si deplorano spesso divisioni, partiti, dispute, preferenze, condiscendenze etc. e talora, sebbene assai di rado, anche mancanze più gravi.

La prima causa di un malessere così lamentabile è che le persone che domandano l'abito religioso sorgono dal popolo, o dagli ospizî, o sono serve etc.; pertanto poco o male educate, di corto intendimento, digiune d'istruzione religiosa e ignoranti del fine della loro vocazione, quantunque addimostrino sentimenti di pietà. Le persone educate e civili o non hanno vocazione alla vita religiosa, o abbracciano istituti più osservanti o non claustrati. Una di queste persone finemente educate se dovesse trovarsi insieme con religiose di quella indole ed educazione, sarebbe soggetta ad un martirio costante.

Una seconda causa si trova nelle distrazioni e preoccupazioni che porta seco la povertà della casa o il numero ristretto delle religiose che compongono la comunità. Allorché queste sono poche, ciò ch'è frequente,

ciascuna deve attendere senza interruzione ad uno o più uffici che il monastero richiede, e la vita comune viene così a cessare. Se sono povere, lo che è quasi generale, oggi soprattutto che la carità dei fedeli si esercita più con le religiose non claustrate, son costrette a cercare benefattori, procurarsi lavori etc.; da ciò nascono le visite frequenti e le corrispondenze epistolari: il tutto a detrimento dello spirito e dell'osservanza regolare.

Viene qui a proposito accennare che siffatto stato di ristrettezza e di penuria è mantenuto in molta parte dalle religiose stesse; dappoiché, nel desiderio di ammettere ognuno che si presenta, di loro propria autorità diminuiscono ad una postulante povera la dote prescritta, per se stessa già assai modica ed insufficiente al congruo sostentamento di una religiosa. In alcune diocesi la dote è fissata dalla comunità indipendentemente dal prelato. E si è dato il caso di varie comunità le quali per aver collocato ad interesse qualche risparmio presso persone credute di fiducia prescindendo dall'autorità ecclesiastica, hanno perduto interessi e capitale.

Una terza causa di così grave malessere risiede nella poca premura dell'autorità ecclesiastica nel procurare la perfezione delle religiose, e soprattutto nella mancanza di confessori e direttori che intendano qualche cosa di vita spirituale. I religiosi senza dubbio sarebbero più adatti; ma, oltre che non sono bastantemente numerosi, forse neppur essi sono tuttavia ben formati. Del resto vi sono comunità nelle quali le religiose non manifestano francamente ai direttori le mancanze proprie, la inosservanza di prescrizioni della sacra visita, e sono spinte a questa riserva dalle superiori stesse, sotto pretesto che non conviene far perdere alla comunità il suo buon nome.

Al dire di un prelato assai virtuoso e competente, gli istituti esemplari citati a principio e forse qualche altro avranno vita; gli altri, se non sopraggiunge un miracolo, sono destinati a morire come tali istituti per mancanza di vocazioni alla vita contemplativa e la estrema indigenza delle poche giovanette che vi sarebbero chiamate e che mai possono raggiungere il loro scopo. Siffatto giudizio lo ha espresso quel prelato a proposito degli istituti esistenti nella sua diocesi; però ben si può generalizzare, stante che le circostanze, con poche varianti, son le stesse da per tutto.

Il decreto della sacra Congregazione de' vescovi e regolari è stato pubblicato da tutti i vescovi, e quasi tutti, oltre che il confessore ordinario, hanno designato qualche altro come straordinario, cui le religiose possano ricorrere; ciò però s'intende de' luoghi ove si trovani più sacerdoti. Qui in Madrid monsignor Sancha prese a combattere, anni or sono, l'abuso dei molti confessori straordinari perché erano diventati quasi ordinari e mettevano il disordine nelle comunità. Pertanto a ciascuna impose un confessore unico, e da allora in poi ha usato molta rigidità nel concedere qualche straordinario. Per questo ed altri motivi (come il voler dar soddisfazione per una soluzione alle difficoltà delle salesiane per accettare il decreto) ha egli tardato molto tempo a pubblicarlo ufficialmente e ad esigerne l'osservanza.

In Valenza si pubblicò nel bollettino della diocesi, ma si dubita che sia stato inviato alle comunità con le debite prescrizioni. Per la parte che spetta alle religiose, ossia la manifestazione della coscienza, esso si segue generalmente con puntualità tanto dalle claustrate, come dalle non

claustrate. Oltre le salesiane, qualche altro istituto che ripugnava in principio a sottomettersi a quelle decisioni, le ha poi accettate con tutta docilità. Altrettanto dicasi, per dichiarazione dell'episcopato, delle Figlie della carità di san Vincenzo riguardo alle quali ha avuto l'incarico di esigere la osservanza del decreto il superiore generale dei lazzaristi.

Sembra che in qualche comunità della diocesi di Valenza la superiora seguiti a presentarsi nel luogo già destinato a ricevere la manifestazione della coscienza il giorno e l'ora che prima si usava, ed ascolta le religiose che vi si presentano. Ora si vuole che, dati i rispetti umani e la differenza che praticamente si farà dalle superiori tra religiosa e religiosa, questo apparato che si vuole così mantenuto, farà sì che il decreto non avrà lunga vita in quelle comunità. Di più, nulla si è modificato tuttavia nei punti delle costituzioni o direttori, ove più o meno apertamente s'inculca la ripetuta manifestazione di coscienza, ed ove si dichiara che la superiora può come che sia proibire la santa comunione.

## II. - RELIGIOSE NON CLAUSTRATE

Dal concordato in poi sono state più in onore presso il pubblico le religiose di vita attiva non claustrate che claustrate di vita contemplativa. Devesi a questo favore ed accoglienza che le dette religiose abbiano raggiunto lo sviluppo che oggi vediamo; ed in cambio delle 13 o 14 mila suore ch'esistono in Ispagna, devono tutte le classi della società benefici innumerevoli, non essendovi bisogno materiale, morale e religioso cui esse non provvedano con uno spirito di abnegazione e di carità ammirabile. Nel sommario delle case e suore non claustrate, s'è data una notizia generica e indicato lo scopo di ciascun istituto; ivi si è visto che molti sono quelli che non hanno che una sola casa, varî altri sono conosciuti in una provincia o parte determinata della penisola, e sono relativamente i meno quelli che si sono estesi in tutta la Spagna.

Poche parole basteranno a far conoscere lo spirito onde sono animati, posto che per fortuna esso è più o meno in tutti lo stesso. Di tutti infatti si ha da dire che sono osservanti e tendono con alacrità al fine che si sono proposti, e l'episcopato è il primo a farne gli elogi. Fra quelli che più si distinguono vanno enumerate le Figlie della carità con le loro 400 case e circa 4 mila suore. Non è raro vederne qualcuna tornare al secolo, ma ciò si fa legalmente e senza lesione dei voti.

Le osservazioni che vengono fatte per due o tre diocesi a riguardi di alcuni di essi istituti, sono che si nota nei medesimi gran desiderio di aprire nuove case, facendo poco conto della mancanza del personale adatto, e guidandosi più da un certo spirito di competizione; che non sono facili a indicare i libri dell'amministrazione alle autorità ecclesiastica, e infine che in varî casi agiscono con una certa indipendenza dalla medesima.

NOTA. - Erano scritte le osservazioni che precedono, quando fu reso pubblico l'importantissimo decreto della sacra Congregazione dei vescovi e regolari «Auctis admodum» del 4 novembre, ove si prescrivono norme savissime tanto per la ammissione di un professo agli ordini sacri, come per la espulsione dalla congregazione. Non v'ha dubbio che questa misura ha da produrre il miglior risultato.



Relación de las congregaciones religiosas de varones y de mujeres autorizadas gubernativamente con posterioridad a la publicación del concordato vigente (ASV - AN Madrid 671).

## CONGREGACIONES RELIGIOSAS DE VARONES

Congregaciones.	Su objeto.	Real orden de aprobación.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España	Diócesis.	OBSERVACIONES
		6 de Agosto de 1856....	Sr. Luzuriaga.....	Sevilla.....	Sevilla.....	Por esta Real orden se restableció esta Congregación concordada que había sido suprimida por la Junta revolucionaria de Sevilla en 1854.
San Felipe de Neri.	Su instituto.....	24 de Marzo de 1863.....	D. Rafael Monares.....	Cuenca.....	Cuenca.....	Se oyó al Consejo de Estado.
		7 de Euero de 1868.....	Sr. Marqués de Roncali.....	Samo.....	Lugo.....	
		25 de Junio de 1868.....	D. Carlos M. <sup>a</sup> Coronado.....	Molina de Aragón.....	Sigüenza.....	
		29 de Agosto de 1885.....	D. Francisco Silvela.....	Porrera.....	Mallorca.....	
		26 de Agosto de 1857.....	D. Manuel Seijas Lozano.....	Olot.....	Gerona.....	
		26 de Agosto de 1857.....	Idem.....	Reus.....	Tarragona.....	
		26 de Agosto de 1857.....	Idem.....	Tortosa.....	Tortosa.....	
		26 de Agosto de 1857.....	Idem.....	Yecla.....	Cartagena.....	
		21 de Octubre de 1837.....	Idem.....	Granada.....	Granada.....	
		1. <sup>o</sup> de Diciembre de 1857.....	D. Joaquín J. Casaus.....	Caspe.....	Zaragoza.....	
		2 de Junio de 1858.....	Sr. Fernández Negrete.....	Igualada.....	Vich.....	
		12 de Abril de 1859.....	Idem.....	Toro.....	Zamora.....	
		30 de Noviembre de 1859.....	Idem.....	Tarrasa.....	Barcelona.....	
		4 de Enero de 1860.....	Idem.....	Ubeda.....	Jaén.....	
Escolapios.....	Su instituto y enseñanza.....	31 de Mayo de 1860.....	Idem.....	Huete.....	Cuenca.....	
		17 de Mayo de 1861.....	Idem.....	Alcalá de Henares.....	Madrid-Alcalá.....	
		22 de Diciembre de 1862.....	Idem.....	Molina de Aragón.....	Sigüenza.....	
		22 de Diciembre de 1862.....	Idem.....	Loja.....	Granada.....	
		5 de Abril de 1864.....	D. Luis Mayans.....	Llerena.....	Badajoz.....	
		23 de Noviembre de 1864.....	D. Lorenzo Arrazola.....	S. Feliú de Guixols.....	Gerona.....	
		22 de Junio de 1867.....	Sr. Marqués de Roncali.....	Utiel.....	Valencia.....	
		2 de Diciembre de 1867.....	Idem.....	Celanova.....	Oreuse.....	
		29 de Abril de 1868.....	Idem.....	Mataró.....	Barcelona.....	
		24 de Julio de 1868.....	D. Carlos M. <sup>a</sup> Coronado.....	Villanueva y Geltrú.....	Barcelona.....	
		27 de Agosto de 1868.....	Idem.....	Alcira.....	Valencia.....	
		23 de Noviembre de 1885.....	D. Francisco Silvela.....	Trache.....	Pamplona.....	
Asociación p <sup>a</sup> protectora de las Misiones de Africa..	Misiones y Colegios de niños negros..	19 de Julio de 1862.....	Sr. Fernández Negrete.....		Africa.....	Informó el Consejo de Estado.

Congregacion.	Su objeto.	Real orden de aprobacion.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diocesis.	OBSERVACIONES
Misioneros del Inmaculado Corazón de María.....	Misiones en Fernando Poo.....	24 de Septiembre de 1875.	Sr. Calderón Collantes.....	Segovia-Vich.....	Segovia-Vich.....	De conformidad con el Consejo de Estado.
		9 de Abril de 1897.....	Sr. Conde de Tejada de Valdosera.	Sta. Cruz Tenerife.	Tenerife.....	
Misioneros de la Divina Pastora.....	Misiones en la Península.....	17 de Julio de 1876.....	D. Cristóbal M. de Herrera.....	Sevilla.....	Sevilla.....	Informó el Consejo de Estado.
		11 de Enero de 1877.....	Idem.....	Antequera.....	Málaga.....	
		18 de Junio de 1877.....	D. Fernando Calderón Collantes.	Sanlúcar Barram.....	Sevilla.....	
		7 de Enero de 1878.....	Idem.....	Escalante.....	Santander.....	
		3 de Abril de 1878.....	Idem.....	Motril.....	Granada.....	
		20 de Febrero de 1879.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Pamplona.....	Pamplona.....	
		26 de Julio de 1879.....	D. Pedro N. Auriolés.....	Puenterrabia.....	Vitoria.....	
		19 de Enero de 1881.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Orihuela.....	Orihuela.....	
		22 de Enero de 1881.....	Idem.....	León.....	León.....	
		Capuchinos.....	Enseñanza y predicación.....	3 de Mayo de 1884.....	D. Francisco Silvela.....	
26 de Julio de 1884.....	Idem.....			Ollería.....	Valencia.....	
25 de Agosto de 1884.....	Idem.....			Olot.....	Gerona.....	
Su instituto.....	10 de Agosto de 1885.....		Idem.....	Torrefarera.....	Lérida.....	
	17 de Marzo de 1888.....		Sr. Alonso Martínez.....	Lecáriz.....	Pamplona.....	
	11 de Julio de 1889.....		D. José Canalejas.....	Arenys de Mar.....	Gerona.....	
Regulares Pensionistas.....	Predicación y auxilios en la cura de almas.....	6 de Agosto de 1877.....	D. Fernando Calderón Collantes..	Santander.....	Santander.....	
		26 de Diciembre de 1884.....	D. Francisco Silvela.....	Mondoñedo.....	Mondoñedo.....	
Menores Observantes del San Francisco.....	El de su instituto.....	3 de Septiembre de 1887.....	D. Fernando Calderón Collantes.....	Villarreal.....	Tortosa.....	No aparece la minuta de esta Real orden.
		10 de Abril de 1878.....	Idem.....	Cehegín.....	Cartagena.....	
		19 de Abril de 1887.....	Sr. Alonso Martínez.....	Morón de la Front.....	Sevilla.....	
Carmelitas.....	Su instituto.....	3 de Septiembre de 1877.....	Sr. Calderón Collantes.....	Jerez de la Frontera	Sevilla.....	No aparece la minuta de la Real orden.
		28 de Marzo de 1890.....	Sr. López Puigcerver.....	Vitoria.....	Vitoria.....	
		22 de Julio de 1890.....	Sr. Fernández Villaverde.....	Hinojosa.....	Córdoba.....	
		7 de Marzo de 1900.....	Sr. Conde de Torreánaz.....	Cádiz.....	Cádiz.....	

Congregacion.	Su objeto.	Real orden de aprobacion.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diocesis.	OBSERVACIONES
Dominicos.	Su instituto.	14 de Noviembre de 1877.	Sr. Calderón Collantes.	Caldas de Besaya.	Santander.	Esta Comunidad se componia de novicios franceses y se aprobó de acuerdo con el Consejo de Estado.
		2 de Octubre de 1878.	Idem.	Salamanca.	Salamanca.	
		13 de Diciembre de 1880.	Sr. Alvarez Bugallal.	»	Vitoria.	
		21 de Junio de 1882.	Sr. Alonso Martínez.	Belmonte.	Cuenca.	
		21 de Junio de 1882.	Idem.	Salamanca.	Salamanca.	
		28 de Octubre de 1884.	D. Francisco Silvela.	Palencia.	Palencia.	
Hospitalarios de San Juan de Dios.	Asistencia á enfermos en Hospitales	13 de Marzo de 1878.	Sr. Calderón Collantes.	Sevilla.	Sevilla.	
Hermanos de las Escuelas Cristianas.	Enseñanza primaria gratuita.	10 de Abril de 1878.	Idem.	Santander.	Santander.	No existe minuta de esta Real orden.
		24 de Abril de 1878.	Idem.	Cartagena.	Cartagena.	
		6 de Agosto de 1878.	Idem.	Barcelona.	Barcelona.	
		14 de Diciembre de 1880.	Sr. Alvarez Bugallal.	Toledo, Sevilla y Gerona.	Toledo, Sevilla y Gerona.	
		10 de Octubre de 1896.	Sr. Conde de Tejada de Valdosa.	Tetuán (Madrid Maravillas).	Madrid-Alcalá.	
		13 de Diciembre de 1898.	D. Alejandro Croizard.	Lorca, Burgos, Valladolid, Barcelona, Lascorts y Bonanova.	Cartagena, Burgos, Valladolid y Barcelona.	
Franciscanos.	Su instituto.	24 Abril de 1878.	Sr. Calderón Collantes.	Andújar.	Jaén.	
		16 de Octubre de 1878.	Idem.	Calahorra.	Calahorra.	
		20 de Febrero de 1879.	Sr. Alvarez Bugallal.	Cocentaina.	Valencia.	
		29 de Mayo de 1880.	Idem.	Menorca.	Menorca.	
		30 de Julio de 1880.	Idem.	Olite.	Pamplona.	
		20 de Diciembre de 1880.	Idem.	Espartinos.	Sevilla.	
		23 de Diciembre de 1880.	Idem.	Bermeo.	Vitoria.	
		22 de Enero de 1881.	Idem.	Mallorca.	Mallorca.	
		5 de Febrero de 1881.	Idem.	Arabal.	Sevilla.	
				10 de Noviembre de 1884.	D. Francisco Silvela.	San Vitores de Río Tirón y Santo Domingo de la Calzada.
		4 de Octubre de 1887.	Sr. Alonso Martínez.	Onteniente.	Valencia.	

Congregación.	Su objeto.	Real orden de aprobación.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diócesis.	OBSERVACIONES
Mercenarios.....	Su instituto.....	8 de Mayo de 1878.....	Sr. Calderón Collantes.....	Oliva de Esteruel.	Zaragoza.....	Oído el Consejo de Estado.
		17 de Julio de 1885.....	D. Francisco Silvela.....	Sta. María de Conjo.	Santiago.....	
		3 de Diciembre de 1886.	Sr. Alonso Martínez.....	Toro.....	Zamora.....	
		19 de Abril de 1887.....	Idem.....	Lérida.....	Lérida.....	
		21 de Enero de 1893.....	Sr. Montero Ríos.....	Ilereñcia.....	Ciudad Real.....	
Misioneros Redentoristas.....	Misiones.....	27 de Noviembre de 1878.	Sr. Calderón Collantes.....	Granada.....	Granada.....	
Trinitarios Descalzos.....	Su instituto.....	5 de Febrero de 1879...	D. Pedro N. Auriolas.....	Alcázar de San Juan	Ciudad Real.....	
		7 de Abril de 1884.....	D. Francisco Silvela.....	Villanueva del Arzobispo.....	Jaén.....	
Jesuitas.....	Misiones.....	27 de Junio de 1879.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	San Jerónimo.....	Cartagena.....	
		12 de Agosto de 1880.....	Idem.....	Uclés.....	Cuenca.....	
		7 de Septiembre de 1880.	Idem.....	Puig.....	Valencia.....	
		12 de Diciembre de 1884.	D. Francisco Silvela.....	Vitoria.....	Vitoria.....	
Trinitarios Calzados.....	Su instituto.....	4 de Marzo de 1880.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Garahalla.....	Cuenca.....	
Benedictinos.....	Predicación y enseñanza.....	16 de Marzo de 1880.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Samos.....	Lugo.....	
		7 de Diciembre de 1880.	Idem.....	Silos.....	Burgos.....	
		20 de Junio de 1885.....	D. Francisco Silvela.....	Valvanera.....	Calahorra.....	
		8 de Mayo de 1886.....	Sr. Alonso Martínez.....	Rivero de Avia.....	Orense.....	
Trapenses.....	Santificación de los religiosos en trabajos agrícolas...	25 de Junio de 1880.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Valverde.....	Toledo.....	
		30 de Junio de 1880.....	Idem.....	Cardena.....	Burgos.....	
		8 de Febrero de 1890...	Sr. López Puigcerver.....	Jetate.....	Madrid-Alcalá.....	
		18 de Febrero de 1891...	Sr. Fernández Villaverde.....	Dueñas.....	Palencia.....	
Pasionistas.....	Misiones.....	12 de Julio de 1880.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Deusto (Bilbao)...	Vitoria.....	
		30 de Diciembre de 1881.	Sr. Alonso Martínez.....	Peñafiel.....	Palencia.....	
Sacerdotes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.....	Santificación de religiosos y misioneros en los pueblos	22 de Enero de 1881.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Miranda de Ebro..	Burgos.....	
		16 de Enero de 1895.....	D. Antonio Maura.....	Mallorca.....	Mallorca.....	
Agustinos de la Asunción.....	Enseñanza.....	7 de Febrero de 1881...	Sr. Alvarez Bugallal.....	Burgo de Osma....	Osma.....	
		2 de Septiembre de 1886.	Sr. Alonso Martínez.....	Oñate.....	Vitoria.....	

Congregación.	Su objeto.	Real orden de aprobación	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diócesis.	OBSERVACIONES
Jerónimos.....	Cura de almas y enseñanza.....	14 de Diciembre de 1883.	Sr. Linares Rivas.....	Guadalupe.....	Cáceres.....	
Agustinos Recoletos.....	Enseñanza.....	21 de Febrero de 1884....	D. Francisco Silvela.....	Sarria.....	Lugo.....	De acuerdo con el Consejo de Ministros.
Clérigos regulares de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.....	Predicación y auxilio parroquial....	25 de Agosto de 1884....	Idem.....	Villanañe.....	Vitoria.....	
Misioneros africanos (franceses)...	Misiones.....	9 de Noviembre de 1887.	Sr. Alonso Martínez.....	Bugedo.....	Burgos.....	No consta que exista ya esta Comunidad.
Carmelitas Calzados	Su instituto.....	25 de Junio de 1888..... 10 de Abril de 1891.....	Sr. Alonso Martínez..... Sr. Fernández Villaverde.....	Caudete..... Lluch.....	Orihuela..... Mallorca.....	
		16 de Septiembre de 1888. 8 de Noviembre de 1888. 22 de Noviembre de 1888.	Sr. Alonso Martínez..... Idem..... Idem.....	Vich..... Mataró..... Gerona.....	Vich..... Barcelona..... Gerona.....	
Pequeños Hermanos de María (Maristas).....	Enseñanza gratuita.....	30 de Diciembre de 1899.	Sr. Conde de Torreánaz.....	Barcelona, Igualada, Sabadell, Torrelló, Berga, Palafrugell, Lérida, Valencia, Logroño, Cartagena....	Barcelona, Vich, Gerona, Lérida, Valencia, Cartagena.....	
		25 de Enero de 1901.....	Sr. Marqués del Vadillo.....	Manresa.....	Barcelona.....	
Hijos de la Sagrada Familia.....	Enseñanza.....	9 de Septiembre de 1892.	Sr. Cos-Gayón.....	Barcelona.....	Barcelona.....	De acuerdo con el Consejo de Estado.
Terciarios Capuchinos.....	Enseñanza de reclusos y dirección de Casas de reforma de jóvenes....	6 de Febrero de 1893....	Sr. Montero Ríos.....	Carabanchel Rajo.	Madrid-Alcalá....	Oído el Consejo de Estado.
Compañía de María	Enseñanza.....	30 de Mayo de 1893..... 2 Septiembre de 1898....	Sr. Montero Ríos..... Sr. Groizard.....	Jerez de la Frontera. Cádiz y Escoriza..	Sevilla..... Cádiz y Vitoria....	
Salesianos de Don Bosco.....	Instrucción gratuita á niños pobres y enseñanza de oficios.....	25 de Octubre de 1893....	D. Ruiz Capdepon.....	Sarriá.....	Barcelona.....	Dicha Real orden es de carácter general.

Congregaciones.	Su objeto.	Real orden de aprobacion.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España	Diocesis.	OBSERVACIONES
San Alfonso María de Ligorio.....	Enseñanza á las clases pobres.....	3 de Febrero de 1894...	Sr. Ruiz Capdepón.....	Palma de Mallorca.	Mallorca.....	
San Pedro Advíncula.....	Educación y corrección, especialmente de los jóvenes que sufren condena.....	1.º de Octubre de 1895...	Sr. Conde de Tejada de Valdosera.	Gracia (Barcelona).	Barcelona.....	
Oblatos de María Inmaculada.....	Misiones.....	21 de Mayo de 1900.....	Sr. Marqués del Vadillo.....	Urnieta.....	Vitoria.....	
Cistercienses de la Inmaculada Concepción.....	Estudio y cultivo de la tierra.....	6 de Agosto de 1900.....	Sr. Marqués del Vadillo.....	Tárrega.....	Solsona.....	
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús.....	Educación de niños nobres, en especial los que tengan vocación religiosa, y casas de ejercicio.	6 de Agosto de 1900.....	Sr. Marqués del Vadillo.....	Gracia.....	Barcelona.....	
Casa Colegio de Religiosos.....	»	30 Diciembre de 1881.....	Sr. Alvarez Bugallal.....	Villafra.º del Bierzo.	Astorga.....	No consta si se llevó á efecto dicha autorización, que fué solicitada por el reverendo Obispo de Astorga.

NOTA. Las Reales órdenes de aprobación de las Casas y Comunidades precitadas, llevan la fórmula de estar hecha aquélla «sin gravamen alguno para el Tesoro», y quedando sujetos los individuos que componen dichas Comunidades á las disposiciones de los Ministerios de la Gobernación y de Fomento en lo referente á orden público é instrucción, y á lo concordado respecto del servicio militar.

# CONGREGACIONES RELIGIOSAS DE MUJERES

Congregación.	Su objeto.	Real orden de aprobación.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diócesis.	OBSERVACIONES
Damas del Sagrado Corazón.	Enseñanza.	25 de Abril de 1858.	Sr. Fernández de la Hoz.	Madrid.	Madrid y Alcalá.	Oído el Consejo Real.
		16 de Junio de 1866.	D. Lorenzo Arrazola.	Chamartín de la Rosa.	Idem id.	
		30 de Octubre de 1866.	Idem.	Sarriá (Barcelona).	Barcelona.	Oído el Consejo de Estado.
		8 de Mayo de 1867.	Idem.	Sevilla.	Sevilla.	
		15 de Marzo de 1895.	D. Antonio Maura.	Zaragoza, Bilbao, Barcelona.	Zaragoza, Vitoria y Barcelona.	Oído el Consejo de Estado.
		4 de Junio de 1898.	D. Alejandro Groizard.	Godella.	Valencia.	
Hijas de Nuestra Señora de la Caridad.	Moralizar mujeres extraviadas y evitar que otras se pierdan.	27 de Abril de 1858.	Sr. Fernández de la Hoz.	Begoña.	Calahorra.	Oído el Consejo Real.
Compañía de Religiosas de María Nuestra Señora.	Enseñanza.	31 de Agosto de 1858.	Sr. Fernández Negrete.	Santander, Tudela y Barcelona.	Santander, Tudela, Barcelona, Vitoria y otras.	Oído el Consejo Real.
Religiosas de Nuestra Señora de la Enseñanza.	Enseñanza.	3 de Noviembre de 1858.	Sr. Fernández Negrete.	Urgel.	Urgel.	Se oyó al Consejo Real.
		25 de Octubre de 1900.	Sr. Marqués del Vadillo.	Cornudella.	Tarragona.	
Hermanas Escoriales Terciarias de Nuestra Señora del Carmen.	Enseñanza y obras de caridad.	13 de Mayo de 1861.	Sr. Fernández Negrete.	Vich.	Vich.	Se oyó al Consejo de Estado.
Religiosas Escolapias Hijas de María.	Enseñanza.	19 de Junio de 1865.	D. Lorenzo Arrazola.	Vich, Barcelona, Gerona, Tarragona y Toledo.	Vich, Barcelona, Gerona, Tarragona y Toledo.	Se oyó al Consejo de Estado.
Hermanas Filipenses de María Santísima de los Dolores.	Enseñanza gratuita de niñas pobres, educación de jóvenes extraviadas y casa de ejercicios espirituales para señoras.	30 de Octubre de 1866.	D. Lorenzo Arrazola.	Sevilla.	Sevilla.	Se oyó al Consejo de Estado.

Congregacion.	Su objeto.	Real orden de aprobacion.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diocesis.	OBSERVACIONES
Religiosas de la Santísima Trinidad.....	Enseñanza.....	28 de Octubre de 1867....	D. Joaquín de Roncali.....	Villaverde de Pontones.....	Santander.....	Al hacerse esta fundación se constituyó en títulos de la Deuda cantidad suficiente para su sostenimiento. Oído el Consejo de Estado.
Hermanas del Amor de Dios.....	Enseñanza.....	25 de Junio de 1868.....	D. Carlos María Coronado.....	Toro.....	Zamora.....	
Hermanas de San Felipe Neri.....	Enseñanza.....	30 de Enero de 1868..... 20 de Agosto de 1868.....	D. Joaquín de Roncali..... D. Carlos María Coronado.....	Barcelona..... Tetuán (Madrid).....	Barcelona..... Madrid y Alcalá.....	
Ursulinas.....	Enseñanza.....	23 de Noviembre de 1876.	D. Cristóbal Martín Herrera.....	Tarancón.....	Cuenca.....	Esta Congregación se autorizó sin informe del gobernador de la provincia, y sólo á instancia de Doña Josefa de la Torre, que sostiene la Escuela.
Hermanas de la Cruz.....	Socorro á domicilio á los pobres y enfermos, educación de niños y adultos, pobres en Escuelas y Asilos de la Congregación.....	10 de Julio de 1880.....	D. Saturnino Alvarez Bugallal.....	Sevilla.....	Sevilla.....	Se oyó al Consejo de Estado.
Hermanas de Nuestra Señora de las Mercedes.....	Asistencia domiciliaria á los pobres y en Hospitales..	10 de Julio de 1880.....	Idem.....	Málaga.....	Málaga.....	Se oyó la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo.....
Sagrados Corazones de Jesús y de María.....	Enseñanza.....	21 de Abril de 1881.....	D. Manuel Alonso Martínez.....	Torrelavega.....	Santander.....	En el expediente de dicho Instituto no aparece el «conforme» del Subsecretario ni la resolución del Ministro. La minuta de dicha Real orden no lleva el sello de salida de este Ministerio.
Siervas de María.....	(Asistencia gratuita) á enfermos.....	16 de Enero de 1882.....	Idem.....	San Sebastián.....	Vitoria.....	



Congregación	Su objeto.	Real orden de aprobación.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diócesis.	OBSERVACIONES
Hermanitas de los ancianos desamparados.	Recoger y socorrer ancianos pobres.	5 de Agosto de 1884.	D. Francisco Silvela.	Almansa, Lugo y Orense.	Cartagena, Lugo y Orense.	
		14 de Octubre de 1885.	Idem.	Pontevedra.	Santiago.	
		20 de Enero de 1886.	Sr. Alonso Martínez.	Novelda.	Orihuela.	
		19 de Abril de 1886.	Idem.	Pol de Siero.	Oviedo.	
		30 de Abril de 1887.	Idem.	Jumilla.	Cartagena.	
		7 de Mayo de 1887.	Idem.	Burgos.	Burgos.	
		29 de Febrero de 1888.	Idem.	Monforte.	Lugo.	
		22 de Marzo de 1890.	Sr. López Puigcerver.	Sigüenza.	Sigüenza.	
		12 de Octubre de 1890.	Sr. Fernández Villaverde.	Liria y Rubielos de Mora.	Valencia y Teruel.	
		30 de Diciembre de 1890.	Idem.	Alborache.	Valencia.	
		2 de Abril de 1891.	Idem.	Tomelloso.	Ciudad Real.	
		16 de Abril de 1891.	Idem.	Aracena.	Sevilla.	
		3 de Septiembre de 1891.	Idem.	Villacañas.	Toledo.	
		20 de Octubre de 1891.	Idem.	Quintanar de la Orden y Trujillo.	Cuenca y Plasencia.	
		6 de Marzo de 1893.	Sr. Montero Ríos.	Cascante.	Tarazona.	
		23 de Marzo de 1893.	Idem.	Berga.	Sulsona.	
		19 de Septiembre de 1893.	Sr. Ruiz Capdepón.	Valdepeñas, León, Villanueva del Arzobispo, Puente Genil, Ocaña, Aytona, Bañolas, Tafalla y Canarias.	Ciudad Real, Valencia, Córdoba, Toledo, Lérida, Gerona, Pamplona, Canarias.	
		30 de Diciembre de 1893.	Idem.	Astorga y Monóvar.	Astorga y Orihuela.	
		26 de Febrero de 1894.	Idem.	Guadaajara.	Toledo.	
		9 de Agosto de 1894.	Idem.	Albacácer.	Tortosa.	
29 de Agosto de 1894.	Idem.	Fraga.	Lérida.			
3 de Octubre de 1894.	Idem.	Grado.	Oviedo.			
16 de Diciembre de 1896.	Sr. Conde de Tejada de Valdojera.	Vera.	Almería.			
3 de Junio de 1899.	Sr. Durán y Bas.	Azuaga.	Badajoz.			
4 de Septiembre de 1899.	Idem.	Vinaroz y Aranda de Duero.	Tortosa y Osma.			
18 de Diciembre de 1899.	Sr. Conde de Torreánaz.	Las Palmas, Daimiel, Hellín, Aguilár, Baena, Torrepereuil.	Canarias, Ciudad Real, Cartagena, Córdoba y Jaén.			
Hermanas de la Caridad y Sagrado Corazón de Jesús.	Enseñanza gratuita	21 de Marzo de 1885.	D. Francisco Silvela.	Toledo y Madrid.	Toledo y Madrid-Alcalá.	Se oyó al Consejo de Estado.

Congregación.	Su objeto.	Real orden de aprobacion.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España	Diocesis.	OBSERVACIONES
Hijas de Cristo Rey	Educación de niñas pobres, obras catequísticas y talleres para enseñar oficios.	28 de Abril de 1885.	D. Francisco Silvela.	Granada.	Granada.	Se oyó al Consejo de Estado.
Justinianas.	Enseñanza.	18 de Agosto de 1889.	D. José Canalejas.	Onil.	Valencia.	Esta autorización se hizo con la condición de no poder solicitar las consignaciones que para culto tienen concedidas otras Congregaciones.
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.	Recoger y enseñar jóvenes extraviadas, encargarse de casas de corrección, bien llamadas por la Autoridad ó por la familia.	6 de Febrero de 1893.	D. Eugenio Montero Ríos.	Gracia.	Barcelona.	Oído el Consejo de Estado.
Hermanas Esclavas del Inmaculado Corazón de María.	Corrección y enseñanza de jóvenes extraviadas.	19 de Abril de 1893. 6 de Marzo de 1900.	Idem. Sr. Conde de Torreánaz.	Lérida é isla Menorca. Jaca, Mahón y Figueras.	Lérida y Menorca. Jaca, Menorca y Gerona.	
Compañía de Santa Te. esa de Jesús.	Enseñanza de niñas pobres y párvulos.	1.º de Mayo de 1893.	D. Eugenio Montero Ríos.	Tortosa y Barcelona.	Tortosa y Barcelona.	Además de las dos indicadas, hay noticia de que existen otras.
Religiosas de la Visitación (Salesas).	Vida de contemplación y enseñanza.	22 de Julio de 1893. 19 de Septiembre de 1893.	D. Trinitario Ruiz Capdepón. Idem.	Sevilla. Burgos.	Sevilla. Burgos.	
Hermanas de la Caridad de Santa Ana.	Asistencia á enfermos y alienados y cuidado de niños en Hospitales y Asilos.	9 de Noviembre de 1893.	Idem.	Zaragoza y otras varias según la Superiora, pero no constan en este Ministerio.	Zaragoza.	Este Instituto está aprobado por Su Santidad.

Congregación.	Su objeto.	Real orden de aprobación.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diócesis.	OBSERVACIONES
Religiosas Agustinas de la Asunción.	Enseñanza.	7 de Diciembre de 1893.	D. Trinitario Ruiz Capdepón.	Madrid, Granada, Málaga y San Sebastián.	Madrid, Alcalá, Granada, Málaga y Vitoria.	Están autorizadas para dedicarse á la enseñanza por Real orden del Ministerio de Fomento de 30 de Octubre de 1885. Al establecerse por Real decreto de 11 de Marzo de 1892 la Escuela Normal superior de maestras de Filipinas, se conflató su dirección al referido Instituto.
Esclavas Concepcionistas del Sagrado Corazón de Jesús.	Enseñanza de niños pobres.	15 de Marzo de 1895.	D. Antonio Maura.	Málaga y Ronda.	Málaga.	
Terciarias de San Francisco de Asís (Divina Pastora).	Enseñanza gratuita de niñas pobres.	10 de Septiembre de 1897.	Sr. Conde de Tejada de Valdosera.	Barcelona.	Barcelona.	
		19 de Abril de 1899.	D. Manuel Durán y Bas.	Madrid, Gerona, Vich, Córdoba, Santander, Toledo, Astorga, Sevilla, Badajoz, Oviedo, Segovia, Santiago, Orense, Palencia y León.	Las mismas.	
Madres de los Desamparados.	Sostenimiento y moralización de ancianos desvalidos de ambos sexos y niñas huérfanas pobres.	15 de Febrero de 1898.	D. Alejandro Groizard.	"	Valencia, Barcelona, Jaén y Málaga.	
Hermanas Terciarias de la Merced.	Enseñanza de niñas pobres.	22 de Febrero de 1898.	Idem.	San Gervasio y seis más.	Barcelona.	
Instituto de Religiosas de la Natividad de Nuestra Señora.	Asistencia á enfermos en Hospitales, Casas de corrección y domicilios.	3 de Enero de 1899.	D. Manuel Durán y Bas.	Barcelona.	Barcelona.	
Hijas de San José.	Enseñanza gratuita de niños pobres.	11 de Abril de 1899. 18 de Octubre de 1900.	D. Manuel Durán y Bas. Sr. Marqués del Vadillo.	Salamanca, Cuenca, Badajoz y Madrid, Alcalá. Canet de Mar.	Las mismas. Barcelona.	

Congregación.	Su objeto.	Real orden de aprobación.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diócesis.	OBSERVACIONES
Oblatas del Santísimo Redentor...	Moralización de jóvenes extraviadas.	2 de Junio de 1899.....	D. Manuel Durán y Bas.....	Ciempozuelos (Madrid).....	Santander, Vitoria, Tortosa, Barcelona, Orihuola, Cartagena, Valladolid, Santiago, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Sevilla	Por Reales órdenes de 7 de Octubre y 2 de Diciembre de 1864 y 28 de Febrero de 1867, dictadas por el Ministerio de la Gobernación, se aprobaron los estatutos de dicha Casa-matriz y se autorizó el establecimiento de Casas en los puntos de la Península que fuesen necesarias.
Hijas de Jesús....	Enseñanza y cuidado de niñas pobres.	18 de Julio de 1899.....	Idem.....	Avila, Valladolid, Segovia, Vitoria, Guipúzcoa y Salamanca.....	Avila, Valladolid, Segovia, Vitoria y Salamanca.....	
Inmaculada Concepción de María.	Enseñanza y obras de caridad en Hospitales y Establecimientos de beneficencia....	7 de Noviembre de 1899.	Sr. Conde de Torreánaz.....	Seis en la diócesis de Barcelona....	Barcelona.....	
		18 de Octubre de 1900...	Sr. Marqués del Vadillo.....	Morón.....	Sevilla.....	
Hermanas de la Doctrina Cristiana	Enseñanza de niñas pobres, asistencia á enfermos desvalidos y legitimación de uniones ilícitas.....	17 de Abril de 1900.....	Sr. Conde de Torreánaz.....	Sevilla.....	Sevilla.....	
Hermanas Terciarias Carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús..	Enseñanza de niñas pobres, asistencia á enfermos en casas particulares y establecimientos oficiales.....	21 de Mayo de 1900.....	Sr. Marqués del Vadillo.....	Barcelona y diez y seis en las diócesis de.....	Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona, Huesca y Mallorca.....	
Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata....	Enseñanza de niñas pobres y asistencia de enfermos en los hospitales.....	18 de Octubre de 1900...	Sr. Marqués del Vadillo.....	Vich y otras varias.	Vich y otras.....	

Congregacion.	Su objeto.	Real orden de aprobacion.	Ministro autorizante.	Casas que tiene en España.	Diocesis.	OBSERVACIONES
Congregación de Señoras del Corazón de María.....	Enseñanza.....	19 de Abril de 1851.....	D. Ventura González Romero....	Olot, La Bisbal....	Gerona.....	Esta Congregación está aprobada de acuerdo con el informe de la Cámara eclesiástica, como casa de enseñanza, no como instituto religioso.
Hijas de la Misericordia Terciarias de San Francisco de Asis.....	Enseñanza gratuita asistencia de enfermos.....			Diez casas en.....	Mallorca.....	Esta Congregación está establecida con autorización del Rvdo. Obispo y la autoridad civil. Prestó grandes servicios en Ceuta, asistiendo á los enfermos y heridos de la guerra de Africa. Pidieron autorización legal y no consta en el expediente que se concediera.

NOTA. En las Reales órdenes de aprobacion de las Congregaciones precitadas, se ha hecho constar que aquélla se concedia «sin gravamen alguno para el Tesoro».

Madrid 10 de Abril de 1902.

### APENDICE III

#### FUENTES VATICANAS PARA LA HISTORIA DE LA RESTAURACION DE LAS ORDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.

##### A. Esquema de las fuentes

Cuatro son los archivos vaticanos que contienen la documentación fundamental para la historia de la restauración de las órdenes y congregaciones religiosas en la España del XIX:

- a) Archivo de la Nunciatura de Madrid (= *AN Madrid*).
- b) Archivo de la Secretaría de Estado (= *SS*).
- c) Archivo de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (= *AAEES*) y
- d) Archivo de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares.

De los cuatro, el primero, es sin duda el más rico. Por ello he creído conveniente desarrollar su contenido, siguiendo la clasificación archivística de los documentos. Los cincuenta años que ahora nos interesan, es decir la segunda mitad del XIX, podemos dividirlos en dos partes:

- primera*: desde el concordato de 1851 hasta 1877, y  
*segunda*: desde 1877 hasta 1899.

El fuentes relativas a la primera parte pueden verse en mis cuatro artículos, que cubren esos veinticinco años: *Los despachos de la nunciatura de Madrid (1847-1857)*: « Archivum Historiae Pontificiae » 13 (1975) 311-400; 14 (1976) 265-356; *El archivo del nuncio Barili (1857-1868)*: *Ibid.* 17 (1979) 289-355; *El archivo de la nunciatura de Madrid desde 1868 hasta 1875*: *Ibid.* 15 (1977) 363-376, y *El archivo del nuncio Simeoni y del encargado de negocios Rampolla (1875-1877)*: « Scriptorium victoriense » 26 (1979) 338-352; 27 (1980) 102-110, 199-233.

Las que se refieren a la segunda están en trece cajas, agrupadas por nunciaturas, en dos títulos: el IV (Correspondencia del nuncio con los dicasterios de la curia romana) y el IX (Clero secular y regular).

El siguiente esquema indica los años y nunciaturas a que pertenece cada caja.

	Cajas	Años	Nuncio	
<i>Título IV</i>	<i>Título IX</i>			
	494	502	1877-1879	Giacomo Cattani.
	510	517	1879-1883	Angelo Bianchi.
	530	548	1883-1887	Mariano Rampolla del Tíndaro.
	565	583	1887-1893	Angelo di Pietro.
	597	612-613	1893-1896	Serafino Cretoni.
	625	637	1896-1899	Giuseppe Francica Nava di Bontifé.

Para consultar el archivo de la secretaría de Estado y el de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares es necesario acudir a los índices sumarios que el Archivo Secreto Vaticano pone a disposición de los estudiosos, mientras que para el de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios remito al que tengo ya en vías de publicación, citado en la nota 11.

#### CAJA 494, TITULO IV

##### *Correspondencia del nuncio con la congregaciones romanas.*

[No hay subdivisión en rúbricas, sino solamente en secciones].

##### *Sección I: Correspondencia con la S. C. de Obispos y Regulares.*

- N. 1: Informaciones sobre la religiosa del Escorial. sor María Petra de San Francisco de Asís.
- N. 2: Exámen del nuevo método de elecciones en los capítulos de las Escuelas Pías de España, para suprimir los abusos introducidos en las casas religiosas de esta orden.
- N. 3: Informes sobre los caballeros hospitalarios españoles, que solicitan del Santo Padre la aprobación y bendición de su instituto.
- N. 4: El obispo de León, Saturnino Fernández de Castro, pide: 1º, autorización para trasladar algunas religiosas a otra casa del mismo instituto y formar una sola comunidad, y ceder después la casa que quede vacía a las carmelitas descalzas; 2º, autorización para trasladar a casas del mismo instituto a cinco monjas clarisas residentes en Villaflechos, y sustituirlas con otras religiosas de vida activa.
- N. 5: El vicario capitular de Solsona, pide la facultad de admitir la redención de algunos censos pertenecientes a la Iglesia y no comprendidos en el convenio de 1867. Opinión del obispo de Vich, Pedro Colomer Mestres.
- N. 6: El párroco de Monzón (dioc. de Lérida) pide la facultad de vender dos cuadros para poder, con el importe de los mismos, restaurar la iglesia parroquial.
- N. 7: Ex-alumnos benedictinos solicitan al Santo Padre que les dé un abad general.
- N. 8: Disposiciones del Santo Padre para la elección del maestro general de los dominicos.
- N. 9: Hermanitas de los Pobres (cfr. tit. IX, rúbr. II, sec. IV, n. 1).
- N. 10: El arzobispo de Sevilla, Lluch Garriga, pide algunas facultades sobre religiosas, especialmente las de autorizarlas para adquirir bienes y hacer testamento (cfr. tit. IX. rúbr. II, sec. IV, n. 15).

## CAJA 502, TÍTULO IX

RUBRICA II: *Ordenes religiosas.*

*Sección I:* Facultades de los obispos sobre los regulares.

*Sección II:* Fundación y restauración de órdenes y casas religiosas.

- N. 1: Facultad concedida a la superiora de las religiosas escolapias para fundar una casa de su instituto: a) en Alcira (Valencia) y b) en Bujalance (Córdoba).
- N. 2: Gestiones para abrir en Ciempozuelos una casa con noviciado de la orden de San Juan de Dios.
- N. 3: Gestiones para establecer una comunidad religiosa en Roncesvalles.
- N. 4: Facultad concedida al obispo de León para que las religiosas franciscanas puedan regresar a su antiguo convento de Villalobos, cediendo una parte del mismo al ayuntamiento.
- N. 5: Gestiones para restablecer una comunidad de mercedarios en el Olivar, diócesis de Teruel.
- N. 6: Gestiones para restablecer una casa y hospital de religiosos de San Juan de Dios en la ciudad de Sevilla.
- N. 7: Plan para restablecer una comunidad de religiosos en el real monasterio del Escorial.
- N. 8: Nueva congregación religiosa llamada « Hermanos de la Enseñanza ».
- N. 9: Erección en Cádiz de un hospital para extranjeros asistidos por las hermanas de la Caridad.
- N. 10: Colegiata de León.
- N. 11: Gestiones para restablecer una comunidad religiosa en la colegiata de Covadonga.
- N. 12: Sobre la fundación de una casa de franciscanos en Andújar.
- N. 13: Sobre la fundación de una casa de franciscanos en la ciudad de Orihuela.
- N. 14: Carta dirigida al presidente del consejo de ministros pidiendo la apertura del noviciado de los jesuitas de Loyola.
- N. 15: Autorización a las religiosas salesianas para que puedan establecerse en Vitoria.

*Sección III:* Asuntos diversos relativos a los religiosos.

- N. 1: Varias recomendaciones al ministro de Estado en favor del P. Fidel de Fanna, que desea hacer una edición completa de las obras de San Buenaventura. Recomendaciones a obispos y cabildos.
- N. 2: Nombramiento del prefecto de las misiones de Marruecos hecho por la S. C. de Propaganda Fide y dificultades puestas por el gobierno español.



- N. 3: Documento relativo a algunos privilegios que varias órdenes religiosas poseen en la universidad de Salamanca.
- N. 4: Noticias del capuchino P. Bernabé de Astorga (Cfr. caja 597, tit. IV, sec. IX, n. 2).
- N. 5: Los escolapios se niegan a ceder al obispo de Vich la iglesia de San Agustín de Igualada, que según el plan de arreglo parroquial debe ser destinada a parroquia.
- N. 6: Estado deplorable de la misión de Fernando Póo.
- N. 7: El exreligioso capuchino José María del Coronil solicita permanecer fuera del convento, aunque sean abiertas de nuevo algunas casas religiosas.

*Sección IV: Asuntos diversos relativos a las religiosas.*

- N. 1: Con el fin de que no se confundan dos institutos religiosos diversos, llamados « Petites Soeurs des Pauvres », francés, y las « Hermanitas de los Pobres », español, se le invita a este último para que cambie de nombre.
- N. 2: Consulta del obispo de Almería, José Orberá y Carrión, sobre el traslado de algunas religiosas de un monasterio a otro.
- N. 3: Quejas del cardenal Payá, arzobispo de Santiago de Compostela, contra algunas medidas tomadas sobre la religiosa Benigna Gódez, perteneciente a un convento de su diócesis.
- N. 4: Facultad concedida a dicha religiosa para trasladarse a otra comunidad.
- N. 5: Noticias sobre la religiosa Ramona Bermúdez de la diócesis de Santiago de Compostela.
- N. 6: Exclaustración concedida a la religiosa carmelita Rafaela García, de la diócesis de Badajoz.
- N. 7: Consulta del arzobispo de Sevilla, Joaquín Lluch Garriga, sobre la clausura de las religiosas.
- N. 8: Facultad concedida a la religiosa benedictina Rosenda de Jesús para que se traslade desde el convento de Contis (Santiago de Compostela) al de Torella (Tarazona).
- N. 9: Noticias de Sor Patrocinio de San Francisco, religiosa del real convento de Trujillo.
- N. 10: Disposiciones de la Santa Sede con las que se determinan algunas relaciones entre las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que constituyen la provincia española, y el resto de la congregación:
  - a) Disposiciones de la Santa Sede comunicadas al nuncio y ejecución de las mismas.
  - b) Correspondencia del sacerdote Enrique Lotteri, de la congregación de la Misión, encargado por su general para la ejecución de dichas disposiciones.
  - c) Circular del nuncio al episcopado español comunicando las disposiciones de la Santa Sede sobre este asunto y respuestas de los obispos.
- N. 11: Consulta sobre el privilegio que tienen las religiosas de la

- Caridad de conservar en sus casas el Santísimo Sacramento.
- N. 12: Sobre una disposición del obispo de Zamora, Bernardo Conde Corral, relativa al hábito de las hermanas de la Caridad francesas.
- N. 13: Facultad concedida al obispo-prior de Ciudad Real, Guisasaola, para que absuelva a una religiosa huida del convento y para que le autorice a permanecer fuera del mismo convento durante un año.
- N. 14: Consulta del arzobispo de Valladolid, fray Fernando Blanco, relativa al noviciado.
- N. 15: Consulta del obispo de Oviedo, Benito Sanz y Forés, sobre el derecho que tienen las religiosas de adquirir y disponer concedido por la legislación civil. Instrucciones de la secretaría de Estado sobre este asunto extensivas a casos análogos (Cfr. tít. IV, sec. I, n. 10).
- N. 16: El alcalde de Gandía (Valencia) saca del convento de Santa Clara a la religiosa Sor María Rosa. Protesta del arzobispo.
- N. 17: Consulta del arzobispo de Valladolid, Benito Sanz y Forés, sobre algunas religiosas que habiendo obtenido la licencia de salir *ad tempus* de un monasterio, en lugar de entrar a su antiguo monasterio prefieren ir a otro. Se habla también del permiso concedido a una religiosa dominica de Medina para salir del monasterio contra el parecer de la comunidad.
- N. 18: Consulta del obispo de Huesca, Honorio María de Onaindía, sobre el traslado de religiosas de un monasterio a otro.
- N. 19: Consulta del obispo de Tenerife sobre dos profesiones religiosas hechas *sub conditione*.

#### CAJA 510, TITULO IV

##### Sección I: Correspondencia con la S. C. de Obispos y Regulares.

- N. 1: Varias gravias solicitadas por las carmelitas de Santander relativas a la apertura de un colegio para la educación de muchachas.
- N. 2: Instancia del comisario de los agustinos descalzos de Filipinas.
- N. 3: Un religioso agustino descalzo solicita el breve de secularización.
- N. 4: Memorial dirigido a la sagrada congregación por la abadesa de Santa Clara de Soria.
- N. 5: Se recomienda a la sagrada congregación una súplica del arzobispo de Granada, Bienvenido Monzón y Martín, dirigido a remediar varios desórdenes existentes en el monasterio de las órdenes militares de aquella ciudad.

## CAJA 517, TÍTULO IX

RUBRICA II: *Órdenes religiosas**Sección I: Facultades de los obispos sobre los regulares.*

- N. 1: Prórroga de las facultades extraordinarias concedidas a los obispos sobre las casas religiosas que se establecen en España y sobre los regulares exclaustros. La primera facultad es concedida para un trienio, desde enero de 1880 hasta diciembre de 1882, y la segunda para un quinquenio, desde enero de 1880 hasta diciembre de 1884.
- N. 2: El P. Malo, provincial de los franciscanos de la provincia de Murcia, pregunta si el convento por él fundado en Cehégín, diócesis de Orihuela, está sometido a la jurisdicción del obispo.

*Sección II: Fundaciones y restauraciones de órdenes y casas religiosas.*

- N. 1: Las religiosas escolapias solicitan permiso para abrir una nueva casa en Villanueva y Geltrú, diócesis de Barcelona, y otra en Olot, diócesis de Gerona.
- N. 2: El Gobierno autoriza a los pasionistas a fundar una casa en la provincia de Vizcaya.
- N. 3: Restitución del hospital de Nuestra Señora de la Paz de Sevilla a los hospitalarios de San Juan de Dios.
- N. 4: Los franciscanos reformados de Asís piden al rey Alfonso XII y al Gobierno que sea conservada la iglesia nueva, con el convento anexo, porque ambos están bajo el patronato de la corona de Aragón.
- N. 5: El Gobierno autoriza al P. Martín, general de los trinitarios calzados, a abrir un convento en Cuenca.
- N. 6: El general de la Gran Cartuja de Grenoble recibe autorización para restablecer una comunidad en la cartuja de Miraflores, cerca de Burgos.
- N. 7: El Gobierno autoriza a los benedictinos a restablecer el monasterio de Samos (Lugo).
- N. 8: Una religiosa benedictina de Gerona pide al nuncio permiso para fundar un nuevo monasterio en Mataró, diócesis de Barcelona.
- N. 9: Restauración del colegio de los jesuitas en Loyola.
- N. 10: Circular del Gobierno relativa a la admisión en España de los religiosos expulsados de Francia.
- N. 11: Los benedictinos franceses de Solesmes quieren establecerse en el antiguo monasterio de Nuestra Señora de la Regla en Sevilla.
- N. 12: Los jesuitas de la provincia véneta, expulsados de Francia, se establecen en la antigua cartuja de El Puig, cerca de Valencia.

- N. 13: Los jesuitas franceses se establecen en Uclés. diócesis de Cuenca.
- N. 14: Los benedictinos franceses del monasterio de Ligugé se establecen en el convento de Santo Domingo de Silos, diócesis de Burgos.
- N. 15: Fundación de un colegio de franciscanos para las misiones de Marruecos en el convento de Nuestra Señora de la Regla en Chipiona, diócesis de Sevilla.
- N. 16: Un sacerdote de Madrid quiere fundar una nueva congregación llamada de Santa Teresa de Jesús.
- N. 17: Fundación de los pasionistas en Palencia.
- N. 18: Fundación de los capuchinos franceses en Manresa.

*Sección III:* Asuntos diversos relativos a los religiosos;

- N. 1: El ex-dominio De Realdés, pide al nuncio permiso para retirar de la Caja de Ahorros de Madrid su patrimonio eclesiástico.
- N. 2: Recurso de los capuchinos contra el comisario de dicha orden en España.
- N. 3: Reclamación de los padres lazaristas de Barcelona para que el Gobierno les pague la asignación establecida por la ley.
- N. 4: El cardenal prefecto de la S. C. de Ritos pide noticias sobre los benedictinos de Montserrat.
- N. 5: La S. C. de Obispos y Regulares declara que los capuchinos y franciscanos refugiados en España permanecen sometidos a sus respectivos superiores de Francia, y encarga al comisario español de cada una de estas órdenes que vigile sobre la conducta de dichos religiosos para poder informar a Roma.
- N. 6: Los capuchinos de Valencia pretenden la exención de la jurisdicción del arzobispo.
- N. 7: El arzobispo de Granada, Bienvenido Monzón y Martín, pregunta si la congregación de los monjes celestinos, que un sacerdote francés quiere introducir en España, ha sido aprobada por la Santa Sede.
- N. 8: Expulsión del P. Mariano Rincón, agustino descalzo, de las islas Filipinas.
- N. 9: José Ramón de Irigoyen, párroco de Rentería (Guipúzcoa) envía al superior general de los franciscanos observantes 10.000 reales.
- N. 10: El nuncio recomienda al cabildo provincial de los agustinos descalzos de las Filipinas al P. Iñigo Narro, comisario de la orden en España.
- N. 11: Varios capuchinos de Valencia piden la secularización.
- N. 12: Gestiones en favor de un religioso de San Juan de Dios.
- N. 13: Juan Garriga, sacerdote de Barcelona, protesta contra el obispo de Barcelona, José María de Urquinaona, que no le autoriza a entrar en la compañía de Jesús.
- N. 14: Informes sobre el franciscano Cayetano Suñol.
- N. 15: Un antiguo cisterciense solicita la restauración de su orden en España.

*Sección IV: Asuntos diversos relativos a las religiosas.*

- N. 1: Las dominicas del convento de Vich reclaman contra el Gobierno porque no les paga la pensión establecida por la ley.
- N. 2: Se solicita permiso a la Santa Sede para trasladar a un lugar más decente las cenizas de la venerable Sor María de Jesús, religiosa franciscana del monasterio de la Inmaculada Concepción de Agreda.
- N. 3: Las salesianas de Calatayud que se les dé libertad, para escoger a su confesor, a tenor de sus constituciones, y que se obligue al director espiritual a presentar la renuncia, ya que no es aceptado por la comunidad.
- N. 4: Una religiosa escolapia de Barcelona implora la dispensa del voto de castidad para contraer matrimonio.
- N. 5: El arzobispo de Valladolid, Benito Sanz y Forés, pregunta si una religiosa puede prolongar durante más de un año el tiempo del noviciado establecido en las constituciones.
- N. 6: Se pide la facultad de poder trasladar algunas religiosas concepcionistas al monasterio de Corral de Almaguer.
- N. 7: Se permite a una religiosa del convento de Reus la salida temporal del monasterio.
- N. 8: Conducta escandalosa de una religiosa del monasterio de Santa Clara de Osuna.
- N. 9: Instituto de la Sagrada Familia de la diócesis de Urgel.
- N. 10: Una señora de Bilbao pide permiso a la Santa Sede para ser religiosa.
- N. 11: Se concede permiso para internar en un manicomio a una religiosa clarisa de Villarreal, diócesis de Tortosa.
- N. 12: Se concede permiso a doña María Arnao y a su familia para visitar el convento de Santa Teresa en Avila.
- N. 13: Idéntica autorización concedida a la señora Caveró.
- N. 14: Mala conducta de una religiosa carmelita de Badajoz.
- N. 15: Reclamación del cardenal Payá, arzobispo de Santiago de Compostela, contra una religiosa.
- N. 16: (no existe).
- N. 17: Una religiosa del monasterio de Santa Clara de Utrera solicita el traslado para ir a otro convento.
- N. 18: Conflictos entre las hermanas de los pobres francesas y españolas.
- N. 19: Ingerencia indebida del obispo de Córdoba, Fr. Ceferino González, en la disciplina interna de las religiosas de la Caridad.
- N. 20: Religiosa apóstata de Lugo.
- N. 21: Religiosa de Málaga que pide el traslado a otro convento.
- N. 22: Estado del convento de clarisas de Requena, diócesis de Cuenca.
- N. 23: Facultad para expulsar a una escolapia.
- N. 24: Necesidad de introducir reformas en el monasterio de las comendadoras de Santiago, de la ciudad de Granada.

## CAJA 530, TÍTULO IV

*Sección VIII: Correspondencia con la S. C. de Obispos y Regulares.*

- N. 1: Noticias del monasterio benedictino de Montserrat.
- N. 2: Informes sobre dos religiosas de la archidiócesis de Sevilla que piden el traslado a otro monasterio.
- N. 3: Noticias sobre el escolapio Jaime Arnau, que pide la secularización.
- N. 4: Informe trienal sobre los escolapios.
- N. 5: Sobre el párroco de Montemayor, diócesis de Segovia, suspendido por su obispo «ex informata conscientia».
- N. 6: Sobre la unión de los capuchinos españoles a los de Roma.
- N. 7: Se envía una segunda instancia de las escolapias, que piden la aprobación definitiva.
- N. 8: Sobre el nombramiento del P. Francisco Sáenz, vice-comisario apostólico de España.
- N. 9: Sobre el nombramiento del P. García Pérez, vicario general de los mercedarios descalzos de España.
- N. 10: Sobre el nombramiento del P. Payés, comisario de los jerónimos de España.
- N. 11: Relación trienal de las carmelitas de la caridad y de las escolapias.

## CAJA 548, TÍTULO IX

*RUBRICA II: Ordenes religiosas.**Sección I: Facultades concedidas a los obispos sobre los regulares.*

- N. 1: Prórroga de dichas facultades concedida en 1883.
- N. 2: Prórroga de dichas facultades concedida en 1886.

*Sección II: Fundación y restauración de órdenes y casas religiosas en España.*

- N. 1: Los canónigos regulares lateranenses solicitan permiso para establecerse en la diócesis de Cádiz.
- N. 2: Instancia de los redentoristas para fundar una casa en la diócesis de Jaén.
- N. 3: Instancias para que sean reconocidos legalmente los mercedarios calzados.
- N. 4: Gestiones para el restablecimiento de los mercedarios descalzos.
- N. 5: Los agustinos calzados se establecen en el Escorial.

- N. 6: Los canónigos regulares lateranenses se establecen en la diócesis de Vitoria.
- N. 7: Gestiones para abrir una casa de corrección cerca de Madrid, confiada a los salesianos.
- N. 8: Los monjes de San Bernardo se establecen en el monasterio de Santa María de la Huerta.
- N. 9: Gestiones para el restablecimiento de los franciscanos en San Francisco el Grande de Madrid.

*Sección III:* Asuntos diversos relativos a los religiosos.

- N. 1: El agustino Fr. F. Martínez renueva su instancia para que se le conceda la secularización.
- N. 2: El obispo de Cartagena, Tomás Bryan y Livermoore, pide al nuncio que le envíe misioneros para su seminario.
- N. 3: Recomendación dada a los padres de la congregación de la Asunción con motivo de su peregrinación a Santiago de Compostela.
- N. 4: Instancia del agustino Fr. Mariano Rincón para obtener la secularización.
- N. 5: El delegado apostólico en Colombia, monseñor Agnozzi, pide al nuncio que le envíe misioneros.
- N. 6: Gestiones para obtener la colaboración con destino a la colonia española residente en Argel.
- N. 7: Un párroco de la diócesis de Tarragona quiere hacerse benedictino. El arzobispo le niega el permiso.
- N. 8: Sobre una deliberación del capítulo de los agustinos de Filipinas.
- N. 9: Nombramiento del P. Manuel Díez comisario apostólico de los agustinos.
- N. 10: El obispo de Osma, Pedro María Lagüera y Menezo, se niega a dar permiso a un sacerdote que desea ingresar en los misioneros del Inmaculado Corazón de María.
- N. 11: Gestiones para reunir a los escolapios de España con los de Roma.
- N. 12: Facultades solicitadas por el obispo de Pamplona, José Oliver, para autorizar a los religiosos a hacer contratos.
- N. 13: Gestiones para enviar a Cuba a los pasionistas de Bilbao.
- N. 14: Malas disposiciones del Gobierno hacia los jesuitas.
- N. 15: Los agustinos del Escorial celebran el centenario de San Agustín.
- N. 16: Noticias del P. Mir, de la Compañía de Jesús.

*Sección IV:* Asuntos relativos a las religiosas.

- N. 1: Facultad concedida a las damas del Sagrado Corazón para la misa de la noche de Navidad.
- N. 2: Facultad concedida a la señora Caveró para que pueda entrar en dos monasterios.
- N. 3: Relación sobre el capítulo general de las escolapias.
- N. 4: Facultad concedida a dos religiosas de Santander para que puedan salir *ad tempus* de sus conventos.

- N. 5: Facultad concedida a una religiosa de Guadix para que pueda salir del convento y tomar los baños.
- N. 6: Facultad concedida a las religiosas de la Enseñanza de Santander para que puedan tomar los baños.
- N. 7: Abusos descubiertos por el obispo de Avila, Ciriaco María Sancha y Hervás, en algunos monasterios.
- N. 8: Sobre la fuga de una monja de Santander de su convento.
- N. 9: Una religiosa de Santiago solicita no tener voz en las elecciones.
- N. 10: Una religiosa de Rapariegos (Avila) solicita salir del convento durante cinco años.
- N. 11: Sobre la fuga de una jóven de Santander para hacerse religiosa.
- N. 12: Gestiones para la conservación del monasterio de San José de Capo le Case en Roma.
- N. 13: Instancias de las carmelitas para tener un convento en Jerusalén.
- N. 14: Noticias de Sor Juliana del Santísimo Sacramento, religiosa del Santander.
- N. 15: Sobre el entredicho puesto a la casa de las carmelitas de Tortosa.
- N. 16: Escándalos de una religiosa de Cuba.
- N. 17: Dos religiosas de Nuestra Señora de los Angeles de Granada solicitan la secularización.
- N. 18: Sobre la conservación de la asignación estatal para las monjas.
- N. 19: Consulta del obispo de Santander, Vicente Santiago Sánchez de Castro, sobre la herencia de una religiosa trasladada a otro convento.
- N. 20: Pleito entre el monasterio de las Huelgas y el patrimonio real.
- N. 21: Facultad concedida al señor Maldonado para que pueda entrar en un monasterio de Avila.
- N. 22: Facultad concedida a dos religiosas de Cuenca.
- N. 23: Sobre la elección de la abadessa en ciertos monasterios de Lérida.
- N. 24: Facultad de salir del convento concedida a una religiosa de Guadix.
- N. 25: Sobre el monasterio de Santa María del Císter de Sevilla.
- N. 26: Las religiosas de la Enseñanza de Santander solicitan facultades de la Santa Sede.
- N. 27: Facultad concedida al obispo de Coria, Marcelo Spínola y Maestre, para cinco educandas de un monasterio.
- N. 28: Facultad concedida al obispo de Santander, Sánchez de Castro, para el empleo de la dote de una monja.
- N. 29: Facultad concedida al obispo de Barcelona, Jaime Catalá Albosa, para sacar de un convento a una monja loca.
- N. 30: Nombramiento de una consultora de las escolapias.
- N. 31: Facultad concedida a las mercedarias de Madrid para que puedan fundar en Granada.
- N. 32: Sobre la presencia de autoridades estatales a los exámenes de las escuelas de religiosas en Santander.



- N. 33: Violenta exclaustación de una religiosa en la diócesis de Plasencia.
- N. 34: Facultad concedida al obispo de Lugo, Fr. Gregorio María Aguirre, para que autorice a dos religiosas a salir de un convento de Monforte.
- N. 35: Expulsión de una religiosa escolapia.
- N. 36: Noticias de las Esclavas del Sdo. Corazón o Reparadoras.
- N. 37: Una religiosa de Oviedo recurre a la autoridad civil para salir del convento.
- N. 38: Las religiosas de la Inmaculada Concepción de Barcelona comunican a la nunciatura nombramientos internos de su congregación.

## CAJA 565. TITULO IV

*Sección VIII:* Correspondencia del nuncio con la S. C. de Obispos y Regulares.

- N. 1: Insubsistencia de las irregularidades denunciadas en el gobierno de la congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Defensa del superior general de la misma (Cf. caja 583, tit. IX, rubr. II, sec. III, n. 3).
- N. 2: Sor Antonia Rubio, religiosa profesada de la orden de San Agustín, obtiene la secularización perpetua.
- N. 3: Instancia del P. Sáenz, vice-comisario apostólico, para la elección de un comisario general de los franciscanos de España.
- N. 4: Sobre la elección del nuevo vice-comisario apostólico de los franciscanos españoles, y unión de los mismos con el ministro general de la orden.
- N. 5: Actas del capítulo general y relación sobre el estado del instituto de las carmelitas de la Caridad.
- N. 6: Relación e informes de varios obispos sobre el canónigo de Málaga, Juan Nepomuceno Zegrí Moreno, fundador de las Hermanas Carmelitas de la Caridad.
- N. 7: Instancia relativa a la constitución *Apostolica Sedes* (12 junio 877) para los colegios de las misiones franciscanas en América.
- N. 8: Reunión de dos monasterios de la congregación vallisoletana benedictina con la congregación benedictina sublacense.
- N. 9: Condenación del periódico integrista *La Región* de Salamanca por el obispo de la diócesis, Tomás Cámara Castro, y exposición de dicho prelado sobre este asunto. *Imprimatur* concedido por el obispo de Plasencia, Pedro Casas Souto, a un libro del abogado Gil Robles.
- N. 10: Deseo del Santo Padre de unir en una sola orden a los trinitarios descalzos de España con los de Italia.

## CAJA 583, TÍTULO IX

RUBRICA II: *Órdenes religiosas.**Sección I:* Facultades de los obispos sobre los regulares.

- N. 1: Prórroga trienal, para el trienio 1889-1892, de las facultades concedidas por la S. C. de Obispos y Regulares con la circular « Peculiaribus inspectis ». Nueva prórroga de las mismas facultades para el trienio 1892-95.

*Sección II:* Fundación y restauración de órdenes y casas religiosas en España.

- N. 1: Gestiones para que a los franciscanos españoles se les entregue la casa y la iglesia de San Francisco el Grande.
- N. 2: Autorización concedida por el Gobierno al instituto de los Pequeños Hermanos de María (Maristas), para que pueda establecerse legalmente en España. Petición de los miembros de este instituto para ser excluidos del servicio militar.
- N. 3: Gestiones en favor de las reparadoras, para que puedan abrir una casa en Madrid.
- N. 4: Real decreto con el cual, con motivo de las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América, se restituye a los franciscanos el convento de la Rábida con la iglesia anexa.

*Sección III:* Asuntos diversos relativos a los religiosos.

- N. 1: Relaciones que quiere hacer contra sus superiores un religioso de San Juan de Dios de Valencia. Se le responde que puede dirigirse al cardenal protector de su orden.
- N. 2: Depósito existente en el Banco de España en favor de la causa de canonización del beato Fr. Juan de Prado, mártir franciscano. Liquidación con dicho banco.
- N. 3: Noticias sobre el P. Santiago Payá, rector del colegio de los dominicos de Avila.  
Reclamaciones injustificadas contra el Gobierno por parte de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Cfr. tít. IV, sec. VIII, n. 1, caja 565).
- N. 4: El P. José María del Sagrado Corazón de Jesús, trinitario descalzo, pide permiso para tomar los baños y pasar algún tiempo con su familia. Oposición del superior del convento de Alcázar de San Juan.
- N. 5: Felipe Santiago, claretiano, reclama contra su superior general y pide que se le desvincule del juramento que lo une a su congregación religiosa.

- N. 6: Hechos expuestos por el padre Antonio de Reschio, capuchino, secretario general para las misiones, contra el P. José de Llanereras, provincial de los capuchinos de España.
- N. 7: El maestro general de los mercedarios envía a la reina regente una instancia para recuperar una iglesia en Barcelona.
- N. 8: Gestiones del padre Joaquín María de Llanereras para conseguir el título de marqués pontificio en favor de Germán Gamazo.
- N. 9: Disposiciones del general de los capuchinos para las tres provincias establecidas en España.
- N. 10: Gestiones para que regresen de La Habana los pasionistas.
- N. 11: Fallecimiento del padre Gabino Sánchez Cortés, comisario apostólico de los agustinos descalzos.
- N. 12: Petición de los padres agustinos calzados para que se les autorice a enajenar e hipotecar sus bienes.
- N. 13: Gestiones para enviar algunos agustinos calzados a las republicadas del Ecuador y de Colombia.
- N. 14: Conflicto entre el obispo de Vitoria, Ramón Fernández Piérola, y los canónigos regulares lateranenses por el seminario construido por estos religiosos en Oñate.
- N. 15: Elección del padre Luis Martín, general de la Compañía de Jesús.
- N. 16: Decreto para la erección canónica de un monasterio de Cistercienses en Priorato, diócesis de Palencia.

*Sección IV: Asuntos relativos a las religiosas.*

- N. 1. Copia de un convenio entre las Hermanitas de los Pobres y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Las primeras tienen ya dos casas en Barcelona, donde las segundas quieren fundar una, pero no pueden.
- N. 2: Noticias sobre la « monja de Vigo ».
- N. 3: Las religiosas de la Visitación de Valladolid piden al nuncio una carta de recomendación para la causa de beatificación de la venerable Ana Magdalena Remuzat. La solicita también el obispo de Marsella, monseñor Robert, y se concede.  
Las religiosas franciscanas concepcionistas obtienen, con la recomendación de la reina regente, la indulgencia de las XL Horas para su iglesia de San Pascual en Madrid.
- N. 4: Giovanni Burgosi Caralli expone al Santo Padre algunas pretensiones a cargo de las religiosas del monasterio de Santa María de Vigo.
- N. 5: Se pide para sor María de los Desamparados, terciaria capuchina, la dispensa de los votos, facultad que el nuncio no puede conceder.
- N. 6: Manuel Guardia, arcediano de Granada, hace una consulta sobre la admisión de niñas y jóvenes como educandas en los monasterios.

- N. 7: Pleito entre el ayuntamiento de la Vega de Rivadeo y las religiosas concepcionistas de Santa Clara de la diócesis de Mondoñedo.
- N. 8: Las carmelitas descalzas de Santa Teresa (convento del Pardo) piden copia de un breve de Pío VI.
- N. 9: La religiosa profesora sor Costanza del Sagrada Corazón de María (en el siglo Costanza López) solicita la dispensa de los votos.
- N. 10: Restauración del convento de Santa Clara de Lorca (Murcia).
- N. 11: Súplica dirigida al Santo Padre por sor Elisa Alonso de Santa Teresa, religiosa cisterciense del monasterio de San Clemente de Sevilla.
- N. 12: Petición de sor Inocencia de la Santísima Trinidad, del convento de la Madre de Dios, en Salamanca.
- N. 13: Instancia de las religiosas carmelitas de Santa Teresa de Jesús, residentes en el Pardo, para obtener privilegios espirituales.
- N. 14: Sobre el permiso concedido a la religiosa sor María del Patrocinio para salir del monasterio de Paredes de Nava, diócesis de Palencia.
- N. 15: Otros asuntos relacionados con religiosas.
- N. 16: Otros asuntos relacionados con religiosas.
- N. 17: Otros asuntos relacionados con religiosas.

#### CAJA 597, TÍTULO IV

##### *Sección IX:* Correspondencia con la S. C. de Obispos y Regulares.

- N. 1: Informes sobre la situación de los capuchinos españoles y propuesta de hacer una visita apostólica. La visita fue hecha por el capuchino José de Llanereras, futuro cardenal Vives y Tutó.
- N. 2: Acusaciones contra el excapuchino Bernabé de Astorga. Se le prohíbe cualquier tipo de relación con las religiosas del Instituto fundado por él mismo, llamado Terciarias Franciscanas del Sagrado Corazón (cfr. caja 502, tit. IX, rubr. II, sec. III, n. 4).
- N. 3: Instancia del vicario capitular de Barbastro, que pide la facultad de confirmar.
- N. 4: Reclamación sobre el estado de la provincia franciscana de San Gregorio Magno de las islas Filipinas y parecer sobre la propuesta de una visita apostólica.
- N. 5: Instancia de tres clarisas, recomendada por el señor Capdepón.
- N. 6: Abusos cometidos por el provincial de los hospitalarios, P. Menni, denunciados por un religioso de dicho instituto. Retracción hecha por el propio denunciante.
- N. 7: Las carmelitas descalzas piden autorización para introducir en la clausura de su monasterio de Madrid a la marquesa de Vallejo.

- N. 8: Instancia del dominico Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo, sobre el color de sus hábitos episcopales.
- N. 9: Instancia para obtener que las religiosas terciarias de Santa Catalina de Siena, residentes en dos casas de la diócesis de Nueva Segovia (Filipinas), sean puestas bajo la jurisdicción del provincial de las Filipinas.
- N. 10: Instancia del obispo de Zamora, Luis Felipe Ortíz Gutiérrez, sobre los mercedarios descalzos.
- N. 11: Conmutación del calendario pedida por las trinitarias.
- N. 12: Instancia de las carmelitas de la caridad para la reelección de la superiora general.
- N. 13: Instancia de las dominicas de Zafra (Granada) sobre el ayuno.
- N. 14: Instancia del obispo de Salamanca, Tomás Cámara Castro, sobre los productos de la Cruzada.
- N. 15: Instancia de tres mercedarios descalzos de la residencia de Herencia (Ciudad Real).
- N. 16: Recurso de varios franciscanos de las Filipinas.
- N. 17: Exposición de un franciscano sobre varios abusos y desórdenes existentes en la provincia de Santiago de Compostela. Sobre la elección del nuevo vice-comisario apostólico. Propósito de unir en Roma a los menores observantes con los reformados de las provincias de España.
- N. 18: Informes sobre las mercedarias fundadas por el canónigo Juan Nepomuceno Zegrí Moreno.

## CAJA 612, TÍTULO IX

RUBRICA II: *Ordenes religiosas.**Sección I:* Facultades de los obispos sobre los regulares.

- N. 1: Prórroga para un nuevo trienio, que comienza el 30 de septiembre de 1895, de las facultades concedidas por la S. C. de Obispos y Regulares con la circular « *Peculiaribus inspectis* ».

*Sección II:* (falta).*Sección III:* Asuntos diversos relativos a los religiosos.

- N. 1: Transformación del convento de los trinitarios descalzos de via Condotti, en Roma, en colegio de misiones. Cuestión relacionada con el nombramiento del rector.
- N. 2: Pleito entre el obispo de Sigüenza, Antonio Ochoa Arenas, y los misioneros de la Congregación de San Vicente de Paul.
- N. 3: Sobre el franciscano, padre Caviades, párroco de Sampa-

- loo (Filipinas) y sobre el P. Moraleda. que recurre al nuncio.
- N. 4: Certificado pedido por un tal Plácido María de los Angeles, que dice haber pertenecido a la congregación benedictina de los celestinos. Se supo después que no era sacerdote.
- N. 5: El P. Eustasio Esteban, agustino español enviado a Perú, pide refuerzos de religiosos.
- N. 6: Proyecto de invitar, por orden del Santo Padre, a los institutos religiosos de ambos sexos para que se establezcan en América del sur.
- N. 7: El P. Eustasio Esteban, en nombre del obispo de Huánuco, pide al nuncio que procure algunos escolapios para el seminario de aquella diócesis peruana.
- N. 8: Muerte del P. Pérez, vicario general de los escolapios.
- N. 9: Los franciscanos italianos piden al nuncio que gestione la unión de los franciscanos españoles con el centro de orden que está en Roma.
- N. 10: Gestiones relativas a la asignación debida a la congregación del Oratorio de Alcalá de Henares.
- N. 11: Reclamación de Benjamín Miró de Canalda, e nombre de una señora mejicana, contra los padres del Inmaculado Corazón de María.
- N. 12: El nuncio se interesa ante el Gobierno en favor de los misioneros del Inmaculado Corazón de María y de sus misiones en Fernando Póo. Conferencia del capitán José de la Puente.
- N. 13: Recurso de María Aguilar contra el P. Victor, procurador general de los carmelitas descalzos.
- N. 14: El sacerdote francés Francisco Clemente pide la facultad de salir de la congregación del Inmaculado Corazón de María para entrar en la cartuja.
- N. 15: Capítulo general extraordinario celebrados por los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María.
- N. 16: Mons. Portugal, obispo de Sinaloa (Mexico), pide algunos religiosos españoles, preferiblemente misioneros claretianos.
- N. 17: Los benedictinos de Montserrat piden al nuncio que se intrese para que puedan obtener la parroquia de San Clodio (Orense) donde tienen un monasterio.
- N. 18: Los escolapios escriben al nuncio para que obtenga del obispo de Mallorca que no se les quite la iglesia de San Francisco, que se halla junto al colegio que tienen en Palma.
- N. 19: Denuncia de un libro titulado *Los jesuitas de puertas adentro o un barrido hacia afuera en la Compañía de Jesús*, e inauguración de la nueva iglesia de los jesuitas de Madrid. Dicho libro fue condenado por la S. C. del Indice.
- N. 20: Dispensa impetrada por el nuncio para el sacerdote Demetrio Sáez y Rodríguez, que salió de la congregación del Inmaculado Corazón de María.
- N. 21: El P. Manuel Puebla, dominico, comunica que quiere de-

nunciar a la Santa Sede gravísimos males tolerados por el superior general.

N. 22: Colegio de los capuchinos de Lecároz (Navarra).

N. 23: Varios documentos no ordenados.

*Sección V: Asuntos diversos relativos a las religiosas.*

N. 1: Pleito entre la casa-noviado construida en Tortosa por la congregación llamada Compañía de Santa Teresa.

N. 2: Exposición de las carmelitas descalzas de Santa Teresa y bases de un convenio propuesto por el Gobierno sobre la indemnización debida a las comunidades religiosas ya despojadas de sus bienes.

N. 3: Las religiosas de la Santísima Trinidad son recomendadas al cardenal arzobispo de Sevilla para la fundación de una casa.

N. 4: Reclamación contra la superiora general de las escolapias, residente en Barcelona. Capítulo y elección de la nueva superiora general.

N. 5: Dudas propuestas por la abadesa de las benedictinas de San Pelayo de Oviedo sobre el nombramiento, la vivienda y la asignación económica del confesor, por las disposiciones adoptados por el obispo de la diócesis.

N. 6: Papeles varios sin ordenar.

CAJA 613, TÍTULO IX

RUBRICA II

*Sección IV: Agustinos calzados.*

Decreto de la S. C. de Obispos y Regulares sobre la reunión de los agustinos calzados españoles con el centro de la orden (4 julio 1893).

Oposición del Gobierno español a dicha unión.

Carta del papa León XIII al P. Juan Zallo, provincial de los agustinos de las Filipinas (8 febrero 1894).

Incidente del P. Pedro Fernández.

Nota y parecer de la comisión de cuatro ministros contra el decreto de la S. C. de Obispos y Regulares que ordena la unión de los agustinos españoles con los de Roma (15 julio 1894).

Respuesta de la secretaría de Estado a la mencionada nota (11 septiembre 1894) (cfr. apéndice IV del presente artículo).

Capítulo general celebrado en Roma con asistencia de los agustinos españoles y acuerdos previos para terminar el incidente.

Real orden, del 12 de diciembre de 1895, firmada por el ministro de Ultramar, contraria a los acuerdos tomados en Roma entre la Santa Sede y el Gobierno español para solucionar la cuestión de los agustinos calzados.

Protesta de la Santa Sede contra dicha real orden.

## CAJA 625. TITULO IV

*Sección VIII: Sagrada Congregación de Obispos y Regulares.*

- N. 1: Actas del capítulo general de las Carmelitas de la Caridad; relación sobre el estado de dicho instituto y vida de la fundadora (pero estos documentos no aparecen en su sitio).
- N. 2: El P. Otmaro Allet, redentorista, nombrado visitador apostólico del instituto de las Hermanas Mercedarias, fundado por el canónigo Zegrí.
- N. 3: Informes sobre un recurso de varios franciscanos de Filipinas.
- N. 4: Nombramiento del nuevo vice-comisario apostólico de los franciscanos españoles y parecer sobre la reunión de éstos con el centro de la orden.

## CAJA 637, TITULO IX

RUBRICA II: *Ordenes religiosas.**Sección I: Facultades de los obispos sobre los regulares.*

- N. 1: Prórroga para un nuevo trienio, que comienza el 30 de septiembre de 1898, de las facultades concedidas por la S. C. de Obispos y Regulares con la circular «*Peculiaribus inspectis*».

*Sección II: Asuntos diversos relativos a los religiosos.*

- N. 1: Informes sobre el P. Tanoux, de la congregación de San Vicente de Paul, rector de San Luis de los Franceses de Madrid.
- N. 2: El embajador de España ante la Santa Sede, Merry del Val, recomienda al nuncio al abad primado de los trapenses del monasterio de Santa María del Desierto, que viaja a Madrid para gestionar la unión y afiliación de los cistercienses.
- N. 3: Nueva fundación en Cáceres.
- N. 4: Recurso contra el P. Benito Menni, provincial de los hospitalarios de San Juan de Dios en España.
- N. 5: Se proponen los nombres de los padres Juan José Maíz y Miguel de Berazaluce para los cargos de definidores generales de la comisaría apostólica de la orden de San Francisco en España.
- N. 6: Instancia del prior general de la orden de los ermitaños de San Agustín.



- N. 7: Supresión de la comisaría apostólica de la provincia franciscana de España.

*Sección III: Asuntos diversos relativos a las religiosas.*

- N. 1: Gestiones del nuncio en favor de las religiosas llamadas Calatravas para que el Estado les pague la indemnización que les debe. Exposición de las carmelitas descalzas de Santa Teresa. Bases de un convenio propuesto por el Gobierno sobre la indemnización debida a las comunidades religiosas ya despojadas de sus bienes.
- N. 2: Recurso de algunas religiosas canonesas regulares de Palma contra las disposiciones del difunto obispo de Mallorca, Jacinto María Cervera.
- N. 3: Petición del arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola, para admitir en una parte del convento de clarisas de Moguer otras religiosas dedicadas a la enseñanza.
- N. 4: Petición de las religiosas agustinas de Avila, que solicitan la bendición apostólica.
- N. 5: Petición de la religiosa Ludovica García Camba.
- N. 6: Fundación de un convento de reparadoras en Santander.
- N. 7: Reclamación de las religiosas de la Piedad de María Santísima, en la diócesis de Córdoba, contra el visitador eclesiástico.
- N. 8: Se recomienda al arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola, la congregación de las religiosas de la Santísima Trinidad.
- N. 9: Fundación de una casa de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.

## APENDICE IV

RESPUESTA CONFIDENCIAL DE LA SANTA SEDE AL PARECER EMITIDO POR LA COMISION DE CUATRO MINISTROS DE LA CORONA DE ESPAÑA, EL 15 DE JULIO DE 1894, SOBRE EL DECRETO DE LA S. CONGREGACIÓN DE OBISPOS Y REGULARES DEL 4 DE JULIO DE 1893.

ASV AN Madrid 613.

Roma, 11 settembre 1894.

Si è portata tutta l'attenzione che meritava al parere emesso e sottoscritto dalla Commissione dei quattro Ministri della Corona, che dal Consiglio dei Ministri di Sua Maestà Cattolica ricevettero l'incarico di informare intorno alla risoluzione da adottare in ordine al Decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari dei 4 luglio 1893 riguardante gli Agostiniani calzati di Spagna; il quale documento S. E. il Signor Ministro degli Affari Esteri, in nome dell'intero Consiglio, fece tenere in via confidenziale al Nunzio Apostolico perché lo portasse a conoscenza della S. Sede.

Innanzi tutto è a deplorare che il Governo di S. M. abbia attribuito a questo affare degli Agostiniani, per se stesso poco rilevante, tal carattere di gravità da elevarlo al grado di questione degna di essere trattata con insolito procedimento, e complicarla con altre questioni sommamente gravi e delicate. Il che tanto maggiormente riesce incomprensibile, in quanto che non solo la Santa Sede non ha potuto scorgere nell'affare di cui si tratta la attribuitagli gravità; ma da circa un anno, appena ebbe ella contezza che estranee passioni vi si intromettevano, onde evitare apprensioni malfondate, erasi dimostrata coll'Ambasciatore di S. M. oltremodo desiderosa di conoscerne il fondamento per fornire tutte quelle spiegazioni che sarebbero state atte a dissiparle pienamente, dimostrando che nessun diritto e prerogativa della Corona per quella pontificia disposizione restavano menomamente lesi. Riesce tuttavia ciò men penoso dal fatto che il Governo di S. M. nel rappresentare le sue rimostranze in via confidenziale abbia scelta quella forma che più si addiceva alle cordiali relazioni tra esso e la Santa Sede felicemente esistenti; di guisa che la portata delle affermazioni e risoluzioni contenute nel succennato documento, che non poterono non produrre la più triste impressione, si rende meno grave e lascia lungo a sperare che dietro le spiegazioni e risposte che si daranno pienamente, sarà dato evitare un conflitto, cui da ambedue le parti si desidera sinceramente evitare.

Esso infatti raccogliendo come in un quadro sinottico tutta l'antica legislazione spagnuola sul *Regio Exequatur*, e presentandola alla Santa Sede qual diritto riconosciuto ed incontestabile, comincia dal chiederle quello che nessuno dei precedenti Governi ha mai fatto, benché non gli fosse mancata la occasione, vale a dire, che *subito e come questione previa* la riconosca e vi si assoggetti. E' da supporre che il Governo di S. M. nel formulare così inattesa ed inammissibile esigenza non ne abbia ben ponderata tutta la portata, non potendosi punto dubitare né della sua

saggezza nel prevederne gli effetti, né della sua sincerità nel professare rispetto alla spirituale autorità del Sommo Pontefice, che però nel fatto sembra disconoscere. A rilevare la verità di questo apprezzamento basta portare, benché sol di passaggio, l'attenzione al concetto dell'*Exequatur* o *Placet Regio* ed al giudizio che in ogni tempo ne ha fatto la Suprema Autorità della Chiesa.

Il *Regio Exequatur* si fa consistere nella facoltà che il potere secolare pretende concedere alle Bolle e Brevi Pontificii e ad altri atti della autorità ecclesiastica, tuttoché risguardanti materie spirituali, affinché possano essere pubblicati ed obbligare nel proprio territorio; di guisa che tali atti dovrebbero ritenersi privi di valore, ove venisse lor meno siffatta previa indulgenza del potere laico. Essendo tale e non altra la nozione dell'*Exequatur*, non fa mestieri di grande penetrazione per riconoscere come esso direttamente ferisca la indipendenza della Chiesa subordinandola allo Stato, e distrugga nella sua stessa essenza la potestà ecclesiastica, privandola nella sfera della propria azione della facoltà di far leggi, che il suo Divino Istitutore le conferì, e di pascere il gregge dallo stesso affidatole; poichè dal momento che si arroga lo Stato il diritto di esaminare le leggi e gli atti emanati dalla potestà ecclesiastica per consentirne o negarne la pubblicazione e per conseguenza l'efficacia, chi di fatto detta la legge ecclesiastica è lo Stato, e per tal modo trasfonde indubitatamente nel politico il potere spirituale, e nel civile governo, non altrimenti che se ne fosse ramo dipendente, assorbe il reggimento della Chiesa. Si avrebbe quindi la confusione dei due poteri, voluti da Dio distinti, e con ciò la vera sovversione della costituzione della Chiesa; e la divina parola che conferì esclusivamente a Pietro ed agli Apostoli la potestà di sciogliere e legare, dichiarando sciolto e legato nel cielo, quel che da essi sciolto o legato fosse sulla terra, resterebbe inefficace se non vi si aggiungesse il beneplacito di un nuovo potere terreno ed estraneo al fine soprannaturale della Chiesa: assurdo sommo e non minore che se la potestà ecclesiastica dichiarasse nulli ed inefficaci, senza il suo previo esame e beneplacito, le leggi e gli atti indispensabili al governo della civile società, che emanano dal potere politico.

Però non è a maravigliare se fin dal nascere di questa pernicioso dottrina ed abuso intollerabile, prodotto di rappresaglie in tempi ben diversi dai nostri, ed affatto ignoto alla cristianità per quattordici secoli, la Chiesa levando altamente la voce di protesta lo proscrivesse nelle forme più efficaci e solenni. Basta sol ricordare, oltre la Bolla *In coena Domini* che solevasi, come è noto, pubblicare tutti gli anni, le Costituzioni di Bonifacio IX *Intenta solutis* del 1403; di Martino V *Quod antidota* dei 30 aprile 1418, e l'altra che comincia *Non sine* del 1427; di Innocenzo VIII *Officii Nostri* dei 25 gennaio 1491 in uno al Breve *Olim* del 1486; di Leone X *In supremo* del 1 marzo 1519; di Clemente VII *Nihil hoc* dei 23 dicembre 1531 e l'altra *Romanus Pontifex* dei 29 dicembre 1533; di Gregorio XIII *Ad Romani* dei 10 luglio 1574; di Innocenzo X il Breve degli 11 novembre 1651 all'Arciduca Leopoldo Governatore di Fiandra; di Alessandro VII la Bolla dei 14 maggio 1658; di Innocenzo XI *Decet Romanum* dei 28 giugno 1689; di Clemente XI le quattro Costituzioni *Alias ad Apostolatus* dei 18 ottobre 1711; *Nova semper* dei 29 novembre 1714; *Accepimus nuper* degli 11 gennaio 1715; *Ad Apostolatus* dei 18 agosto 1719; di Benedetto XIV *Pastoralis regiminis* dei 30 marzo 1742; di Clemente XIII le cinque Costituzioni, due in data dei 15 gennaio 1763, due dei 25 giugno

1766 e la quinta in data dei 30 gennaio 1768; di Pio IX le tre Costituzioni *Ad Apostolicae Sedis* dei 22 agosto 1851, *Probe nostis* dei 9 maggio 1853, ed *Apostolicae Sedis* dei 12 ottobre 1862, non che l'Enciclica *Quanta cura* degli 8 dicembre 1864. — Una tal serie di riprovazioni e condanne solennissime, che forse non ha pari nella storia della Chiesa, dimostra abbastanza quanto ingiurioso ed esiziale alla indipendenza della spirituale autorità ecclesiastica sia stato giudicato il preteso diritto dell'*Exequatur* e quanto ripugnante alla coscienza cattolica. Che se si voglia tener conto e delle maggiori censure riservate ai Romani Pontefici, onde sono colpiti coloro che fanno ricorso a siffatte armi per impedire e combattere la potestà ecclesiastica, ed il linguaggio sommamente grave e severo che i medesimi Pontefici adoperarono nel proscrivere tale abuso, è agevole inferirne la enormezza della ingiuria che con esso si reca alla Chiesa. Ed infatti l'abuso dell'*Exequatur* è definito nelle condanne pontificie *opposto ad ogni giustizia, assurdo, temerario, scandaloso, esecrando, sovversivo della costituzione della Chiesa, pravità intollerabile e degno di eterna pena*; e perciò colla massima pena, che è l'anatema, punito. Si oda a cagione di esempio come ne parla Clemente XIII nella citata Costituzione *Alias ad Apostolatus* dei 30 gennaio 1768. Dopo aver deplorato altri gravissimi oltraggi recati alla Chiesa in un principato cristiano, soggiunge il Pontefice che « di tutto questo peggiore è avere ordinato che nessun Decreto o Bolla o Scrittura del Romano Pontefice possa in verun conto eseguirsi senza l'*Exequatur* della potestà secolare; che ciò è un tendere allo scisma, strappare i Cristiani dal seno del loro Capo, trasviare la greggia dal suo Pastore; che è opprimere la giurisdizione della Chiesa, travolgere la Gerarchia divinamente stabilita, menomare le prerogative divine e i sacri diritti della Sed Apostolica; che è rendere schiava la Chiesa di Dio da Dio lasciata libera, e con mostruosità sacrilega è orribile mettere i piedi laicali sulla Sposa di Gesù Cristo e tenerla sotto ». E nell'altra Costituzione *Quam graviter* dei 25 giugno 1766: « E che avrà ad essere, dice lo stesso Pontefice, della divina autorità della Chiesa, se quando stringe il bisogno di esercitare i proprii diritti e chiamare alla sua obbedienza i fedeli, dal cenno debba ella dipendere dalla laica potestà, né più di soggezione possa dai fedeli esigere di quello che piaccia alla medesima potestà laica? se nell'arbitrio ha da essere e nelle mani di persone secolari sopprimere e rendere vano quello che in materia di fede o di disciplina, ovvero intorno alla dottrina dei costumi la Chiesa ha decretato? ».

Se non che a sì esplicite e formali condanne che per sé sole basterebbero ad obbligare indeclinabilmente le coscienze cattoliche, si aggiunga ora la solenne definizione dommatica del Concilio ecumenico Vaticano, dalla quale non può in guisa alcuna dissentire chi non voglia dipartirsi con ciò stesso dalla professione cattolica. Difatti nella Sessione IV cap. III del menzionato Concilio è detto: « Da quel supremo potere onde è rivestito il Romano Pontefice, di governare la Chiesa universale, consegue il diritto dello stesso di comunicare liberamente nell'esercizio di tale officio coi Pastori e le gregge di tutta la Chiesa, affinché possa ammaestrarli e dirigerli nella via della salute. Laonde condanniamo e riproviamo le affermazioni di coloro che dicono che si può lecitamente impedire questa comunicazione del Capo Supremo coi Pastori e le gregge, o che la subordinano alla potestà secolare sino al punto di sostenere che senza il beneplacito di essa non ha forza e valore alcuno quanto dalla

Sede Apostolica o per autorità della medesima venisse stabilito pel governo della Chiesa ». « *Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc Supremi Capitis cum Pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eamdem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendat quae ab Apostolica Sede vel eius auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valore non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur* ». Dopo ciò, si ha giusto motivo di ritenere che il Governo di S. M. riconoscendo l'assoluta impossibilità in cui si trova la S. Sede di aderire alla richiesta fattalesi, *che subito*, cioè, e come questione previa sia sottoposto all'*Exequatur regio* il Decreto di cui trattasi, sarà per desistere da somigliante esigenza: il dubitare di ciò, sarebbe far torto non meno ai religiosi sentimenti che alla sensatezza dei Ministri della Corona.

Né questa è la sola ragione, benché poderosissima, per la quale non sembra né giusto né ragionevole che il Governo di S. M. insista presso la S. Sede per sottoporre all'*Exequatur regio* il Decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 4 luglio 1893. Vi è ancora altro motivo molto plausibile fondato sulle stipolazioni concordate tra le due supreme potestà, che debbono essere da ambedue le parti religiosamente rispettate.

Il Concordato del 1851 non solo non riconosce la pratica dell'*Exequatur*, ma implicitamente la proscrive. Infatti nell'articolo 3° è stabilito che « non si porrà impedimento alcuno ai Prelati ed altri Sacri Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e nessuno li molesterà sotto qualsiasi pretesto in tutto ciò che concerne all'adempimento dei doveri del proprio ministero ». Nel seguente articolo 4° fu convenuto che « in tutte le altre cose che si riferiscono al diritto ed esercizio dell'autorità ecclesiastica ed al ministero dei sacri ordini, i Vescovi ed il clero da essi dipendente godranno della piena libertà che i Sacri Canonici stabiliscono ». Finalmente nell'articolo 43° fu consignato « che tutt'altro che si riferisce a persone e cose ecclesiastiche, su di che non si è disposto negli articoli precedenti, sarà diretto e regolato secondo la disciplina della Chiesa canonicamente vigente ». Coi quali articoli, come dichiarò il Sommo Pontefice Pio IX nella allocuzione dei 15 settembre dello stesso anno, si era « assicurata la libertà e dignità dell'autorità ecclesiastica ». La quale libertà e dignità si volle dalla S. Sede assicurare in tutta la pienezza e senza restrizione alcuna. Ciò è tanto vero, che negata la ratifica alla Convenzione stipulata in Roma li 27 aprile 1845 dal Plenipotenziario Spagnolo, avendo chiesto, tra le altre modificazioni, il Governo di Sua Maestà che l'articolo relativo alla libertà della Chiesa fosse redatto nei seguenti termini: « Gli Arcivescovi e Vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero saranno del tutto liberi secondo i Sacri Canonici, *salve però le regie prerogative* »: la Santa Sede rigettò costantemente tale restrizione manifestamente allusiva all'*Exequatur*, ed il Governo Spagnolo in fine vi accondiscese, come risulta dalla Nota Ufficiale dei 10 maggio 1847 diretta al Cardinale Segretario di Stato dal Plenipotenziario di Sua Maestà Cattolica. Or posto ciò, che non può essere oggetto di controversia, è fuori di dubbio che pel Concordato del 1851 restarono abrogate le antiche leggi spagnole intorno all'*Exequatur*, manifestamente contrarie alla dignità e libertà dell'autorità ecclesiastica. Imperciocché stabilita dalle due alte parti contrattanti la piena libertà dei sacri Pastori della Chiesa nell'esercizio del sacro ministero, senza limitazioni, impedimenti e riserve di sorta; è ben chiaro,

per essere logica e necessaria illazione della premessa, che l'autorità ecclesiastica deve intendersi per ciò stesso prosciolta dalla legge dell'*Exequatur* che costituisce certamente un vincolo ed un impedimento non lieve. Infatti mentre da una parte il sacro ministero dei Pastori della Chiesa esige essenzialmente la comunicazione col loro Supremo Capo gerarchico, da cui dimana ogni giurisdizione nella Chiesa, sia per consultarlo e domandargli facoltà e grazie, sia per riceverne direzione ed istruzioni in ordine alla dottrina, ai costumi, alla disciplina; dall'altra la legge dell'*Exequatur* vi infrappone una barriera, assoggettando alla sua revisione i rapporti e le comunicazioni dell'Episcopato, del Clero e dei fedeli col Capo della Chiesa, i cui atti, oltre la lunga tramitazione per la quale debbono passare, possono restare anche sospesi e frustrati nei loro effetti. Ora essendo manifesta la opposizione fra queste due esigenze, ne segue che ove non dovessero intendersi abrogate le vecchie leggi che esigono l'*Exequatur* per gli atti emananti dalla Santa Sede, vana del tutto ed illusoria sarebbe la pienezza della libertà guarentita pel Concordato alla autorità ecclesiastica. Inoltre essendosi convenuto nel Concordato medesimo che tutto ciò, su cui non si era dalle alte parti contraenti espressamente disposto, s'intende doversi regolare secondo la canonica disciplina della Chiesa, è ben chiaro esserne esclusa la pratica dell'*Exequatur*, di cui nulla può immaginarsi più avverso ai sacri canoni ed alla dottrina della Chiesa.

Le disposizioni poi concordatarie dei sopraccennati articoli, ricevono ancora latitudine e forza maggiore dall'ultimo articolo del Concordato medesimo, col quale si revocano e si annullano, in quanto si oppongono alle stipulazioni in esso contenute, le leggi, ordini e decreti sino allora pubblicati in qualunque maniera e forma nei domini di Sua Maestà Cattolica. — Né si dica che l'articolo 44 lascia illese le regali prerogative della Corona; primieramente perché siffatta riserva non può essere in contraddizione né distruggere la forza di quanto si stipola chiaramente in altri e soprattutto nel 4° che si riferisce alla piena libertà della giurisdizione ecclesiastica e del ministero vescovile; in secondo luogo perché la riserva in discorso non si consigna né si ammette nel Concordato se non in quanto alle prerogative della Corona già riconosciute nei Concordati anteriori ed in conformità ai medesimi, i quali perciò si dichiarano confermati in tutto ciò che non si opponga alle modificazioni fattane nell'ultimo. Ma nei Concordati anteriori è ammesso bensì il patronato della Corona, ma non già l'*Exequatur* né alcun altra regia prerogativa che ridondar potesse in pregiudizio della giurisdizione ecclesiastica e della libertà degli atti del sacro ministero. Pertanto da questo stesso può a più forte ragione inferirsi essere stata esclusa dal Concordato del 1851 la pratica tante volte condannata dalla S. Sede dell'*Exequatur regio*.

Questa infatti è stata la interpretazione vera e ragionevole datasi al vigente Concordato, non solo dal Nunzio di allora, Mons. Brunelli, che ne fu il negoziatore, il che risulta dalla Nota dallo stesso diretta al Governo Spagnuolo a motivo delle Lettere Apostoliche di Pio IX del 1850 riguardanti il giubileo; ma altresì dall'Episcopato e dai più insigni Canonisti spagnuoli, alcuni dei quali cattedratici della università dello Stato. In conferma di ciò possono tra le altre ricordarsi le Lettere pastorali dell'Arcivescovo di Valladolid dei 15 gennaio 1865; dei Vescovi di Lerida dei 21 gennaio, di quello di Salamanca degli 8 febbraio dello stesso anno; come anche l'ufficio dell'Arcivescovo di Burgos al Ministro di Grazia e

Giustizia in data del 6 aprile 1872, non che la Esposizione rispettosamente indirizzata a Sua Maestà la Regina Isabella II in data dei 21 marzo 1865 dall'Arcivescovo di Burgos in uno ai Vescovi di Palencia, Vittoria, Santander, Calahorra e Leon. — Che se il Governo di Sua Maestà colla reale Ordinanza dei 16 novembre 1851 volle interpretare il Concordato in guisa da ritenere ancor vigenti le antiche leggi sull'*Exequatur*, siffatta interpretazione non è legittima ne accettabile dalla Santa Sede, sia per essere del tutto arbitraria e contraria alle regole di retta interpretazione, sia per essere unilaterale; attesoché il Governo ammette bensì il dubbio, come rilevasi dal testo stesso della Ordinanza in parola, ma lo risolve da per sé, senza tener conto delle ragioni dell'altra parte contraente, il che è manifestamente contrario al disposto dell'articolo 45° del Concordato medesimo. — Pertanto dal fin qui esposto risulta che ancorché ragioni di lunga superiorità di ordine religioso non impedissero la Santa Sede di secondare la richiesta fattale dal governo di Sua Maestà di sottoporre, cioè, previamente all'*Exequatur* il Decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari del 4 luglio dello scorso anno; il solo Concordato del 1851 basterebbe a giustificare questo rifiuto, non potendo la S. Sede riconoscere nel Governo medesimo il diritto di affacciare siffatta esigenza.

Si allega tuttavia la costante osservanza delle leggi sull'*Exequatur* ed il fatto del P. Emmanuele Diez Gonzalez, il quale nominato nel 1886 dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari Commissario Apostolico dell'Ordine dei Romitani di S. Agostino nella Spagna, presentò al Governo di Sua Maestà il Decreto di nomina per averne il *Regio Exequatur*.

A questa obbiezione è agevole rispondere primieramente che il fatto del P. Diez Gonzalez è esclusivamente personale indirizzato ad evitare molestie e difficoltà nei rapporti esteriori del suo ufficio, e non può in veruna guisa implicare partecipazione e riconoscimento da parte della S. Sede. E qui cade in acconcio ricordare che Urbano VIII colla Bolla *Decet nos* del 6 aprile 1641, annullava certi decreti del suo stesso Nunzio Mons. Facchinetti non per altro motivo, che per le clausole da lui apposte alla spedizione delle cause che ammettono riserve dell'*Exequatur regio e laicale* negli atti ecclesiastici. Onde è dato inferire che se il fatto di un Nunzio Apostolico non poté recare pregiudizio ai diritti e alle massime della Santa Sede, molto meno il potrebbe il fatto di individui non rivestiti della rappresentanza pontificia. Del resto giova anche osservare che né il predecessore del P. Diez Gonzalez, né gli altri Commissarii e Vice-Commissarii Apostolici degli Ordini regolari di Spagna sino al 1884, quando si verificò il primo caso, ebbero dal Governo Spagnuolo l'*Exequatur* alla loro nomina, e ciò nondimeno esercitano pacificamente il loro ufficio; ed ove si volesse portare la discussione su questo terreno, si sarebbe in grado di citare una serie di atti pontificii, Encicliche, Allocuzioni, Lettere Apostoliche, Rescritti, Decreti, Istruzioni, Dispacci che furono pubblicati ed ebbero effetto non solo nella penisola, ma anche nelle Filippine, tuttoché non fossero previamente sottoposti alle formalità dell'*Exequatur*. Laonde non può ragionevolmente invocarsi contro la libertà della Chiesa la costante osservanza della legislazione spagnuola; legislazione, cui le mutate condizioni dei tempi, è duopo riconoscerlo, hanno reso inutile ed inefficace nella pratica applicazione, sia a cagione della libertà di stampa accordata con tanta ampiezza, sia a motivo delle difficoltà alle quali andrebbe incontro dalla pubblica autorità nel perseguire i trasgressori. Ciò fu riconosciuto dallo stesso Governo non solo

nella risposta data in Senato nella seduta del 31 gennaio 1865 dal Ministro di Grazia e Giustizia di allora, ma ancor più esplicitamente nel Regio Decreto dei 6 marzo dello stesso anno, nel cui ultimo *Considerando* si afferma « che cambiate fundamentalmente le condizioni della stampa nella Spagna, è difficile aggiustare a questa, senza modificazioni legislative, la stretta osservanza delle leggi recopilate relative alla pubblicazione dei documenti emanati dalla Santa Sede ». E però fu commendevole atto di sapienza politica la iniziativa presa dal signor Monteros Rios nella sua qualifica di Ministro di Grazia e Giustizia nel presentare alle Camere li 22 marzo 1870 un progetto di legge che aboliva la antica legislazione spagnuola sul *Regio Exequatur*; e poco appresso, li 30 agosto dello stesso anno, si promulgava il nuovo Codice Penale pel quale restava profondamente modificata la legislazione anteriore relativa al medesimo oggetto. — Ed è cosa in vero che grandemente addolora il vedere come nel secolo in cui viviamo, in mezzo a tanti e sì manifesti pericoli che minacciano di trarre in rovina i troni e la società; mentre libertà si vanta dappertutto, e libertà illimitata si accorda alla stampa, alla tribuna, alla cattedra; mentre tanta licenza si lascia agli elementi sovversivi di intendersi tra loro, associarsi, organizzarsi, cospirare; con assurdo anacronismo, insigne ingiustizia e somma impreveggenza alla più grande, anzi all'unica forza morale, che può poderosamente contribuire alla salvezza della società ed al sostegno delle autorità costituite, e vi contribuisce per fermo con somma sollecitudine, si infrappongono ostacoli e catene, anzi si riguarda con diffidenza.

Che se il Governo di Sua Maestà, della cui considerazione e rispetto verso la sacra e veneranda autorità del Sommo Pontefice non può dubitarsi, nutre alcun timore di potere incorrere in grave responsabilità, qualora venisse meno alla osservanza di leggi, oramai antiquate ed inefficaci all'intento del legislatore, non che canonicamente e dommaticamente condannate dalla Chiesa; è da augurarsi che voglia deporlo e faccia prevalere nei consigli dell'augusta e piissima Signora, che con tanta sapienza regge i destini di una nazione eminentemente cattolica, vedute più larghe facendole presente il nobile esempio di Filippo V, capo della dinastia dei Borboni di Spagna, il quale col real Decreto dei 28 marzo 1715, dopo le note divergenze colla Santa Sede, dichiarava: « Che giammai era stato né sarebbe suo reale intendimento metter la mano nel Santuario, né volere altri diritti, che quelli che in conformità alla Religione gli potessero competere ».

Un secondo motivo di opposizione al Decreto del 4 luglio 1893 il Governo di S. M. ha creduto scorgerlo nel diritto di patronato che la Corona di Spagna da più di tre secoli esercita nelle Isole Filippine. Svolgendo esso ampiamente questo argomento, senza punto disconoscere né limitare le amplissime facoltà che competono al Capo della Chiesa nelle questioni spirituali, afferma i Re di Spagna essere considerati come Vicarii e Delegati della Sede Apostolica ed appartenere ai medesimi di intervenire colla maggiore ampiezza in tutto ciò che riguarda il governo spirituale delle provincie e possessi oltremarini. Allegando inoltre una lunga serie di leggi tolte dalla Recopilazione delle Indie rispetto ai Regolari, ne deduce che per esse non solo si riconosceva il patronato del Re di Spagna nelle Indie e se ne determinava la estensione e le facoltà; ma eziandio si consecrava il principio che gli Ordini religiosi nelle Filippine fossero retti e governati da Religiosi spagnuoli. Finalmente dai



titoli di fondazione e dotazione di Chiese e Monasteri, di provvista delle prebende ecclesiastiche e soprattutto delle necessità spirituali dei grandi interessi spagnuoli afferma avere avuto fondamento a ragione il regime speciale ed il modo di essere degli Ordini religiosi dedicati alle missioni dell'Asia.

La S. Sede non disconosce le benemerenzze della Spagna nella propagazione della fede e della civilizzazione cristiana agli abitanti dei vasti e remoti territorii delle Indie occidentali e delle Isole Filippine; come non dubita altresì che il Governo di S. M. riconosca del pari gl'immensi beneficii ricevuti dalla Chiesa, i favori straordinarii, onde i Romani Pontefici furono larghi e generosi coi Re Cattolici e colla Nazione Spagnuola, cui riguardarono sempre con speciale predilezione ed affetto; e dei servizi resi alla grandezza della patria ed alla influenza politica e civilizzatrice della Spagna dagli Ordini religiosi, i quali a costo di eroici sacrificii e incalcolabili sforzi e sudori, grandemente contribuirono alla conquista, alla conservazione e coltura di quei possedimenti oltremarini. Ma dalla condizione privilegiata fatta dalla S. Sede alla Corona di Spagna nelle colonie, per le sue benemerenzze, non è giusto spingere le prerogative e facoltà, onde essa credesi rivestita nell'ordine ecclesiastico, sino alla esagerazione ed oltre i confini delle concessioni canoniche. E sarebbe per fermo il maggiore degli assurdi supporre che i Romani Pontefici nell'accordare straordinarii privilegi e favori a Re Cattolici pel bene delle Chiese di oltremare, siensi spogliati della propria autorità suprema, che per diritto divino ed inalienabile loro compete su tutta la Chiesa, per cederne in perpetuo una parte alla Corona di Spagna. Né minore assurdo è quello eziandio di supporre che la delegazione fatta dal Principe lo privi di ogni giurisdizione, quasi l'abbia tutta trasferita nel Delegato con assoluta, esclusiva e perpetua indipendenza.

Non è negli intendimenti della Santa Sede, né del resto sembra ciò necessario od opportuno, entrare in una accurata disquisizione sulla legittimità ed estensione delle prerogative della Corona di Spagna a riguardo dei possedimenti oltremarini. Si fa tuttavolta osservare che quanto a questo proposito si è allegato nel parere della Commissione o non prova l'assunto, o è fuori di proposito. La citazione infatti delle due Bolle di Giulio II e di Alessandro VI, i soli documenti canonici che si adducono in conferma della delegazione apostolica, sono affatto fuori di proposito né si comprende a qual pro sieno stati allegati. Imperciocché la Bolla di Giulio II *Universalis Ecclesiae* degli 8 agosto 1508 si limita a concedere ai Re Cattolici il diritto di patronato, di presentare, cioè, idonee persone ai beneficii maggiori; ed in quanto ai beneficii minori, la cui istituzione canonica corrisponde ai rispettivi Ordinarii, la facoltà di supplire la negligenza dei medesimi per altro Vescovo nominato dal Re; dispone inoltre che nei detti territorii già conquistati o da conquistare nessuno possa edificare *grandi chiese* senza il regio consentimento. L'altra di Alessandro VI *Eximiae devotionis* xvi Kal. decembris 1501 risguarda esclusivamente le decime che si concedono ai Re di Spagna su tutte le isole che fossero per conquistare, a patto che proveggano prima alla dotazione delle Chiese da erigersi e al mantenimento del culto. E' dunque evidente che le due citate Bolle nulla provano della pontificia delegazione fatta ai Re Cattolici negli affari spirituali, e nulla han da fare colla presente questione della dipendenza degli Ordini religiosi dai loro Superiori Generali.

Per converso si dimostra in modo positivo ed incontestabile essere stato espresso intendimento dei Romani Pontefici nell'accordare speciali favori a richiesta dei Re Cattolici pei possedimenti oltremarini di guarentire in perpetuo la dipendenza dei Regolari dai rispettivi capi supremi dell'Ordine. — A tal uopo ha particolare importanza la Bolla di Adriano VI *Exponi nobis fecisti* dei 10 maggio 1521 data ad istanza di Carlo V, dalla quale risulta che nell'inviare che fa il Pontefice d'accordo coll'Imperatore alle Indie di recente scoperte Religiosi missionarii di tutti gli Ordini mendicanti per evangelizzare quei popoli, vi pone la esplicita condizione che i medesimi debbano restare *sempre* sotto la dipendenza del loro Generale e del Capitolo Generale « *maneant omnes SEMPER in obedientia Generalis et Capituli Generalis* »: ed avendo loro accordate, attesa la grande distanza dalle Curie Generalizie, amplissime facoltà, volle nulladimeno che queste andassero soggette alla moderazione ed al beneplacito del Generale, cui sempre avrebbero dovuto prestare obbedienza: « *ita tamen quod ipse Generalis Minister, sub cuius obedientia SEMPER manere debent possit praeferatam auctoritatem limitare et arcere prout ei visum fuerit* ». — Questa stessa condizione era apposta alle fondazioni che avevano luogo nelle Isole Filippine, come si rileva dalle Lettere Apostoliche *Dum ad uberes fructus* dei 15 novembre 1586, colle quali Sisto V a petizione di Filippo II erige in provincia la Custodia di S. Gregorio dei Francescani scalzi. Ma ancora più eloquente è la Bolla *Militantis Ecclesiae* di Alessandro VII dei 16 dicembre 1658, colla quale confermando le ripetute ordinazioni dei Capitoli Generali dell'Ordine domenicano, fulmina la scomunica contro chiunque avesse procurato la separazione dell'Ordine ed anche la creazione di un *Vicario Generale delle Indie*. — E' dunque provato che malgrado i privilegi concessi alla Corona di Spagna sui possedimenti oltremarini, gli Ordini regolari ivi stabiliti per espressa volontà dei Pontefici nota ed accettata dai Re Cattolici, dovranno stare sempre soggetti e dipendenti dai loro Superiori Generali.

Nel documento del Governo Spagnuolo alle due anzidette Bolle di Giulio II e di Alessandro VI si aggiungono le allegazioni di varie reali Cedole e leggi tolte dalla *Recopilacion de las Indias*. Sarebbe mettersi in una discussione oltremodo delicata e complessa, se si volesse partitamente esaminare il valore canonico delle citate leggi emanate dall'autorità laica e la loro attinenza colla controversia di cui al presente si tratta. La Santa Sede reputa siffatta discussione del tutto superflua fondandosi sulle seguenti considerazioni, che il Governo di S. M. non può non riconoscere di una evidenza ed efficacia incontestabile. — La allegata legislazione delle Indie secondo il parere dei quattro Ministri provverebbe che il Decreto dei 4 luglio 1893, con cui viene ristabilita la primitiva dipendenza degli Eremitani Spagnuoli di S. Agostino dal Priore Generale dell'Ordine, non istà in armonia colle leggi patrie e colle regalie da tempi molto antichi godute dalla Corona di Spagna. Ora è un fatto innegabile che per tre secoli i Religiosi Agostiniani Spagnuoli e nominatamente la Provincia delle Filippine fece parte integrale dell'Ordine e si mantenne in perfetta congiunzione e dipendenza dal Superiore Generale residente in Roma. E' questo un fatto pubblico e notorio, consignato nelle Costituzioni dell'Ordine medesimo, sanzionato da molti atti pontificii, e riconosciuto dai Re di Spagna, i quali in varie circostanze si rivolsero direttamente ai Superiori Generali per implorare dalla S. Sede delle misure disciplinari relative ai Religiosi residenti nei loro domini oltrema-

rini. Così a cagion di esempio l'alternativa del turno nelle elezioni alle cariche dei Religiosi Agostiniani Spagnuoli ed indigeni, ossia nativi delle Indie, alle quali accenna il parere della Commissione, fu concessa dal Generale dell'Ordine P. Nicola Oliva ad istanza del Re Carlo II fatta a lui direttamente, come risulta dal Breve di conferma *Exponi nobis* di Innocenzo XI dei 19 luglio 1667. — Posto ciò, o si ammette che questa secolare dipendenza degli Agostiniani dei possedimenti oltremarini dal Priore Generale dell'Ordine era compatibile colla allegata legislazione delle Indie e colle prerogative della Corona di Spagna; ed allora fa mestieri inferire che invano si appella alla legislazione e alle prerogative suddette contro il Decreto della Congregazione dei Vescovi e Regolari che ripristina quella medesima dipendenza ed unità di capo nell'ordine di S. Agostino: o si dice che ciò era incompatibile, patibile; ed in tal caso non potendosi assolutamente negare il fatto della antica unione e dipendenza degli Agostiniani di Spagna e delle Colonie dal loro Capo residente in Roma, conviene contestare il diritto e dire che la invocata legislazione non fu mai applicata e cadde abolita dal non uso, nessuno ignorando che una legge od una prerogativa qualunque, che ha contro di sé la inosservanza di tre secoli deve giustamente ritenersi per caduca ed inefficace.

Il parere della Commissione, dopo le premesse summenzionate, porta la discussione sulla Bolla *Inter graviores* e sui conseguenti atti della Santa Sede; e questo, a dir vero, sembra essere il terreno proprio della presente vertenza. Laonde dietro accuratissimo esame dei relativi documenti originali, si procurerà di rispondere adeguatamente e dare piena soddisfazione al Governo di S. M., dimostrando il perfetto ed incontestabile diritto che assisteva la Santa Sede nell'adottare il provvedimento contenuto nel Decreto dei 4 luglio 1893.

Innanzi tutto è duopo parlare della Bolla *Inter graviores* emanata da Pio VII li 15 maggio 1804, e dell'altra *In suprema* di Gregorio XVI dei 3 aprile 1832, che colla prima, di cui può considerarsi come appendice, forma una sola situazione giuridica riguardo agli Ordini religiosi soggetti ai domini dei Re Cattolici.

Le affermazioni che costituiscono le tesi del documento ministeriale sono le seguenti: — La Bolla *Inter graviores*, quanto al fondo e alla dottrina, non essere una novità per quel che riguarda il regime degli Ordini religiosi nelle Filippine, anzi essere una esplicita e solenne consecrazione del diritto della Spagna; e sia pel rispetto dovuto al Pontefice che la dettò, sia per essere stato il risultato di negoziazioni fra il Re e Sua Santità, e per essere venuta a sanzionare uno stato di fatto e di diritto che vantava secoli di esistenza, non può essere confusa colla concessione occasionale di una grazia che può essere liberamente revocata in qualunque tempo ed occasione. La Bolla *In suprema*, ove venne riconosciuta la dottrina della precedente, e se ne determina la intelligenza e l'applicazione di accordo tra le due potestà, costituisce un'altra esplicita e non meno solenne consecrazione del diritto che hanno gli Agostiniani Spagnuoli di essere sempre retti da un superiore di questa nazionalità. — Ora duole il dirlo, ma il profondo e sincero convincimento che se ne ha, frutto di coscienzioso esame, obbliga a manifestarlo francamente, cotali enunciazioni sono storicamente false e mancano di base giuridica; poiché categoricamente si dimostra: 1° Che la Bolla *Inter graviores*, lo stesso dicasi dell'altra *In suprema*, non implica verun riconoscimento di diritto persistente che si afferma competesse alla Corona di Spagna riguardo al

regime degli Ordini religiosi nei suoi possedimenti oltremarini; 2° Che ambedue queste Bolle non sanzionando verun diritto presistente, ma riferendosi solo ad una concessione meramente graziosa, potevano essere liberamente rivate, e nel fatto divennero già caduche.

Già è stato dimostrato non esistere contro il fatto manifesto, comprovato dalla osservanza di tre secoli, l'invocato diritto della Spagna alla indipendenza degli Ordini regolari dai Superiori Generali residenti in Roma. Ma la stessa legislazione spagnuola delle Indie riconosce un tal fatto implicitamente ed esplicitamente: così varie leggi della *Recopilacion de Indias*, come la legge 49, tit. VI; la Real Cedola dei 6 novembre 1655; la legge 76 tit. XIV, nella quale si supplicano i Generali degli Ordini di non conferire magisteri soprannumerarii; la legge 87 dello stesso titolo XIV in cui, dappoiché i Generali dell'Ordine di S. Agostino avevano ordinato che ad ogni sessennio venisse dalla provincia del Perù un Definitore per assistere al Capitolo generale in Roma, s'ingiunge al Viceré del Perù di non impedire tale venuta. La stessa Commissione dei quattro Ministri ammette che «fondati i monasteri nelle Indie e propagati in quei territorii, i Religiosi dedicati alla evangelizzazione costituivano le loro provincie e organizzavano il loro governo sotto la dipendenza assoluta dei Prelati regolari e con soggezione alle regole dei rispettivi Ordini». Ma le regole dei rispettivi Ordini avevano per base fondamentale la unità di Capo e la dipendenza assoluta dal Superiore Generale; anzi, per quel che riguarda gli Eremitani di S. Agostino, questo principio era giudicato talmente essenziale alla esistenza ed al benessere dell'Ordine stesso, che le Costituzioni, alla cui osservanza tutti i Religiosi si obbligavano con voto solenne, al cap V, § 4 riguardano come scismatico e distruggitore dell'Ordine colui che in qualsivoglia guisa e sotto qualunque pretesto, direttamente o indirettamente attentasse alla divisione di esso Ordine, la cui unità consiste nell'unità di Capo. «*Si quis autem verbo vel facto, directe vel indirecte per se vel per alium, quovis colore quaesito divisionem nostri sacri Ordinis, cuius unitas in unitate capituli consistit, procurare ausus fuerit, tamquam schismaticus et destructor Ordinis habeatur*». Pertanto manca assolutamente di base storica il supposto che la Bolla *Inter graviores* sanzione e consacra l'antico diritto della Spagna al regime indipendente degli Ordini religiosi oltremarini.

Ma v'ha di più. La Bolla anzidetta ha una portata generale ed abbraccia indistintamente gli Ordini religiosi esistenti in tutti i domini dei Re Cattolici; onde la ragione di essa non può trovarsi nel preteso diritto di patronato sugli Ordini religiosi dei possedimenti di oltremare, posto che giammai ha preteso la Spagna di avere un tal diritto anche sugli Ordini religiosi della penisola. Dunque la ragione della Bolla *Inter graviores* non è né può essere, come si asserisce, la sanzione e consecrazione del diritto secolare della Spagna e conviene pertanto cercarla altrove.

Che si voglia tener conto, come conviene, delle pratiche fatte dal Governo Spagnuolo presso il Pontefice Pio VII, le quali precedettero la Bolla in discorso, si gitterà tanta luce sulla presente vertenza da non lasciar luogo a dubbii ed oscurità di sorta. Il compendio delle pratiche intervenute a questo oggetto tra la Spagna e la Santa Sede è il seguente:

Nel 1801, appena trascorso un anno dalla elezione di Pio VII avvenuta in mezzo ai grandi sconvolgimenti di Europa e ai luttuosi disastri della Santa Sede, il sig. Vargas y Laguna, Ministro di Spagna di allora,

ricevette l'incarico dal suo Governo di chiedere al Pontefice varie grazie e facoltà straordinarie. Fra queste vi era la separazione dei Domenicani e degli Scolopii Spagnuoli dal loro Generale per formarsene corpi regolari quasi affatto separati ed indipendenti dal rispettivo Capo dell'Ordine. Siffatta domanda veniva dal prelodato Ministro presentata alla Santa Sede per mezzo di una Nota ufficiale dei 20 gennaio 1801 per ciò che riguardava l'Ordine di S. Domenico, e in quanto ai Chierici regolari delle Scuole Pie, per mezzo di altra Nota degli 8 luglio dello stesso anno. A tali istanze nel luglio ed agosto dello stesso anno rispondeva la Santa Sede opponendo un giustificato rifiuto, e proponendo un progetto che salvasse l'unità dell'Ordine, qual era il sistema vigente nella Spagna per l'Ordine di S. Francesco. Il Re Carlo IV replicava con lettera dei 30 settembre non trovare sufficienti al bisogno le concessioni proposte dal Sommo Pontefice, ed insisteva sulla prima domanda. Ma il Pontefice in data dei 10 dicembre dello stesso anno respingeva di bel nuovo la istanza del Re, ne ribatteva le ragioni e proponeva altri temperamenti. In seguito di ciò, dietro reale ordine dei 15 gennaio 1801 con Nota ufficiale dei 15 febbraio dello stesso anno, il Ministro di Spagna dichiarava di ammettere le proposte della Santa Sede, ma vi apponeva tali condizioni da rendere impossibile il discenderevi; poiché esse distruggevano la unità ed integrità dell'Ordine, che il Pontefice voleva ad ogni costo salve. Volendo pertanto spingere all'estremo la condiscendenza, non omise Pio VII di presentare ulteriori proposte che nell'approssimarsi ai desiderii del Re non si dipartissero punto dai principii sopraindicati; e ciò significavasi al Ministro di S. M. C. con officio della Segreteria di Stato dei 24 agosto 1802. L'affare rimase in sospeso per qualche tempo finché sopraggiunse una nuova istanza con cui non più limitandosi il Re ai due menzionati Ordini di S. Domenico e degli Scolopii, ma abbracciandoli tutti quanti sono in Ispagna, chiedeva che fossero posti sotto la piena e totale dipendenza degli Ordinarii Diocesani. Il Sommo Pontefice non potendo assolutamente aderire a siffatta richiesta, si attenne al partito di commettere al Cardinale de Bourbon Arcivescovo di Toledo ed Amministratore di Siviglia una Visita Apostolica su tutti gli Ordini regolari esistenti nei domini di S. M. C., quindi in data dei 10 settembre 1802 gli fu spedito l'occorrente Bolla, colla quale veniva quel Porporato rivestito della facoltà di Visitatore Apostolico di tutti gli Ordini religiosi esistenti nei domini Spagnuoli, e questa misura incontrò il gradimento del Re Cattolico. Se non che mentre si preparavano i mezzi onde attivare la visita, con Nota dei 30 giugno 1803 il Ministro di Spagna rimetteva al Cardinal Consalvi, allora Segretario di Stato, una lettera di Carlo IV ed una Memoria con quattro nuove proposizioni o richieste al Sommo Pontefice, le quali, ove fossero state pienamente secondate, tutta avrebbero sconvolta la disciplina degli Ordini regolari di Spagna. Pio VII in data dei 31 di luglio dello stesso anno rispondendo alla lettera ed alla Memoria del Re proponeva le basi che tosto accettate sostanzialmente dettero luogo alla Bolla *Inter graviores* dei 15 maggio 1804. — Questa in succinto è la genuina storia delle pratiche corse tra la Santa Sede e la Corte di Madrid, le quali precedettero la summenzionata Bolla e dalle quali con una evidenza che non ammette ombra di dubbio si deducono le tre seguenti conclusioni:

1. La Bolla *Inter graviores* non è stata provocata da alcuna esigenza

di diritto di patronato sugli Ordini religiosi esistenti nei possedimenti oltremarini dei Re Cattolici, e del modo speciale di essere dei detti Ordini; e però non poteva essere negli intendimenti né del Re né del Pontefice la sanzione e consecrazione del supposto diritto e speciale regime. — Per convincersi di ciò basta percorrere tutti i documenti sopracitati nei quali non è dato trovare una sola parola o la più remota allusione a tal riguardo. Anzi, e questo è ben degno di essere rilevato, mentre ora nel parere della Commissione si rappresenta qual sommo e pericoloso inconveniente la ingerenza dei Superiori Generali negli Ordini religiosi della Spagna; Carlo IV partendo dall'opposto criterio, rappresentava invece al Pontefice nelle anzidette pratiche qual inconveniente dannosissimo la mancanza di una tale ingerenza, osservando che attese le grandi distanze i Superiori Generali non potevano, come sarebbe stato d'uopo, invigilare ed esercitare salutare influenza sui conventi esistenti nei vasti domini Spagnuoli, cagione precipua del decadimento della regolare disciplina, per cui implorava riparo. Così nella prima Nota dei 20 giugno 1801, di cui si è fatto cenno, il Ministro di Spagna dichiara espressamente alla Santa Sede che la istanza di Sua Maestà Cattolica « non ad altro si dirige che a conservare nel suo maggior vigore la esatta osservanza della regola, e a scansare ai suoi sudditi quei mali che loro cagionano il difficile ricorso al Superiore e la mancanza di potersi egli stesso *presentare personalmente* in tutti i luoghi soggetti alla sua autorità. Ed infatti siccome l'esame, che fanno li Superiori nelle visite scopre immediatamente li abusi, li corregge, ripristina la osservanza della disciplina, che sta in decadenza, libera dalla vessazione l'innocente, reprime il Superiore che si abusa della sua autorità, castiga prontamente il delinquente, e col suo esempio corregge tutti gli altri; così ancora la mancanza della persona del Superiore fa più durevoli li abusi, l'oppressione dell'innocente, la rilassazione della disciplina, il dispotismo dei Superiori, l'impunità del delinquente, e mantiene quei mezzi che il potere e l'intrigo fomentano per oscurare la verità e fare che il Superiore, sebbene desideri difenderla, operi contro di essa. *Tutti questi mali nascono necessariamente quando i Capi sono separati dai corpi con una distanza così enorme, come è quella che passa fra Roma e Spagna* ». Questo stesso ripeteva Carlo IV nella Memoria che dirigeva a Pio VII in data dei 30 settembre dello stesso anno, nella quale diceva: « Gli imbarazzi e le dilazioni che apporta la distanza dei luoghi alla riforma degli abusi e all'ascoltare e determinare sulle querele, fanno ancora desiderare che li Regolari abbiano nella Spagna Superiori, ai quali possano ricorrere prontamente, e dai quali possano ottenere una sollecita direzione ». E nell'altra consecutiva Memoria che il Rappresentante di Spagna, secondo gli ordini ricevuti dal suo Sovrano, rimetteva alla Santa Sede con Nota dei 22 giugno 1803, ricordati i doveri molteplici del Superiore di un Ordine regolare verso i proprii sudditi, si faceva a chiedere: « *E come adempirà un Generale straniero o uno Spagnuolo, che risieda in altri regni, alli delicati officii di pastore della sua religione in Ispagna stando lontano da essa centinaia di miglio?* » Finalmente, nella risposta alla lettera di Pio VII dei 21 luglio 1803, Carlo IV accogliendo con gradimento le basi proposte dal Pontefice per la Bolla *Inter graviores*, dichiarava di non più insistere « nel proposito della divisione assoluta degli Ordini religiosi *che hanno i Generali assenti in paesi molto lontani, a costo che questo medesimo è l'origine e il fonte fecondo delle inosservanze e delle trasgressioni* ». E' dunque

storicamente falso ciò che nel parere della Commissione si suppone vero ed incontestato, essere stato scopo della Bolla *Inter graviores* escludere la ingerenza dei Generali stranieri residenti in Roma nel governo dei Regolari Spagnuoli e consecrare il loro diritto ad un modo di essere proprio e ad un regime indipendente.

2. La causa per la quale fu chiesta la Bolla *Inter graviores* deve riporsi esclusivamente nella riforma disciplinare di tutti gli Ordini regolari esistenti nei domini Spagnuoli, ma principalmente di quelli esistenti nella penisola a motivo della asserita loro rilassatezza. — Tutta la corrispondenza che a tale oggetto ebbe luogo tra la Corte di Spagna e la Santa Sede dal 1801 al 1804, conferma nel modo più esplicito ed ineluttabile questa asserzione. Se ne potrebbero addurre molteplici prove; ma basta solo riportare tre documenti, tutti e tre di grande valore, per mettere in piena luce l'intendimento del Governo Spagnuolo in questo affare.

Il Principe della Pace, che fu il principale motore del negozio, in una sua lettera al Sommo Pontefice Pio VII in data dei 27 luglio 1802 scriveva: « Non debbo lasciarmi sfuggire questa opportunità di indicare a Vostra Santità *i motivi delle dimande del mio Re*, pregandola che per decidere su di esse abbia davanti agli occhi gli attestati di pietà ed insigni favori, con cui S. M. soccorse il S. P. Pio VI; e l'esempio del sollievo, che V. B. viene ad accordare ad un popolo, che esistette per dieci anni qual greggia senza pastore. Le opinioni suscitate a cagione della rivoluzione francese e propagatesi per quelli che non professano la dottrina del s. Vangelo, gli accidenti imprevisi, che sono conseguenze della guerra, hanno fatto rinascere *in Ispagna* il partito d'irreligione, che già in altri tempi riconoscemmo e correggemmo nei nostri chiostrì. L'indipendenza in cui si credono i Religiosi di ogni classe di rimpetto al Governo, fa sì che ogni giorno si sentano nuovi eccessi inauditi, e che si fomenti la discordia erigendosi ciascheduno *dei conventi della penisola* in una repubblica separata. Sono innumerevoli i ricorsi, i quali giungono al trono presentati dai Priori, Provinciali e Guardiani di tutte le Comunità. Il Re che vede con non minor sorpresa e costernazione un siffatto male, prevede altresì il termine a cui giungerà, qualora non si taglia di radice. Crede S. M. che una tale perquisizione e riforma spetti ai Reverendi Arcivescovi e Vescovi: vuole restringere il numero dei mendicanti, giacché, come Costantino il Grande, osserva che nelle proprie provincie va scemando la possibilità dei tributarii. E vi può essere cosa più giusta della dimanda che fa Sua Maestà? E vi può essere motivo più forte per indurre V. S. non solo a condescendere alle sue istanze, ma eziandio a coadiuvare alle medesime? E' volontà pertanto del Re mio Signore che le Comunità restino soggette ai rispettivi Vescovi territoriali: Che questi informino S. M. sulla riforma, che (restando sempre salva la parte morale) possa farsi nella parte politica: Che i Conventi delle Monache, nei quali possono appena mantenersi le quarte parti delle Religiose coerentemente ai loro Statuti (sia per essere mancate loro le rendite, sia per essere differenti le circostanze delle persone le quali in oggi si dedicano al chiostro) si riuniscano e vengano sistemati a norma delle loro costituzioni ».

A tali petizioni non potendo il Pontefice da una parte condescendere per ritenere le richieste misure esiziali alla conservazione degli Ordini religiosi, ed osservando dall'altra che per ottenere l'intento il Governo Spagnuolo faceva gran forza sui disordini che diceva essere allignati negli Ordini regolari di Spagna per effetto specialmente delle vicende

politiche di Europa; ordinò di motu proprio la Visita Apostolica che, come si è accennato, commise al Cardinale de Bourbon. Questi poi nell'intimarla ai Superiori Generali degli Ordini rispettivi con Circolare dei 20 marzo 1803 diceva: « Essendo piaciuto al Re Nostro Signore, che Dio guardi, rappresentare al nostro Santissimo Padre Pio VII, che governa felicemente la Chiesa, i mali che si sono introdotti negli Ordini regolari a cagione delle agitazioni che ha sofferto l'Europa negli ultimi tempi, sollecitando l'applicazione di opportuni rimedii; Sua Santità si è degnata istituirmi Visitatore Generale e Riformatore Apostolico di tutti e di ciascuno degli Ordini anzidetti colla sua Bolla data in Roma ai 10 di settembre prossimo passato, per la quale delegandomi tutta l'autorità e le facoltà corrispondenti all'effetto, mi incarica che da per me o per mezzo di persone costituite in dignità ecclesiastica secolari o regolari visiti i conventi, monasteri e religiosi esistenti nei domini di S. M. adottando i provvedimenti necessari per restituire la disciplina regolare, per diminuire il numero dei mendicanti, se sembrasse opportuno, e per riunire i conventi di Religiose che non potrebbero altrimenti mantenersi ».

In coerenza a tali precedenti lo stesso Re Carlo IV, impaziente di attendere il risultato della Visita Apostolica, dirigeva al Sommo Pontefice la seguente istanza che si riporta testualmente come quella che dette immediatamente luogo alla Bolla *Inter graviores*:

« Santissimo Padre: — Al mio ministro Plenipotenziario ordino che parli alla Santità Vostra e La supplichi nel mio real nome si degni comandare che in tutti i miei domini si compisca il contenuto delle quattro proposizioni che egli presenterà a Vostra Beatitudine in ubbidimento de' miei sovrani precetti: Prego Vostra Santità lo senta e dando intera fede e credito a quanto Le dice e manifesti nel mio nome, abbia a bene d'espedito appresso favorevolmente le mie suppliche rispettose, come dirette alla più facile ed opportuna esecuzione della visita e riforma dei Regolari dei miei regni, bramata sinceramente dalla Santità Vostra e commessa al Cardinale di Borbon, come indispensabile pel ristabilimento della disciplina regolare, profitto della Chiesa, bene della stessa Religione ed utilità dei miei cari vassalli, unico oggetto delle mie voglie. La Santità Vostra può dispensarmi questa consolazione, ed aspettandola certamente dallo zelo Apostolico e favorevole benignità con cui è solito di ascoltarli, ratifico il filiale rispetto e sommessa venerazione che professo a Vostra Beatitudine, la di cui Santa Persona Iddio Nostro Signore conservi, ed accresca i suoi giorni pel felice e prospero reggimento della sua chiesa universale. — Di Aranjuez 30 maggio 1803.

Di Vostra Santità

Umilissimo devotissimo figlio D. Carlo per la grazia di Dio Re delle Spagne, delle Due Sicilie, di Gerusalemme etc. che i suoi santi piedi e mani bacia.

firmato Il Re

firmato Emanuele di Godoy ».

Le quattro proposizioni poi di cui si fa cenno nella lettera sono:

*Proposizione I* — « Convien l'erezione e stabilimento di Vicarii Generali nazionali che risiedano in Ispagna negli Ordini che non li hanno per il buon regolamento di essi e migliore osservanza delle loro Costi-



tuzioni, e per la tranquillità dei frati particolari, che diversamente stanno esposti a soffrire violenze senza modo per liberarsi da esse ».

*Proposizione II* — « Sarà molto conveniente che li Vicarii Generali, Provinciali e qualunque altro Regolare, quando procedono ex officio e in adempimento del loro ministero a fare la visita nelli conventi della loro giurisdizione, prima di eseguirla, diano conto per mezzo di lettera all'Ordinario domandandogli gli eccessi che abbia notati nel convento o conventi che trattino di visitare; e che dopo chiusa la visita, gli passino un ragguaglio dei provvedimenti che lascino stabiliti per l'emenda di quei difetti, che il Vescovo avesse proposto nella sua notizia, come ancora dei Regolari che considerino più a proposito per la loro virtù, prudenza e sapienza per li ministeri del pulpito e confessionale ».

*Proposizione III* — « Contribuirà all'adempimento delle messe, legati pii, anniversarii ed altre pie fondazioni esistenti nei conventi, che si mettano correnti le facoltà dei Vescovi per visitarle ».

*Proposizione IV* — « Li Regolari, o risiedono nei conventi o fuori di essi, stiano soggetti alli Vescovi come Delegati della Sede Apostolica in tutte le cause civili che occorressero e si suscitassero ».

Dietro la luce che i riportati documenti spargono sulla origine e sulle cause della Bolla *Inter graviores* donde emerge esclusivamente la ragione della riforma disciplinare, è lecito chiedere di nuovo dove è in tutto ciò la più lieve traccia dell'asserito diritto di patronato della Corona sugli Ordini religiosi dei possedimenti oltremarini? dove la consecrazione e sanzione dell'antica legislazione delle Indie? Anzi dove è dato trovare una sola allusione, tuttoché passeggera, al modo di essere ed al regime speciale dei Regolari esistenti nell'America e nell'Asia, su cui troppo fuduciosamente si appoggia il parere della Commissione?

3. Non meno chiaramente risulta dallo svolgimento che ebbero le pratiche corse tra la Corte di Spagna e la Santa Sede a proposito della anzidetta Bolla, che le istanze del Re non erano dirette ad esercitare un diritto qualunque, sibbene ad implorare semplicemente una grazia. Non può infatti mettersi in dubbio l'oggetto delle iterate istanze di Carlo IV a Pio VII essere stata la riforma degli Ordini religiosi nella Spagna, e le opportune misure che se ne invocavano essere di ordine disciplinare e di esclusiva competenza della autorità ecclesiastica. Basta por mente al tenore della lettera del Re e delle quattro proposizioni sottomesse al Pontefice nel maggio del 1803 per convincersi pienamente che non trattavasi punto né potevasi trattare di materia che cadesse sotto la giurisdizione della laica potestà. Per altro i Re Cattolici riconobbero sempre nei Romani Pontefici questa esclusiva competenza nelle cose riguardanti la disciplina degli Ordini regolari, ed ogniqualvolta sentirono il bisogno di riforma, si limitarono a supplicarli affinché con atti esclusivamente proprii del sacro loro potere provvedessero all'uopo. Così alla fine del secolo XV Ferdinando di Aragona ed Isabella la Cattolica riconoscendo che a cagione della lunga dominazione moresca la disciplina regolare nei Conventi di Spagna erasi rilassata, si rivolsero al Pontefice Innocenzo VIII pregandolo di voler decretare le necessarie ed opportune riforme; e questi ben tosto vi provvide a mezzo della Bolla *Fraternitati* del

dicembre 1487. Parimente ad istanza dei Re Cattolici altre misure per la riforma dei Regolari della Spagna furono adottate da Pio V colla Bolla *Superioribus mensibus* dei 10 aprile 1567; da Innocenzo XIII colla Bolla *Apostolicis Ministris* dei 23 maggio 1723, e da Benedetto XIII colla Bolla *Pastoralis officii* dei 27 marzo 1726. Da ciò risulta che siffatta materia era stata sempre ritenuta dai Re di Spagna di esclusiva competenza della Santa Sede; ed è notevole la Reale Cedola di Filippo II, nella quale questo Monarca, accompagnando il Breve di Pio V sulla riforma dei Regolari, dice di avere richiamata l'attenzione del Pontefice sullo stato dei Regolari nei suoi domini, la cui vita desiderava che fosse conforme alla purezza della regola, « *supplicandolo che provvedesse ed ordinasse ciò che al conseguimento di questo fine gli sembrasse conveniente* ».

Non si ignora che nello scorcio del passato secolo prevalendo in alcuni Stati di Europa il più sfrenato regalismo, qualche sovrano men sicuro del diritto e più presto a stendere con violenza la mano sul santuario, si atteggiò a riformatore degli Ordini religiosi. Celebri restarono per l'uso della forza impiegativi contro ogni sacra ragione, ma più ancora per l'esito infelicissimo che sortirono, le innovazioni tentate in Austria da Giuseppe II. Supponendo Pio VII, alla prima richiesta che si ebbe da Carlo IV per la separazione degli Ordini religiosi di Spagna dai loro Superiori Generali, che anche esso si accingesse a seguire i funesti esempi dell'Imperatore Austriaco, in data dei 25 agosto 1802 gli scriveva: « La Santa Sede Apostolica ha veduto con dolore i diversi governi promuovere o operare siffatte separazioni, specialmente nei primari Ordini religiosi e più dilatati. Il nostro Predecessore di sa. me. quando si condusse in Vienna in occasione delle innovazioni fatte dall'Imperatore Giuseppe II, quantunque per amore della pace e per conservare la buona armonia e concordia si prestasse a fare varie concessioni in diverse materie, pure non volle acconsentire dal canto suo alla separazione degli Ordini regolari, che l'Imperatore proponeva ed in parte aveva eseguita. Anche negli ultimi tempi della sua vita, in cui le sue sofferenze lo resero tanto più accetto al Signore e tanto più venerabile agli occhi dei fedeli, conoscendo qual conto avrebbe dovuto rendere a Dio del suo operato, costantemente giudicò di non doversi prestare a sì dannose separazioni ». A dissipare questa supposizione del Pontefice di usurpazione dei diritti della Chiesa, Carlo IV nobilmente replicava in data dei 30 settembre dello stesso anno: « Si vedrà che non ho fatto menzione dell'esempio che Vostra Beatitudine cita della Casa di Austria. Ho dato molte prove che nelle cose religiose, anche in quella parte che possono avere di temporale e nella quale dicono dipendenza della autorità politica, non mi piace prendere disposizione alcuna senza il consentimento e l'autorizzazione del Capo della Chiesa. Vostra Santità ha da esser quella che risolva sopra le mie istanze, le quali spero che saranno bene accolte ». Conformemente a queste dichiarazioni il linguaggio che tiene il Re al Capo della Chiesa nel sollecitare la Bolla *Inter graviores*, come è agevole rilevare dalla riportata lettera dei 30 maggio 1803, è di porgergli *suppliche rispettose* affinché *si degni comandare* che in tutti i suoi domini si compia il contenuto delle sportegli istanze. E' dunque fuori di dubbio che le disposizioni di detta Bolla nulla contengono che risponda al riconoscimento di supposti diritti e regalie della Corona.

Ora resta a rispondere più direttamente all'asserto della Commissione ministeriale non potersi confondere le due Bolle *Inter graviores* ed *In*

*suprema* colla concessione occasionale di una grazia che può essere liberamente revocata, e dimostrare che ambedue queste Bolle non sanzionando verun diritto presistente, ma riferendosi ad una concessione meramente graziosa, potevano essere liberamente revocate e di fatto divennero già caduche.

Primieramente è da notare che le due Bolle in parola, le quali in sostanza sono una sola cosa, costituiscono una concessione meramente gratuita; perché fatte dalla Santa Sede alle *rispettose suppliche* del Re Cattolico; nulla contengono di bilaterale e sinallagmatico; non sono punto conseguenza e riconoscimento, come si è visto, di alcun diritto presistente; non importano a riguardo della Spagna qualsiasi onere, né corrispettivo vantaggio della Chiesa. Contengono dunque un privilegio di deroga al diritto comune, e perciò stesso odioso, a titolo meramente gratuito e niente affatto oneroso; il che è di tale evidenza che non abbisogna d'ulteriore conferma. Ora il privilegio meramente gratuito, ancorché concesso dal Sommo Pontefice a richiesta e giusta i desiderii del favorito, essendo una pura grazia, ne segue che il Pontefice che ne è il concedente lo conserva anche per grazia, come ordinariamente suole, ma potrebbe altresì revocarlo, se lo credesse più conveniente ed opportuno. Poiché tali privilegi, secondo la dottrina canonica universalmente ammessa, hanno seco inerente la tacita condizione che durano sino a tanto che piaccia mantenerlo al principe concedente o ai suoi successori. Né potrebbe essere altrimenti; atteso che se tutte le concessioni graziose fatte dai Sommi Pontefici in materia spirituale fossero di lor natura irrevocabili, essi non intera sibbene menomata trasmetterebbero ai loro successori l'autorità *suprema* ed inalienabile di cui sono per diritto divino rivestiti pel miglior reggimento della Chiesa.

Ma come potrebbe di ciò ancor dubitarsi, quando, senza bisogno di ricorrere alla frase *motu proprio* che i Pontefici Pio VII e Gregorio XVI usano nelle citate Bolle, nel contesto medesimo della Pontificia concessione, nel modo più esplicito, si legge essere la durata di essa subordinata del tutto, non già al previo accordo colla Corona di Spagna, ma puramente e semplicemente al beneplacito della Santa Sede? Infatti nella Bolla *In suprema*, che secondo il parere della Commissione ministeriale confermò la Bolla *Inter graviores* e ne determinò la *intelligenza e l'applicazione di accordo fra le due potestà*, è detto: « Tutte queste cose (cioè le disposizioni della Bolla) comandiamo che sieno eseguite ed osservate sino a tanto che da questa Sede Apostolica non si giudichi altrimenti doversi disporre alla occasione e tempo opportuno. « *Quae omnia perfici atque servari mandamus donec aliter ab hac Apostolica Sede pro re et tempore decernendum esse censeatur* ». L'affermarsi pertanto che la pontificia disposizione in discorso, emanata dietro istanza dei Re di Spagna, non può essere confusa colla concessione occasionale di una grazia, la quale possa essere liberamente revocata in qualunque tempo ed occasione, sarebbe affatto incomprensibile se non si dovesse forse ascrivere ad una svista occorsa nel percorrere il testo della Bolla Pontificia.

Ce se si voglia ancor prescindere dal testo esplicito e categorico della concessione, e considerare soltanto il fatto, è facile persuadersi che le disposizioni decretate dalle due predette Bolle divennero già caduche a cagione del cambiamento dei tempi e delle circostanze. Le ragioni infatti addotte da Pio VII, onde si mosse a concedere agli Ordini regolari esistenti nei domini Spagnuoli l'alternativa del Generale e Vicario Generale

della stessa nazione, furono le seguenti, come risulta dal contesto della Bolla *Inter graviores*: 1° Il favore che il Re accordava agli Ordini regolari esistenti nella Spagna; poiché nelle tristi vicende di soppressioni altrove compiute a danno delle religiose famiglie, il Re Cattolico animato da singolare pietà e zelo non solo non ne aveva soppresso e danneggiato alcuno, ma tutti li aveva ricoperti della sua protezione; 2° L'essere gli Ordini regolari, conservati e propagati nei vastissimi domini Spagnuoli, più numerosi che in qualunque altra nazione; 3° La riforma della disciplina, a cagione degli abusi introdottisi nei conventi, rilassata. — Ora primieramente per l'avvenuta separazione delle Americhe dalla madre patria, e quindi per la generale soppressione degli Ordini regolari operata nella Spagna negli anni 1835 e 1837, e per la dispersione che ne seguì, cessate erano del tutto le cause che motivarono la Bolla suddetta, la quale per ciò stesso rimase priva di vigore e caduca. Né solo cessarono le cause; ma distrutte le antiche Corporazioni religiose, discacciati e dispersi i membri superstiti, venne ancora meno l'oggetto al quale avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni pontificie deroganti al diritto comune; e ciò in uno al conseguente non uso di esse per lo spazio oramai di sessanta anni deve convincere chiunque, invano potersi invocare oggi come vigenti le concessioni pontificie degli anni 1804 e 1832.

A tutto questo si aggiunga il fatto dello stesso Governo Spagnuolo. Esso nell'ultimo Concordato del 1851 stipulò colla Santa Sede disposizioni riguardanti gli Ordini religiosi, le quali non solo prescindevano dalle Bolle *Inter graviores* ed *In suprema*, a cui riguardo non fu fatta né riserva veruna; ma erano altresì in diretta opposizione colle medesime, poiché collocavano i pochi avanzi della generale soppressione degli Ordini religiosi sotto la giurisdizione degli Ordinarii Diocesani. Che se più tardi il Governo di S. M. sollecitò per via diplomatica dalla S. Sede, a mezzo delle Note del suo Ministro Castillo y Ayensa dei 18 e 27 gennaio e dei 20 giugno 1853, la spedizione di nuove Lettere Apostoliche pel ristabilimento dei Vicarii Generali degli Agostiniani calzati e scalzi, dei Domenicani e dei Francescani scalzi, a tenore del § 3° della Real Cedola dei 19 ottobre 1852, manifestamente riconobbe la caducità delle due Bolle anzidette e privo di valore giuridico lo stato di cose anteriore alla soppressione, quando non credette poterne reclamare la esecuzione e la osservanza e si vide costretto ad implorare un nuovo favore ed una nuova Bolla pontificia.

Né tampoco la istituzione delle Commissarie Apostoliche prova, come vorrebbe il parere della Commissione, che la Santa Sede riconobbe il supposto diritto della Spagna, non ordinando che i Generali di Roma prendessero la direzione dei Regolari di detta nazione. Innanzi tutto è un errore supporre che la istituzione delle Commissarie Apostoliche fosse una conseguenza giuridica della Bolla *Inter graviores* ed implicasse un riconoscimento di un diritto che si è dimostrato non esistere. In secondo luogo è da por mente non meno al tenore degli atti emanati dalla Santa Sede in proposito, che alle circostanze, ai motivi ed agli intendimenti che intervennero in quella istituzione.

Ora tanto il Breve *Gravissimas* di Gregorio XVI dei 13 marzo 1838, quanto i varii decreti della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari che ebbero luogo nella istituzione e nelle successive nomine prima di Vice-Commissarii e poscia di Commissarii Apostolici per la Spagna, giammai invocarono, anzi neppur nominarono, le Bolle *Inter graviores* ed *In su-*

*prema*, come quelle che per le cessate ragioni onde furono emanate, erano giustamente ritenute prive di valore giuridico. Al qual proposito in un Rapporto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari al Sommo Pontefice dei 15 febbraio 1891 si legge: « Appunto perché cessata la ragione della legge Gregorio XVI, che nel 1832 aveva emanata la Bolla *In suprema*, fin dal 1838 si affrettò a derogarvi nominando egli stesso dietro proposta dei rispettivi Generali pei Religiosi di Spagna non dei Commissarii e Vicarii Generali, ma tanti Vice-Commissarii Apostolici *ad nutum Sanctae Sedis*, all'infuori del voto dei Capitoli o Congregazioni Generali dei Religiosi Spagnuoli; e questo nell'interno di ricondurre i Religiosi di Spagna alla unione coi rispettivi Ordini ed alla piena dipendenza del Generale di ciascuno ».

Né solo non erasi tenuto affatto conto delle Bolle di Pio VII e di Gregorio XVI a riguardo dei Regolari di Spagna, ma la portata stessa delle misure adottate nella istituzione delle Commissarie Apostoliche era in manifesta opposizione collo stato giuridico anteriore alle Bolle suddette. Di tale stato a dir vero nulla più restava per fatto del Governo Spagnuolo, che aveva soppressi gli Ordini regolari, indemanati i beni, tolta la personalità, dispersi i Religiosi superstiti ed obbligati pur anco a dimettere l'abito religioso. Ma tuttoché in tale condizione di cose alcune delle disposizioni anteriori avrebbero potuto in certo modo mantenersi, la Santa Sede giudicò nondimeno di non mantenerle; quindi non più Vicarii o Commissarii Generali per la Spagna, ma Commissarii Apostolici; non più nominati dagli stessi Religiosi Spagnuoli, ma direttamente dalla Santa Sede dietro proposta del Generale dell'Ordine, da durare non più a sessennio, come avrebbe richiesto la Bolla *Inter graviores*, ma a beneplacito della Santa Sede medesima. — E' vero che la Santa Sede non istimò per allora ordinare che i Superiori Generali residenti in Roma prendessero subito la direzione dei Regolari Spagnuoli; ma il motivo di questa prudentissima e necessaria disposizione fu ben altro da quello che la Commissione ministeriale suppone. Il citato Breve di Gregorio XVI dei 13 marzo 1838 ne assegna la vera ragione. Questo Pontefice infatti nominando un nuovo Ministro Generale per tutto l'Ordine Franciscano ne esclude la Spagna, non già in forza della Bolla *Inter graviores*, come si è detto, ma per le tristissime circostanze in cui allora versava questa Nazione provvedeva in via eccezionale al bisogno mediante un Commissario Apostolico « *pro qua prout illius regionis misera conditio postulat Commissarium Apostolicum certis facultatibus praeditum ad huius Apostolicae Sedis nutum deputabimus* ». Disposizione provvisoria savissima; poiché rotte allora le relazioni tra Roma e la Spagna, nel colmo della persecuzione degli Ordini regolari, espulsi i Religiosi dai conventi e banditi ancor dalla patria, non era né prudente né possibile affidarne direttamente la cura ai Superiori residenti in Roma, la cui azione sia per la distanza, sia pei legami di dipendenza già rotti da parecchi anni, non sarebbesi potuto spiegare né così sollecita né così efficace, come le circostanze richiedevano. Non è dunque possibile riconoscere nella istituzione delle Commissarie Apostoliche una conseguenza giuridica della Bolla *Inter graviores* e dell'asserito diritto della Spagna.

Per la ragione dei contrarii il qualificare il Decreto dei 4 luglio 1893, che sopprime la Commissaria Apostolica degli Agostiniani, per una violazione delle reali prerogative della Corona rispettate dall'articolo 44 del Concordato eccede in vero ogni limiti di ragione. Innanzi tutto perché,

mettendo anche da parte quanto già si è detto in proposito, la erezione delle Commissarie Apostoliche fu opera del tutto esclusiva della Santa Sede, senza veruna previa intelligenza e partecipazione del Governo di S. M.: e ciò è sì manifesto che il medesimo Governo ebbe a riconoscerlo esplicitamente nelle Note ufficiali dirette alla Santa Sede per mezzo dei suoi Rappresentanti in data dei 7 luglio 1861 e dei 14 ottobre 1884, nell'ultima delle quali si riconosce che il Breve dei 13 marzo 1838, col quale il Pontefice Gregorio XVI dette origine alla istituzione delle Commissarie Apostoliche nella Spagna, fu spedito « *non a petizione di alcun Sovrano, ma a suggerimento della sua propria pontificia sollecitudine* ». Ora è principio notissimo ed elementare in diritto che ogni cosa può disfarsi da quelle stesse cause efficienti onde venne costituita — *Omnis res per quamque causas nascitur, per easdem dissolvitur* (Lib. V Decret. tit. 41); nessuno ignorando essere essenziale attributo del legislatore il potere abrogare le leggi da sé fatte. E però il menzionato Decreto dei 4 luglio corrisponde all'esercizio di un diritto incontestabile della suprema autorità del Capo della Chiesa. Si va inoltre incontro ad un malinteso nel fare appello alle prerogative della Corona rispettate dall'articolo 44 del Concordato, quasi che fra tali prerogative riconosciute e rispettate dalla Santa Sede si possa noverare quella di aver nella Spagna gli Ordini regolari divisi ed indipendenti dai Superiori Generali. Del resto l'articolo 44 dell'ultimo Concordato, come è stato già accennato, non altre prerogative alla Corona riconosce e rispetta se non quelle che sono in conformità colle precedenti Convenzioni e nominatamente con quella stipulata nel 1753 fra Benedetto XIV e Ferdinando VI. Ora in tali Convenzioni non si riconosce altra prerogativa alla Corona di Spagna che quella del patronato, ossia il diritto di nomina ai Beneficii vacanti, sulla cui estensione erasi disputato, il che non ha alcun rapporto colla disciplina regolare degli Ordini religiosi.

La Commissione ministeriale ricorda altresì le trattative intraprese dal Governo di S. M. colla Santa Sede fin dal 1852 pel ristabilimento dei Vicarii Generali concessi dalla Bolla *Inter graviores*, e deplora che il Decreto dell'anno decorso non abbia tenuto conto di una *trattativa pendente*. A sì inattesa lagnanza si risponde primieramente che la Santa Sede nell'accogliere con animo benevolo per prenderle ad esame le istanze del Governo di S. M. partiva sempre dal principio che la Bolla *Inter graviores* non era più in vigore a cagione delle mutate circostanze, e conseguentemente affermava la sua piena libertà di azione. Giova qui addurre il tenore delle istruzioni trasmesse a tal riguardo dal Cardinale Antonelli a Mons. Barili, allora Nunzio a Madrid, in data dei 10 agosto 1861. Il Cardinale Segretario di Stato dopo aver premesso che il Ministro di S. M. presso la Santa Sede l'interessava ad ottenere il ripristinamento delle antiche leggi, da cui era retto, in conformità alla Bolla *Inter graviores*, l'Ordine delle Scuole Pie innanzi l'anno 1834, e la conseguente cessazione delle misure eccezionali emanate dalla S. Sede, perché il Nunzio fosse in grado di conoscere in proposito la mente del Sommo Pontefice e quindi i motivi da addursi, soggiungeva: « La separazione degli Ordini religiosi di Spagna dai loro Superiori Generali residenti in Roma avvenne fino dall'anno 1804, nel quale la Santa Sede per amor di pace dovette sancirla colla Bolla *Inter graviores*. Quella misura però che allora venne consentita sia per considerevole numero dei Conventi allora dispersi nella penisola e nelle Americhe, sia per le immense distanze che rendevano mala-

gevoli le comunicazioni, sia per altri motivi che qui non occorre ricordare, ora non solo renderebbersi inutile, ma dannosa, atteso il ristretto numero delle Case religiose esistenti nei domini Spagnuoli. — A questa ben rilevante ragione tengono dietro altre di non minore peso. Il Governo primieramente con dichiarare aboliti gli Ordini religiosi ha naturalmente rinunciato alla concessione pontificia, la quale doveva esistere finché durava lo stato di cose che l'aveva motivato. Né il ripristinamento degli Ordini religiosi pattuito coll'articolo 29 del Concordato potrebbe invocarsi per richiamarla in vigore, giacché né in quell'articolo né in altri del Concordato il Governo si riservò ed ottenne dalla Santa Sede la continuazione del privilegio accordatosi dalla s. m. di Pio VII ». Dal che chiaramente risulta che fin dal 1861, pendenti le trattative, la Santa Sede non si riconosceva in faccia al Governo di S. M. obbligata alla Bolla *Inter graviores*; e però non è a maravigliare che nel dettare il Decreto del 4 luglio 1893 facesse uso di quella libertà che fin d'allora aveva affermata senza porgere motivo di reclami e di proteste. Non può invece non recar maraviglia che si considerino come tuttora pendenti quelle antiche pratiche le quali possono avere oggidì un valore meramente storico; poichè fra queste ed il Decreto ultimo della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari si infrappongono, oltre il lasso di trenta anni, rivoluzioni politiche, rottura di rapporti diplomatici, cambiamenti di istituzioni e di costituzioni, leggi lesive dei diritti della Chiesa ed atti pontificii rispetto a Regolari di Spagna che ne hanno di molto variato la situazione da quel che era all'epoca delle ricordate trattative del 1852, delle quali cose sembra che si avrebbe dovuto tener conto.

Due altre considerazioni nell'intento prefissosi aggiunge il documento ministeriale, che non possono lasciarsi senza osservazione. — Si dice che gli Agostiniani nell'Arcipelago Filippino, a ragione del loro officio di catechisti, maestri e parrochi, non potrebbero adattarsi alle condizioni a cui li sottomette il succennato Decreto; e che la loro dipendenza dal Superiore di Roma affievolirebbe i vincoli che li uniscono alla madre patria, e perciò coll'andar del tempo quelle missioni perderebbero il carattere di cattoliche e di Spagnuole. — Or queste affermazioni sono basate su falsi supposti e vengono smentite eloquentemente dal fatto.

Primieramente volendosi considerare in astratto e al rigor della parola i doveri del Religioso soggetto alla clausura, alle costituzioni e alla osservanza della vita comune, e quelli di Missionario, il quale è costretto a uscir solo in cerca degli infedeli per convertirli, o per la amministrazione dei Sacramenti, l'istruzione catechistica e l'adempimento degli obblighi parrocchiali verso i fedeli; non è a dubitare della incompatibilità tra l'una e l'altra classe di officii. Ma nel caso concreto il documento ministeriale non tiene conto che fin da quando gli Ordini regolari cominciarono in forma ordinata e stabile a indirizzare le apostoliche loro cure alla conversione dei nuovi continenti ed isole venuti a far parte dei domini Spagnuoli, per mezzo di speciali Costituzioni pontificie e Decreti dei rispettivi Superiori e Capitoli Generali, quegli officii che sembravano incompatibili furono opportunamente armonizzati. E particolarmente, per quel che concerne gli Agostiniani delle Filippine, esistono molteplici documenti canonici che stabiliscono la relazione di compatibilità tra la vita di Religioso e quella di Missionario. La quale relazione essenziale consiste in ciò che il Religioso per la vita privata e di osservanza regolare dipende esclusivamente da un Superiore regolare a cui deve piena

soggezione ed obbedienza, e che in tutto quello che tocca l'ufficio parrocchiale o l'esterno ministero sacerdotale connesso colla cura delle anime, come la vita ed i costumi pubblici, dipende dall'Ordinario diocesano, salvo soltanto il diritto di rimozione al Superiore regolare. Ciò fu stabilito dalla Costituzione *Cum nuper charissimus* di Benedetto XIV degli 8 di novembre 1751. Per quello poi che riguarda l'adattamento della disciplina regolare alle speciali esigenze dei Missionarii delle Filippine, avuto conto delle Costituzioni Agostiniane, vi provide sufficientemente il P. Schiaffanti Priore Generale di tutto l'Ordine per mezzo di alcuni Decreti dei 17 marzo 1736 *pro Provincia Philippinarum*, pubblicati in appendice alle Costituzioni dell'Ordine stesso nella edizione di Madrid del 1850, i quali Decreti sono tuttora in vigore. E' dunque falso il supposto da cui parte il parere della Commissione per inferire la incompatibilità dell'ultimo Decreto di unione colla condizione delle missioni nell'Arcipelago Filippino. Che dire poi di questa asserita incompatibilità, quando si consideri il fatto di tre secoli di esistenza delle missioni Agostiniane nel predetto Arcipelago in perfetta armonia e colla osservanza della vita regolare e colla dipendenza de' Superiori Generali residenti in Roma? Contro l'eloquenza de' fatti non v'ha argomento in contrario che possa resistere.

Simile ragionamento vale ancora in riguardo all'affievolimento dei vincoli colla madre patria, che si suppone seguirebbe dalla dipendenza degli Agostiniani di Spagna dal capo dell'Ordine risedente in Roma. Innanzi tutto ciò non può ammettersi come dottrina; essendo ben lungi dal vero il ritenere che la soggezione dei corpi regolari ad un capo scelto, colla pontificia approvazione, dai voti universali degli aventi diritto al suffragio che è quanto vi può essere di più degno e rispettabile nell'Ordine, e collocato sotto la immediata vigilanza del Capo della Chiesa, possa costituire un pericolo per gl'interessi politici della nazione spagnuola. Questa dipendenza invece fornisce all'autorità politica una maggiore guarentigia ed assicura la Corona della più fedele adesione dei Regolari che vivono nei suoi Stati. La causa della religione è troppo connessa con quella della sovranità e del pubblico bene delle nazioni e dei popoli per non dubitare che i Superiori Generali degli Ordini, posti sotto la immediata autorità e vigilanza del Romano Pontefice, niente avranno più a cuore quanto il procurare con tutti i mezzi nei loro sudditi l'adempimento di ogni dovere, e che da essi si insinui anche agli altri quel rispetto ed amore che è dovuto alla patria ed alla sovrana potestà. Sarebbe poi non meno infondato che ingiusto pensare che la maggiore e più diretta influenza del Capo della Chiesa sugli Ordini regolari possa comechessia porgere motivo di renderli meno affetti alla nazione e alla patria. — Ma che giova addurre argomenti quando parlano i fatti? Ora i fatti dicono che i Religiosi Agostiniani uniti ai Superiori Generali e dipendenti dalla loro direzione, acquistarono e mantennero alla Corona di Spagna, coi loro sudori e provata fedeltà, l'Arcipelago Filippino; che durante il lasso di tre secoli mai si poté formulare a tal riguardo un'accusa contro di essi; che anche in critiche circostanze per le quali attraversò la Spagna, compierono atti eroici di patriottismo e dettero prove non dubbie di attaccamento ai Re Cattolici. Al qual proposito cade in acconcio ricordare come nel 1762 allorquando gl'Inglesi s'impadronirono di Manila, se furono costretti a indietreggiare, è dovuto alla difesa energica organizzata dai Regolari e principalmente dagli Agostiniani, i quali giunsero fi-



nanco a fondere le campane delle chiese per fabbricare cannoni; di guisa che la stampa di Londra fu obbligata a dire « che in ogni religioso aveva il Re di Spagna non solo un ministro della religione, ma anche un soldato e un capitano generale »; come può vedersi nella esposizione che il Commissario Generale degli Agostiniani calzati della Provincia delle Filippine indirizzata a Ferdinando VII in data del 7 giugno 1820. Così ancora all'epoca infausta della invasione francese il P. Bellesini Priore Generale dello stesso Ordine, benché di origine straniero alla Spagna e residente in Roma, per mezzo di una nobilissima lettera, diretta da Viterbo al primo ministro di Carlo IV in data dei 9 giugno 1793, offriva al Re Cattolico se stesso, tutti i conventi dell'Ordine, le loro sostanze e le loro persone, e spediva una circolare ordinando speciali preghiere pel Sovrano e la nazione Spagnuola. Oltre di ciò istituiva in perpetuo con Decreto dei 18 settembre 1789 un anniversario pei Re Cattolici defunti ed un triduo di preghiere in ciascun anno alla Ss.ma Vergine del Buon Consiglio, tanto venerata dall'Ordine Agostiniano, per la prosperità della famiglia reale di Spagna. — Contro la esperienza di tre secoli, la mancanza assoluta di prove contrarie, e la constatazione di fatti positivi, che dimostrano il costante patriottismo dell'Ordine Agostiniano unito ai suoi Superiori Generali e l'attaccamento inalterabile alla Corona di Spagna, è irragionevole, è ingiusto addurre argomenti di sospetti e di diffidenza contro il Decreto del 4 luglio 1893, che ristabilisce l'antica unione.

A costo di sembrare prolissi si è voluto dare adeguata risposta alle obiezioni mosse dalla Commissione ministeriale contro il Decreto in questione, essendo stato costante desiderio della Santa Sede, fin da quando fu resa consapevole delle difficoltà e delle preoccupazioni di cui erasi fatto centro il Ministero di Oltremare, dar piena soddisfazione al Governo di S. M. e dimostrargli aver essa agito con perfetta conoscenza di causa ed in uso dei diritti incontestabili della sua suprema autorità spirituale. Ed ora nutre fiducia che il Governo di S. M. apprezzando la forza delle ragioni addotte, sarà per recedere da una opposizione mal fondata, sterile e compromettente l'armonia che felicemente esiste tra le due potestà; e abbandonerà in pari tempo gli esternati propositi di misure, che per essere sembrate minacce di rappresaglie, la Santa Sede apprese con profonda pena e si vide obbligata ad esprimerne amichevoli rimostanze. La Santa Sede pertanto si attende ora dai noti sentimenti di lealtà, di giustizia e di rispetto verso il Capo della Chiesa, onde non dubita essere animati i Ministri della Corona, quell'imparziale e sereno giudizio, che sarebbe per portarne qualunque giusto estimatore, il quale sappia elevarsi sopra l'agitarsi delle umane passioni.

Nessuna cosa starebbe certamente più a cuore al Santo Padre che il poter secondare i desiderii manifestati dalla Commissione dei Ministri intorno alla sospensione del Decreto del 4 luglio 1893; però questo Gli riesce impossibile, sia perché le ragioni addotte in appoggio della domanda sono state riconosciute inefficaci; sia perché verrebbe compromessa la sua dignità e posta in dubbio la sua autorità, ciò che in nessun modo può Egli consentire; sia finalmente perché gravissime ragioni di ordine più elevato di quello che non sieno certe locali e parziali vedute, vi si oppongono.

Gli Istituti regolari, che costituiscono il più bello ornamento ed una delle maggiori forze della Chiesa cattolica, ebbero dai loro santi fondatori, come pietra angolare della loro esistenza e del loro sviluppo, l'unità

di capo e di regime, ed il carattere essenzialmente internazionale e cattolico. Ciò era richiesto dal loro scopo, che non si restringeva, come avveniva dagli antichi Asceti e Cenobiti, alla orazione, al silenzio ed alla isolata perfezione degli individui; ma a diffondersi dappertutto, ad avere estesissimi rapporti alle funzioni interne del ministero, a promuovere con forze riunite in mezzo alle città e alle popolazioni il vantaggio comune per mezzo della istruzione, della predicazione, della educazione, della propagazione della fede, della santificazione delle anime, delle opere di beneficenza e di carità, e di altri simili e nobilissimi oggetti, i quali esigendo la uniformità dello spirito e la uguale cooperazione di tutti gli individui che li professano, esigono la subordinazione ad un sol capo che li diriga e ne mantenga la unità. Se si toglie pertanto l'unità di un sol superiore negli Ordini regolari, si toglierà anche la base fondamentale su cui sono stabiliti; se si toglie il carattere internazionale e cattolico, che colla solenne sanzione della Chiesa riceverebbero da uomini santi ed animati dal vero spirito di Dio, si verrebbe a formare tanti istituti, quanti i regni e le nazioni, se ne sconvolgerebbe tutto l'organismo ed aperta resterebbe la via a distruggerli tutti o a cambiare sostanzialmente le regole introducendovi, secondo il sentimento che prevarrebbe nelle diverse parti, o più severe o più rilassate osservanze. Ed appunto il Concilio Tridentino, la cui autorità è massima, volle secondo riferisce il Cardinale Pallavicini (lib. VIII, cap. 17, n. 13) gli Istituti regolari esenti dalla giurisdizione dei Vescovi e soggetti ad un solo capo, non per altra ragione che per « il dovere tali religioni con uniformità di vita e con direzione del medesimo capo diffondersi in tutto il mondo, tal che non potevano dipendere dal vario giudizio e arbitrio di molti Vescovi, ma solo da quello di Superiori soggetti al medesimo Generale ».

Che se la tristizia dei tempi e la somma gravità delle circostanze obbligarono il Pontefice Pio VII a fare, a suo grande malgrado, alla Spagna le note concessioni della Bolla *Inter graviores*, gli Istituti religiosi ne ebbero a provare ben tosto effetti tristissimi nella disciplina, difficoltà non lievi nella pratica, scissure interne funeste, che avrebbero reclamato ben tosto nuove misure, se non fosse loro sopravvenuta la generale soppressione. Basti dire che più volte dovette direttamente intervenire la S. Sede nella scelta dei Generali e Vicarii Generali Spagnuoli; che lo stesso Governo di S. M. fu costretto ad implorare che si accordassero con facilità le secolarizzazioni dei Regolari, come avvenne nel 1820; e che più tardi per mezzo del suo Ambasciatore, con Nota dei 23 febbraio 1831, dichiarava l'esperienza aver dimostrato che il sistema stabilito nella Bolla *Inter graviores* era impraticabile. Non è poi agevole dire di quali incalcolabili danni fu cagione agli Ordini regolari nelle colonie spagnuole di America il distacco dalla centrale dipendenza dai Superiori Generali: la Santa Sede dovette farne tosto il più doloroso esperimento e deplorarlo altamente.

Oggi pertanto che mutate sono del tutto le circostanze, cessate le cause, sperimentati i danni e i pericoli, qualora volesse la S. Sede accedere ai desiderii di S. M., e ciò le tornerebbe certamente gradito, tali concessioni non sarebbero punto giustificate e volgerebbero a detrimento del bene generale della Chiesa e degli alti ideali che debbono guidar sempre l'azione del Sommo Pontificato. — D'altra parte appena riesce di comprendere come nei tempi che volgono di progresso nelle comunicazioni e nei rapporti internazionali, possano siffattamente prevalere nelle idee del Governo Spagnuolo le vedute anguste e i vecchi pregiudizii dello

scorso secolo da impedire, contro il modo di operare degli altri Stati, che il prestigio del nome Spagnuolo e l'influenza che per mezzo degli Ordini regolari potrebbe largamente esercitare, si diffondano oltre i confini dei proprii dominii.

A dissipare del resto le apprensioni, onde sembra preoccuparsi il Governo di S. M., hanno a stimarsi sufficienti guarentigie la storia di più secoli che sta là ad attestare la conservazione e lo sviluppo felicissimo dell'Arcipelago Filippino, malgrado la dipendenza dei Religiosi Agostiniani dai loro Generali; e le Costituzioni medesime nell'Ordine le quali, senza bisogno di ulteriori innovazioni, dispongono quanto è duopo per allontanare i temuti danni. Esse infatti mantenendo il principio della distinzione delle Provincie, ciascuna delle quali ha vita propria, benché sotto l'autorità suprema di uno stesso capo; espressamente stabiliscono, quanto alla spettanza dei beni, che ciascheduna Provincia non può essere privata dei proprii a vantaggio delle altre, e che lo stesso Priore Generale non può disporre senza speciale autorizzazione della S. Sede. Riguardo poi al personale, tra gli Assistenti Generali presso il Capo dell'Ordine dovrà risiedervene uno appartenente ai Dominii Spagnuoli, denominato Assistente delle Spagne, col cui consiglio ed aiuto il Priore Generale dovrà opportunamente provvedere al migliore indirizzo delle Comunità Spagnuole ed alla tutela degli interessi così religiosi, come nazionali delle missioni oltremarine. Oltre di ciò, attesa la particolare costituzione e vetusta consuetudine per la Provincia Agostiniana delle Isole Filippine, i Superiori Provinciali e locali ed altri Officiali per la medesima saranno esclusivamente Religiosi spettanti alla dominazione di S. M. C. — La Santa Sede, che desidera vivamente, per quanto è in sé, eliminare ogni motivo di conflitto ed usare verso il Governo di S. M. ogni possibile riguardo, è disposta ad assicurarlo per l'avvenire dell'esatto adempimento delle sopra indicate disposizioni.

11 settembre 1894.